

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e III) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) .....	»	18
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XI) .....	»	35
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	40
GIUSTIZIA (II) .....	»	41
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	43
DIFESA (IV) .....	»	51
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	56
FINANZE (VI) .....	»	65
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	66
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	71
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	75
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	78

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie: LNA; Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-MAIE-Movimento Associativo italiani all'estero-Alleanza per l'Italia: Misto-MAIE-ApI; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	97
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	99
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	120
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	128
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	139
COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL- L'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE .....	»	140
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	143
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	144

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*) .....

3

#### ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza  
del presidente Aniello FORMISANO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.**

**C. 2844 Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

*(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marilena FABBRI, *relatrice*, introduce l'esame del provvedimento, che illustra per sommi capi, e formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2844 e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:*

il decreto reca un contenuto sostanzialmente omogeneo per oggetto in quanto prevede misure concernenti la materia delle attività produttive e imprenditoriali, con riferimento tanto alle imprese private (e, in particolare, alla raccolta dei loro mezzi di finanziamento, mediante capitale proprio e di terzi, nonché a finanziamenti e agevolazioni pubbliche) quanto all'attività creditizia (in particolare, mediante una riforma delle banche popolari, la portabilità e confrontabilità dei conti correnti e la possibilità per la SACE di esercitare il credito diretto); tali elementi sono riscontrabili sia nel titolo sia nel preambolo dell'atto;

*sotto il profilo dei limiti di contenuto dei decreti-legge:*

il decreto reca, in generale, misure di immediata applicabilità; tuttavia in relazione alla disciplina transitoria della riforma delle banche popolari l'articolo 1:

a) al comma 1 subordina implicitamente l'efficacia delle limitazioni al diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti finanziari all'entrata in vigore di disposizioni dettate dalla Banca d'Italia;

b) al comma 2 prevede che, in fase di prima applicazione, le banche popolari si adeguino ai nuovi limiti dimensionali entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di disposizioni attuative dettate dalla Banca d'Italia;

in entrambi i casi non vengono fissati i termini per l'entrata in vigore delle disposizioni della Banca d'Italia, sicché non risulta desumibile il termine iniziale di effettiva applicabilità delle predette disposizioni: tale circostanza suscita perplessità in ordine al rispetto del canone di immediata applicabilità delle misure contenute nei decreti legge, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, talché parrebbe opportuna l'individuazione dei predetti termini da parte delle Commissioni di merito;

*sul piano dei rapporti con la normativa vigente e con le fonti subordinate:*

L'articolo 1, comma 1, lettera a), già trattato sotto il profilo dell'immediata applicabilità, novella il testo unico bancario prevedendo che, in taluni casi, nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni e di altri strumenti di capitale "è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca". Con ciò il decreto-legge in esame:

a) consente a una fonte del diritto subordinata di derogare alle previsioni di fonti legislative di rango primario senza che il legislatore individui puntualmente quali siano le disposizioni derogabili, bensì solamente la finalità per cui tale potere regolamentare è attribuito e l'oggetto;

b) deroga, inoltre, implicitamente alla disciplina dell'articolo 2535 del codice civile (circa il rimborso delle azioni del socio uscente nelle società cooperative) senza esplicitare tale carattere derogatorio: ciò ha luogo senza che il predetto articolo 2535 sia incluso fra quelli che il decreto stesso (articolo 1, comma 1) prevede come inapplicabili alle banche popolari;

L'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la defini-

zione delle caratteristiche e della quota massima di coperture della garanzia dello Stato, dei criteri e delle modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e degli obblighi verso lo Stato dei soggetti che se ne avvalgono: per costante indirizzo del Comitato per la legislazione, tale circostanza non appare coerente con le esigenze di un appropriato utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un tale atto, ordinariamente a contenuto politico, la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, di regolamenti emanati a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (regolamenti governativi nella forma di decreti del Presidente della Repubblica ovvero decreti ministeriali o interministeriali);

il decreto interviene in più punti su norme di recente e recentissima approvazione, circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione; ciò si riscontra all'articolo 6 (che, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, modifica il comma 5-bis, inserito dal decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014 e già modificato dal decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014), all'articolo 7 (che modifica il decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014), nonché, in misura del tutto particolare, all'articolo 5 (il quale incide sulla legge di stabilità per il 2015, modificandola appena 24 giorni dopo la sua entrata in vigore);

il decreto incide in maniera implicita su altre disposizioni vigenti; in particolare, all'articolo 8:

a) il comma 1 – che modifica la cosiddetta "nuova legge Sabatini" rendendo facoltativo e non più obbligatorio il ricorso all'apposito *plafond* costituito presso la Cassa depositi e prestiti – integra in maniera non testuale i contenuti dell'articolo 2, commi 2 e 4 del decreto-legge n. 69 del 2013;

b) il comma 2, che demanda l'attuazione dei predetti contributi a un decreto interministeriale, si sovrappone all'analoga previsione contenuta al medesimo articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013;

talune disposizioni del provvedimento andrebbero collocate in un idoneo contesto normativo; a titolo esemplificativo: l'articolo 3, sulle funzioni di SACE Spa; all'articolo 4, i commi da 2 a 9, sull'istituzione di un'apposita sezione speciale del registro delle imprese dedicata alle piccole e medie imprese innovative; all'articolo 5, i commi 2 e 3, sulle funzioni della Fondazione Istituto Italiano di tecnologia e i suoi rapporti con gli enti pubblici di ricerca; in particolare, l'articolo 2, sulla portabilità dei conti correnti, incide non testualmente su materie disciplinate dal testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) compromettendone così i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività, propri di un "codice" riferito ad un determinato settore disciplinare: nel quadro del citato testo unico la portabilità dei conti correnti potrebbe idoneamente essere disciplinata in un nuovo articolo 120-*quinquies* (dopo l'articolo 120-*quater* che appunto disciplina la correlata fattispecie della surrogazione e della portabilità nei contratti di finanziamento), da collocare nel Capo I (Operazioni e servizi bancari e finanziari) del Titolo VI (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti);

*sul piano della corretta formulazione, della tecnica di redazione e del coordinamento interno al testo:*

L'articolo 2, comma 4, nel novellare l'articolo 116 del testo unico bancario, prevede l'uso di bancomat e siti internet per rendere noti "gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente": riguardo a tale formulazione, andrebbe valutata l'opportunità di indicare la fonte normativa da cui tali indicatori siano desumibili in maniera univoca, tenendo conto che la diret-

tiva UE n. 92 del 2014 prevede che la comparabilità delle spese bancarie (propedeutica alla trasparenza delle informazioni sulle spese e alla possibilità di trasferimento del conto) sia meglio assicurata da una "terminologia standardizzata" e da un "formato uniforme" delle informazioni rese ai consumatori (si vedano i considerando 15 e seguenti delle premesse e gli articoli 3 e 4 della direttiva stessa);

L'articolo 3, che consente alla SACE di esercitare l'attività creditizia, reca numerose previsioni prive ovvero di dubbia portata normativa, in quanto dichiarative di finalità, volte a richiamare l'osservanza della normativa vigente, o a disporre, piuttosto pleonasticamente, che la società applichi le disposizioni secondo "le modalità operative più idonee";

all'articolo 4, il comma 4 richiama il regime di pubblicità di cui al comma 3; si dovrebbe invece fare riferimento al comma 2;

L'articolo 4, che definisce e promuove le PMI innovative, è finalizzato, come spiega la relazione illustrativa, ad estendere loro le misure già previste a favore delle *start-up* innovative; il comma 10, in particolare, modifica il comma 1 dell'articolo 100-*ter* del testo unico della finanza per estendere alle PMI innovative la possibilità, già prevista per le *startup* innovative, di raccogliere fondi attraverso portali internet, senza tuttavia intervenire sul comma 2 del medesimo articolo 100-*ter*, che concerne i poteri regolamentari della Consob e che continua a fare riferimento solo alle *startup* innovative e non anche alle PMI innovative: al riguardo le Commissioni dovrebbero valutare se la mancata equiparazione nel comma 2 abbia un fondamento in una voluta differenziazione della disciplina ovvero se sia necessario modificare anche il comma 2;

la rubrica dell'articolo 5, che recita: "Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi", non rappresenta correttamente i contenuti dell'articolo stesso, il quale: a)

non contiene misure di credito d'imposta, b) tratta, invece, diffusamente della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia;

L'articolo 7, comma 1, sostituisce l'articolo 15 del decreto-legge n. 133 del 2014, per disciplinare la "Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese"; la nuova società può, in particolare (comma 2 del nuovo articolo 15), subentrare in rapporti giuridici esistenti "anche ridefinendone le condizioni e i termini"; ora, le espressioni "condizioni e termini", "termini e condizioni" e simili, abbastanza frequenti nella legislazione più recente, sono un calco fonetico dell'espressione giuridica inglese "*terms and conditions*" la quale indica il complesso delle previsioni o clausole contrattuali, sia nei diritti nazionali inglese, statunitense ecc. sia nel diritto dei contratti internazionali, ove è molto usata; nel diritto privato italiano, tuttavia, le "condizioni" e i "termini" indicano tradizionalmente nozioni diverse, più delimitate, elementi accidentali del negozio giuridico che non includono l'intera gamma del contenuto contrattuale (ad es. non concernono la trasformazione dei tassi d'interesse, le modalità di pagamento diverse dai termini veri e propri, la prestazione di garanzie patrimoniali e personali ecc.); pertanto, appare opportuno evitare l'uso di traduzioni che nonostante l'assonanza fonetica rinviano a nozioni diverse nonché di formulazioni che si prestano ad equivoci, per quanto sopra esposto, circa l'effettiva intenzione del legislatore, ed uniformare la terminologia del provvedimento in esame a quella del codice civile;

in alcune ulteriori circostanze, il provvedimento impiega espressioni imprecise o dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione, suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo:

a) all'articolo 4, il comma 3 richiede – fra le informazioni per l'iscrizione delle PMI innovative – l'"elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridi-

cità", formulazione che, da un lato, parrebbe riferire l'autocertificazione a questo solo elemento informativo anziché a tutti quelli richiesti dal medesimo comma, dall'altro, parrebbe inidonea a individuare tutte le fattispecie in cui il socio effettivo non si identifica con il socio apparente, e ciò anche perché l'elencazione appare esaustiva anziché esemplificativa, mentre la circolare del 2001 sulla corretta formulazione dei testi normativi prevede che nell'uso di una enumerazione ne sia espresso chiaramente il carattere tassativo o esemplificativo (punto 4, lettera g)): a questo riguardo, ove si intenda attribuire alla disposizione una più ampia latitudine, si potrebbe valutare l'opportunità di fare altresì riferimento alla figura del "titolare effettivo" come definito all'articolo 1, comma 1, lettera u), e nell'allegato tecnico del decreto legislativo n. 231 del 2007 (normativa antiriciclaggio) nonché a tutti i casi in cui il socio sia comunque controllato da altri;

b) all'articolo 4, il comma 2 reca l'espressione "rapporti con gli altri attori della filiera", che appare non sufficientemente definita sul piano oggettivo;

c) all'articolo 5, il comma 3 demanda alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia la gestione della proprietà intellettuale degli enti pubblici di ricerca e delle università, senza che risulti chiaro (anche con riguardo all'autonomia costituzionalmente garantita agli enti di ricerca) se si tratti di una funzione attribuita in via esclusiva alla Fondazione ovvero se sia rimessa ai singoli enti la scelta se gestire direttamente la commercializzazione dei propri brevetti oppure di conferire mandato alla Fondazione;

d) all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, l'ultimo periodo – che reca la clausola di salvaguardia in materia di aiuti di Stato per l'operatività della "Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese" – andrebbe riformulato esplicitando, più precisamente, che l'efficacia della disposizione è subordinata all'auto-



rizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

infine, il disegno di legge di conversione non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 170 del 2008,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:*

relativamente all'articolo 1, commi 1 e 2, le cui previsioni diverranno applicabili solo dopo l'emanazione di appositi provvedimenti della Banca d'Italia, si individuino – tenendo presente il requisito dell'immediata applicabilità (previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988) – i termini temporali entro i quali detti provvedimenti debbono entrare in vigore;

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

al già citato articolo 1, comma 1, lettera a), individuino le Commissioni le disposizioni di legge cui, per effetto del provvedimento in esame, la Banca d'Italia è abilitata a derogare mediante norme di rango secondario, e si espliciti il carattere derogatorio della disposizione rispetto all'articolo 2535 del codice civile;

all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, che prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a contenuto normativo, si riformuli la disposizione nel senso di demandare l'adozione della disciplina ivi prevista

a uno dei tipi di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si corregga, nei termini indicati in premessa, il rinvio interno recato dall'articolo 4, comma 4.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 8, per quanto meglio esplicitato in premessa, si dovrebbe riformulare la disposizione di cui al comma 1 in termini di novella al decreto-legge n. 69 del 2013, e coordinare la disposizione del comma 2 con le previsioni dell'articolo 2, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 69 del 2013;

si dovrebbero collocare in idonei contesti normativi, curando i relativi coordinamenti, le disposizioni di cui all'articolo 3; all'articolo 4, commi da 2 a 9; all'articolo 5, commi 2 e 3 e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 2, che andrebbero inserite nel testo unico bancario per mantenerne il carattere di unitarietà, ad esempio inserendole in un nuovo articolo 120-quinquies;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 2, comma 4, concernente “gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente”, le Commissioni di merito dovrebbero valutare l'opportunità di indicare la fonte da cui tali indicatori siano desumibili in maniera univoca;

si dovrebbe valutare l'effettiva portata normativa di molte delle previsioni recate dall'articolo 3;

con riferimento alla novella che l'articolo 4 del decreto ha apportato al-

l'articolo 100-ter del testo unico della finanza, si dovrebbe valutare se sia necessario oppure no coordinare i commi 1 e 2 del citato articolo 100-ter per uniformare anche al comma 2 la disciplina delle *startup* innovative e delle PMI innovative;

si dovrebbe riformulare la rubrica dell'articolo 5 al fine di dare pienamente conto del suo effettivo contenuto;

per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 15, comma 2, si dovrebbe valutare l'opportunità di sostituire l'espressione "le condizioni e i termini" con espressioni quali "il contenuto del contratto", "le clausole contrattuali" o equivalenti;

all'articolo 4, comma 3, lettera e) si dovrebbe valutare il modo di individuare in modo più preciso e univoco tutte le fattispecie in cui il socio effettivo non si identifica con il socio apparente, per esempio facendo riferimento alla nozione di "titolare effettivo" come definito all'articolo 1, comma 1, lettera u), e nell'allegato tecnico del decreto legislativo n. 231 del 2007 (normativa antiriciclaggio) o a tutti i casi in cui il socio sia comunque controllato da altri;

si dovrebbero riformulare in modo più preciso le disposizioni, specificate in premessa, di cui all'articolo 4, comma 2; all'articolo 5, comma 3; all'articolo 7, capoverso articolo 15, comma 7, ultimo periodo. ».

Aniello FORMISANO, *presidente*, ringrazia sentitamente la relatrice per il pregevole lavoro svolto.

Tancredi TURCO, nell'associarsi al giudizio positivo sullo schema di parere, chiede alla relatrice se non ritenga di trasformare le osservazioni in condizioni, proprio alla luce della loro rilevanza.

Marilena FABBRI, *relatrice*, svolge, al riguardo, due osservazioni. Premette innanzitutto che, nello specifico intento di

agevolare il lavoro delle Commissioni che esamineranno il decreto-legge, la proposta di parere è stata formulata – anche grazie a un intenso lavoro istruttorio svolto, come al solito, con il supporto degli uffici – avendo cura di individuare e suggerire (ovunque ciò si sia rivelato possibile ed opportuno) soluzioni puntuali e mirate per ciascuna delle criticità rilevate; per effetto di tale impostazione, i rilievi, siano essi condizioni od osservazioni, finiscono – di fatto – col risultare già abbastanza vincolanti per le Commissioni di merito, anche senza una generalizzata trasformazione in condizioni. Spiega, inoltre, di aver ritenuto di differenziare i rilievi fra condizioni e osservazioni sia sulla base della giurisprudenza del Comitato, sia trattando in particolare come osservazioni quei casi in cui la volontà del legislatore non risultava chiara e dunque appariva opportuno rimettere alle Commissioni in sede referente un più ampio margine di valutazione e di intervento (come, per esempio, all'articolo 100-ter del testo unico della finanza, laddove il mancato coordinamento fra i commi 1 e 2 potrebbe essere frutto di una precisa scelta politica e non di una svista, o nel caso dell'articolo 7, ove non è chiaro se con l'espressione « condizioni e termini » il legislatore si riferisca a tutte le clausole contrattuali ovvero solo alle clausole sulle condizioni e sui termini).

Dopo che Tancredi TURCO ha ringraziato per i chiarimenti, dei quali si ritiene soddisfatto, Aniello FORMISANO, *presidente*, dichiara di condividere ed apprezzare particolarmente l'impostazione seguita dalla relatrice, che, nel favorire ancor più una fattiva sinergia con le Commissioni permanenti, si colloca in una ottica di progressivo rafforzamento dell'attività del Comitato a supporto istruttorio delle Commissioni.

Il Comitato approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 14.30.**



# COMMISSIONI RIUNITE

## II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	9
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	16
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo</i> ) .....	11

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della II Commissione Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lapo Pistelli.*

#### La seduta comincia alle 14.15.

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.**

**C. 2124 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 13 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al disegno di legge in esame (*vedi allegato 1*). In particolare sono stati presentati sei emendamenti da parte del deputato Donatella Agostinelli, volti ad aumentare le sanzioni previste dal predetto disegno di legge, ed un emendamento dal relatore. Preso atto che vi è il consenso unanime dei gruppi a rinunciare al termine per la presentazione di subemendamenti, avverte che l'emendamento del relatore sarà posto in votazione nella seduta odierna. Invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza sugli emendamenti.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore per la II Commissione*, considerato che gli emendamenti presentati vertono tutti sulle disposizioni di competenza della Commissione giustizia, esprime il parere anche a

nome della relatrice per la Commissione Esteri. Preliminarmente dichiara che, considerata la gravità degli illeciti penali ed amministrativi ai quali si riferiscono gli emendamenti presentati dal deputato Agostinelli, condivide la *ratio* di tali emendamenti, che sono diretti ad aggravare le sanzioni. Ritene, tuttavia, opportuno rimodulare gli aumenti di pena, apparendo questi eccessivi rispetto all'impianto del codice penale.

Illustra l'emendamento 1.10 da lui presentato, che risponde all'esigenza di prevedere la responsabilità degli enti e delle persone giuridiche in relazione al reato previsto dall'articolo 10 del testo in esame. È da tenere conto che tale reato, relativo alle condotte inerenti a materie nucleari di qualsiasi tipo idonee a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente, ricalca sostanzialmente la fattispecie penale prevista dal testo in materia di delitti contro l'ambiente approvato dalla Camera e all'esame del Senato (articolo 452-*quinquies* – traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti), alla quale è legata la responsabilità degli enti e delle persone prevista dall'articolo 25-*undecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001. Per evitare duplicazioni nell'ordinamento che creerebbero dei forti dubbi interpretativi sarebbe opportuno sopprimere la disposizione prevista nel testo all'esame del Senato e modificare l'articolo 10 del testo in esame riprendendo la formulazione dell'articolo 452-*quinquies* apportandovi eventualmente alcune modifiche.

Esprime parere favorevole sull'emendamento 8.1 Agostinelli, qualora sia riformulato in tal senso: al comma 1, capoverso « Art. 433-*bis* », primo comma, sostituire le parole « da due a sei anni » con le seguenti: « da quattro a otto anni »; esprime parere favorevole e sull'emendamento 8.2 Agostinelli, qualora sia riformulato in tal senso: al comma 1, capoverso « Art. 433-*bis* », secondo comma, sostituire le parole « da quattro a dodici anni » con le seguenti: « da

cinque a venti anni »; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10; invita al ritiro degli emendamenti 10. 1 e 10. 2 Agostinelli, considerato che sarebbero preclusi dall'approvazione dell'emendamento 10.10, che comunque, come tali emendamenti, innalza rispetto al testo la sanzione pecuniaria e quella detentiva; esprime parere favorevole sugli emendamenti 10. 3 e 10. 4 Agostinelli.

Il viceministro Lapo PISTELLI, dopo aver espresso parere conforme ai relatori, ricorda l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in esame, sottolineando come nei giorni scorsi, in occasione della Conferenza internazionale sulla sicurezza di Monaco, tale approvazione sia stata sollecitata al Ministro degli Esteri dal direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, considerato che l'Italia è rimasta l'unico Paese dell'Unione Europea a non aver ancora ratificato l'Emendamento del 2005. Rileva che a tale proposito in ambito UE vi è una crescente preoccupazione per il ritardo dell'Italia, in quanto si può procedere al deposito congiunto della ratifica solo nel caso in cui vi sia l'unanimità delle ratifiche da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione.

Donatella AGOSTINELLI (M5S), preso atto del parere del relatore e del Governo, riformula i suoi emendamenti 8.1 e 8.2 e ritira gli emendamenti 10.1 e 10.2.

Le Commissioni, con distinte votazione approva gli emendamenti 8.1 (*nuova formulazione*) Agostinelli, 8.2 (*nuova formulazione*) Agostinelli, 10.10 il relatore per la II Commissione, 10.3 e 10. 4 Agostinelli (*vedi allegato 2*).

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo aver assicurato che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione.**

**C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente e relatore per la II Commissione*, dichiara che, a seguito della richiesta delle Commissioni II e III, secondo quanto stabilito nella riunione congiunta dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltasi il 13 gennaio scorso, sono state assegnate alle medesime Commissioni il disegno di legge C. 2813 del Governo, recante la delega al Governo per la riforma del Libro XI del codice di procedura penale e modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero, già assegnato alla Commissione Giustizia, nonché le proposte di legge C. 1334 Migliore e C. 1332 Marazziti, recanti la ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, già assegnate alla Commissione Affari esteri e comunitari. Tale richiesta era motivata dall'esigenza di abbinare questi progetti di legge alle proposte di legge C. 1460 Verini e C. 2440 Migliore, recanti « Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione ». Si è pertanto proceduto al loro abbinamento. Mentre le proposte di legge già assegnate alla sola III Commissione sono unicamente degli strumenti normativi di

ratifica ed esecuzione di atti internazionali, il disegno di legge contiene disposizioni volte a modificare l'ordinamento interno. In particolare si tratta di una delega di riforma del libro XI del codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere. È parso opportuno procedere all'abbinamento in quanto questa a questa materia è riconducibile la materia della cooperazione giudiziaria che costituisce l'oggetto delle proposte di legge C. 1460 ed abbinate. Considerato che le Commissioni hanno adottato, il 26 giugno 2014, la proposta di legge C. 1460 Verini come testo base e che il 4 luglio scorso è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, si è convenuto di fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per consentire ai deputati di tenere conto anche dei nuovi progetti di legge assegnati ed abbinati. Per quanto attiene al disegno di legge del Governo, sarà successivamente fissato anche il termine per la presentazione di subemendamenti qualora il Governo intendesse presentare degli emendamenti di stesso tenore delle disposizioni contenute in tale disegno di legge.

Avverte che è stata altresì abbinata la proposta di legge C. 2747 Scotto.

Illustra quindi sinteticamente il disegno di legge del Governo. Osserva che così come la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e la delega al Governo per la sua attuazione, che costituiscono l'oggetto delle proposte di legge C. 1460 ed abbinate, anche il disegno di legge in esame si basa sul riconoscimento dell'inadeguatezza dell'attuale sistema normativo di assistenza giudiziaria a fronte di una criminalità, specialmente quella organizzata, che ha esteso il raggio di azione ben oltre i confini del territorio di un singolo Stato e che sa ben sfruttare tutte le opportunità offerte dalla globalizzazione dei mercati e dalle nuove tecnologie di comunicazione e di gestione dell'informazione.

La cooperazione giudiziaria tra Stati non è più una opzione essendo diventata una esigenza.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge si legge che «la modifica di questo settore del codice di procedura penale costituisce una priorità di azione anche nella prospettiva della ratifica di molte convenzioni internazionali, che in anni recenti hanno dato il segno di una sempre maggiore volontà di cooperazione nel contrasto dei fenomeni criminali».

La cooperazione tra Stati non può soggiacere alle medesime regole essendo diversi i rapporti internazionali tra i diversi Stati. Nei confronti degli Stati dell'Unione Europea vi dovrà essere sicuramente un livello massimo di semplificazione, che comunque non sta a significare un arretramento dei principi sanciti dalla Costituzione. Ciò non significa che la cooperazione con gli altri Stati debba essere necessariamente gravosa. Anche in questi casi occorre semplificare, con la consapevolezza che il rischio di incidere su quei principi è sicuramente maggiore rispetto al caso di cooperazione con uno Stato dell'Unione Europea. Il sistema italiano di cooperazione giudiziario in materia di rogatorie cosiddette passive, ad esempio, è troppo oneroso.

Per tale ragione, nella già richiamata relazione si legge che «occorre valorizzare, nei rapporti tra Stati membri dell'Unione europea, il meccanismo della trasmissione diretta all'autorità giudiziaria competente all'esecuzione della rogatoria, assicurando la trattazione immediata delle rogatorie urgenti. Dovrà essere eliminato il preventivo vaglio della Corte di cassazione sulla competenza, che ha provocato un ulteriore, pesante quanto non necessario rallentamento delle relative procedure.».

Rileva inoltre la criticità data dalla difficoltà, per un giudice come la corte di appello, di governare materie ed esigenze investigative affidate ordinariamente alle competenze di organi diversi. Si ritiene, quindi, che vada privilegiato un modello di soluzioni differenziate, in grado di garan-

tire la sostanziale depoliticizzazione del sistema dell'assistenza giudiziaria nell'area circoscritta dall'efficacia degli accordi internazionali stipulati tra Stati membri dell'Unione europea, pur conservando in capo al Ministro della giustizia una funzione di filtro.

Anche l'istituto della estradizione appare disciplinato in maniera eccessivamente farraginosa. Nella relazione si afferma che «sul presupposto della conservazione della tradizionale regola di esclusione della possibilità di estradizione di un imputato o di un condannato all'estero senza garanzia giurisdizionale (salvo considerare l'esigenza di disciplinare procedure semplificate in caso di consenso dell'avente diritto), la proposta di riforma muove dalla riconosciuta esigenza di differenziare le aree di esercizio delle concorrenti potestà dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, così da evitare la sovrapposizione di valutazioni riferite ai medesimi parametri. Nel quadro di una più generale manovra di semplificazione e di accelerazione della relativa procedura, ma anche di rafforzamento delle garanzie difensive, va modificata la sequenza procedimentale dell'extradizione per l'estero, potenziando i meccanismi di interlocuzione diretta dell'autorità giudiziaria con le competenti autorità dello Stato richiedente, a fini di acquisizione di elementi informativi, nel rigoroso rispetto delle garanzie giurisdizionali e del principio del contraddittorio».

È da sottolineare anche l'obiettivo del disegno di legge far apprestare al codice di procedura penale «un nucleo comune di fondamentali regole procedurali, in sé coerenti con le regole accolte nel sistema di cooperazione fra Stati membri dell'Unione europea, nella prospettiva della progressiva attuazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie, e destinate ad applicarsi salvo il caso di espressa e successiva deroga legislativa».

Il disegno di legge mira anche a colmare una lacuna normativa, in più occasioni segnalata anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di

estradizione per l'estero. Vi è infatti la necessità di predisporre un intervento correttivo della disciplina dei termini previsti per la consegna del soggetto estradando allo Stato estero richiedente, all'esito della decisione favorevole del Ministro della giustizia. In particolare, in considerazione della disposizione secondo cui l'estradando deve essere rimesso in libertà qualora la consegna non avvenga entro il termine previsto, a legislazione vigente la liberazione medesima deve ritenersi vincolata anche quando la mancata consegna sia dipesa non dall'inerzia dell'autorità politica, ma dalla sospensione dell'efficacia del decreto ministeriale, adottata da parte

della giurisdizione amministrativa. L'intervento normativo è volto a prevedere un'ipotesi di sospensione del termine per la consegna, in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo.

D'intesa con il Presidente della III Commissione, onorevole Cicchitto, fissa il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti alle ore 16 di martedì 17 febbraio 2015. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.  
(C. 2124 Governo).**

**EMENDAMENTI****ART. 8.**

*Al comma 1 sostituire le parole: da due a sei anni con le parole: da cinque a dodici anni.*

**8. 1.** Agostinelli.

*Al comma 1 sostituire le parole: da quattro a dodici anni con le parole: da otto a venti anni.*

**8. 2.** Agostinelli.

**ART. 10.**

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Al codice penale, CAPO I, Titolo VI, Libro secondo, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:

« ART. 437-bis. – (Traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti

danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.

Si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 80.000 a euro 500.000 se dal fatto di cui al primo comma, deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) della qualità del suolo, del sotto-suolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

**ART. 10-bis.**

1. All'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 437-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ».

**10. 10.** Il Relatore per la II Commissione.



*Al comma 1 sostituire le parole: da due a sei anni con le parole: da cinque a dodici anni e le parole: da euro 10.000 a euro 30.000 con le parole: da euro 30.000 a euro 80.000.*

**10. 1.** Agostinelli.

*Al comma 2 sostituire le parole: da tre a sette anni con le parole: da otto a venti anni e le parole: da euro 50.000 a euro 300.000 con le parole: da euro 80.000 a euro 500.000.*

**10. 2.** Agostinelli.

*Al comma 3 sostituire le parole: da euro 3.000 a euro 15.000 con le parole: da euro 5.000 a euro 20.000.*

**10. 3.** Agostinelli.

*Al comma 3 sostituire le parole: da euro 5.000 a euro 30.000 con le parole: da euro 8.000 a euro 50.000.*

**10. 4.** Agostinelli.

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. (C. 2124 Governo).**

**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 8.**

*Al comma 1, capoverso « ART. 433-bis », primo comma, sostituire le parole: « da due a sei anni » con le seguenti: « da quattro a otto anni ».*

**8. 1. (Nuova formulazione) Agostinelli.**

*Al comma 1, capoverso « ART. 433-bis », secondo comma, sostituire le parole: « da quattro a dodici anni » con le seguenti: « da cinque a venti anni ».*

**8. 2. (Nuova formulazione) Agostinelli.****ART. 10.**

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. Al codice penale, CAPO I, Titolo VI, Libro secondo, dopo l'articolo 437 è aggiunto il seguente:

« ART. 437-bis. – (Traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque, abusivamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, utilizza, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce o disperde nell'ambiente materie nucleari di qualsiasi

tipo idoneo a cagionare la morte o lesioni personali di una o più persone o rilevanti danni a cose o all'ambiente o comunque materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona le materie di cui al periodo precedente o che se ne disfa illegittimamente.

Si applica la pena della reclusione da otto a venti anni e la multa da euro 80.000 a euro 500.000 se dal fatto di cui al primo comma, deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) della qualità del suolo, del sotto-suolo, delle acque o dell'aria;

2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. ».

*Conseguentemente dopo l'articolo 10 inserire il seguente:*

**ART. 10-bis.**

1. All'articolo 25-undecies, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla lettera a) è premessa la seguente:

« 0a) per il delitto di traffico e abbandono di materie nucleari o di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 437-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; ».

**10. 10.** Il Relatore per la II Commissione.

*Al comma 3 sostituire le parole: « da euro 3.000 a euro 15.000 » con le seguenti: « da euro 5.000 a euro 20.000 ».*

**10. 3.** Agostinelli.

*Al comma 3 sostituire le parole: « da euro 5.000 a euro 30.000 » con le seguenti: « da euro 8.000 a euro 50.000 ».*

**10. 4.** Agostinelli.

## COMMISSIONI RIUNITE

### VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (*Esame e rinvio*) ..... 18

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

#### La seduta comincia alle 9.

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.**  
**C. 2844 Governo.**

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Marco CAUSI (PD), *relatore per la VI Commissione*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, in congiunta con la Commissione Attività produttive, il disegno di legge C. 2844, di conversione del decreto-legge n. 3 del 2015, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che si compone di 9 articoli, segnala come attengano principalmente

agli ambiti di competenza della Commissione Finanze gli articoli 1, 2, 5, commi 1 e 4, e 6.

L'articolo 1 reca, al comma 1, un importante intervento di riforma del settore delle banche popolari, che viene realizzata attraverso una serie di modifiche alla disciplina in materia recata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

A tale proposito ricorda, in linea generale, che le banche popolari sono istituti di credito, di norma costituiti come società cooperative, che operano sostanzialmente nel mercato nazionale, lasciando invece agli istituti di credito « classici » le opportunità di investimenti in mercati esteri.

Le banche popolari si distinguono dagli enti aventi natura giuridica di S.p.A. per alcune peculiarità, tra cui:

il principio del voto capitaro, posto dall'articolo 30 del TUB, in base al quale ciascun socio, a prescindere dal numero e dal valore delle azioni detenute, dispone di un solo voto;

il limite al possesso di azioni della banca: in base al comma 2 dell'articolo 30 del TUB nessun socio può detenere azioni in misura superiore all'1 per cento del

capitale sociale, salva la facoltà di prevedere nello statuto limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento (come da ultimo disposto dall'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 179 del 2012); in proposito rammenta che l'articolo 2, comma 17-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 225 del 2010 ha prorogato al 31 dicembre 2014 il termine per l'adempimento del dovere di alienazione per i soggetti i quali, alla data del 31 dicembre 2009, detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti di legge, qualora il superamento del limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potrà essere incrementata. In deroga ai limiti così previsti, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria, a condizione che il superamento del limite sia dovuto a operazioni di aggregazione;

la previsione di un numero minimo di soci che, in base al comma 4 dell'articolo 30 del predetto TUB, non può essere inferiore a duecento;

l'istituto del gradimento, previsto dal comma 5 dell'articolo 30 del TUB, per cui il consiglio di amministrazione può rigettare la domanda di ammissione a socio, motivando il rigetto con riferimento all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Contro il rigetto può essere fatto ricorso al collegio dei probiviri.

L'articolo 31 del TUB attribuisce alla Banca d'Italia la facoltà di autorizzare le trasformazioni di banche popolari in società per azioni per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema.

L'articolo 29 del medesimo TUB stabilisce inoltre che le banche popolari sono costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Il comma 4 precisa che alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 1577 del 1947 (noto come « legge Basevi »), in materia di coo-

perazione. In tal senso il TUB ha recepito l'orientamento giurisprudenziale – già emerso in precedenza – che escludeva la possibilità di ricondurre le banche popolari nell'ambito della disciplina generale sulla cooperazione. In ciò le banche popolari si distinguono dalle banche di credito cooperativo che, anch'esse costituite, ai sensi dell'articolo 33 del TUB, in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata, hanno più intensamente conservato il carattere di mutualità derivante dalla loro origine storica (le banche di credito cooperativo sono succedute alle casse rurali e artigiane) e, pertanto, sono tenute ad adottare nello statuto le clausole che incidono sulla possibilità di distribuire utili e riserve ai soci e di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci stessi, nonché ad osservare i criteri di operatività prevalente con i soci, definiti dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del TUB. È previsto inoltre che alle sole banche popolari non si applichino le disposizioni del codice civile che disciplinano le caratteristiche della mutualità prevalente (articoli 2512 e 2514 del codice civile), nonché in materia di trasferimento delle quote o azioni (articolo 2530, primo comma).

In proposito ricorda che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione al Parlamento del 4 luglio 2014, ha suggerito alcune modifiche alla disciplina delle banche popolari attraverso:

l'eliminazione del voto capitaro, dei limiti alla partecipazione azionaria, del numero minimo di soci e della clausola di gradimento;

l'eliminazione dell'eccezione, rispetto alle disposizioni generali, applicata alle banche popolari in materia di deleghe di voto.

A giudizio dell'Autorità tali modifiche sono finalizzate a favorire la piena contendibilità degli assetti proprietari e il ricambio della compagine sociale (e quindi della *governance*), per il quale occorre rimuovere i vincoli alla circolazione delle

azioni e superare gli ostacoli alla partecipazione alla vita societaria.

Rammenta inoltre che in tal senso si era espressa anche la Banca d'Italia nel corso di alcune audizioni presso le Camere in occasione dell'esame di proposte di legge di riforma delle banche popolari nelle passate legislature, suggerendo, fra l'altro:

l'ampliamento dei limiti partecipativi individuali al capitale;

un ruolo più incisivo degli investitori istituzionali, prevedendo per essi limiti di partecipazione più ampi di quelli ordinari e diritti speciali di nomina di propri rappresentanti negli organi di amministrazione e controllo;

l'estensione delle possibilità di delega del voto da parte dei soci;

la revisione della disciplina delle trasformazioni;

l'attenuazione dei vincoli alla cessione delle azioni e all'ammissione a socio. In taluni casi sono previste differenziazioni nella disciplina tra popolari quotate e non quotate e il riconoscimento di margini di autonomia statutaria.

A giudizio della Banca d'Italia, per una banca popolare quotata, a proprietà diffusa e scala operativa non più solo locale, infatti, la rigida applicazione di alcuni tratti del modello cooperativo può affievolire gli incentivi al controllo della base sociale, rendere il *management* autoreferenziale, causare ingerenze nelle scelte aziendali da parte di minoranze organizzate, ostacolare l'ingresso di nuovo capitale. I limiti stringenti al possesso azionario, il voto capitaro e i vincoli alla rappresentanza in assemblea sono considerati fattori che limitano l'operare dei meccanismi di *governance* tipici delle società quotate: dalla concorrenza sul mercato dei capitali all'efficace supervisione del *board* sul management, al ruolo dell'assemblea attraverso la presenza – anche per delega – di investitori qualificati.

Inoltre ricorda che il Governatore della Banca d'Italia, nel corso di un'audizione

dinanzi alla Commissione Finanze della Camera svoltasi il 15 dicembre 2014, ha evidenziato come alcune « banche popolari di media dimensione siano caratterizzate da strutture proprietarie e da assetti di governo societario che non agevolano gli interventi di rafforzamento » necessari a far fronte a eventuali fasi di crisi, segnalando l'importanza di « continuare a sollecitare queste banche a porre in essere le misure, non solo organizzative, necessarie per agevolare la capacità di reperire risorse sul mercato e divenire più attraenti agli occhi degli investitori ».

In tale contesto normativo la lettera b), numero 1), del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge modifica il citato articolo 29 del TUB, relativo alla disciplina concernente la trasformazione delle banche popolari in società per azioni.

In particolare, i nuovi commi 2-*bis* e 2-*ter*, introdotti nel predetto articolo 29 dalla lettera b), prevedono che la banca popolare debba trasformarsi in società per azioni qualora l'attivo della banca superi gli 8 miliardi di euro, oppure se tale limite sia superato dal gruppo bancario di cui la popolare è capogruppo.

In tale caso l'organo di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea ai fini della trasformazione, qualora l'attivo non sia ricondotto al di sotto della predetta soglia entro un anno.

In caso di mancata trasformazione in SpA (o di liquidazione della banca) entro il richiamato termine di un anno, la Banca d'Italia può assumere una serie di determinazioni, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento del limite di 8 miliardi:

vietare alla banca di intraprendere nuove operazioni (potere attribuito alla Banca d'Italia dall'articolo 78 del TUB);

assumere provvedimenti di amministrazione straordinaria della banca previsti dal Titolo IV, capo I, sezione I del TUB (articoli da 70 a 77);

proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e proporre al Ministero dell'eco-



nomia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa della banca stessa.

Il nuovo comma 2-*quater* del medesimo articolo 29 del TUB demanda alla Banca d'Italia l'emanazione delle disposizioni di attuazione, dalla cui entrata in vigore decorre il regime transitorio di 18 mesi previsto dal comma 2.

Come già accennato in precedenza, segnala come le norme appena descritte realizzino una riforma attesa da oltre venti anni, sollecitata, oltre che dai già citati interventi della Banca d'Italia e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche dal Fondo monetario internazionale e dall'OCSE.

Tali modifiche riguardano dieci banche popolari, di cui sette quotate, le quali risultano già solide, ma che potranno ulteriormente rafforzarsi grazie alla trasformazione della loro veste giuridica, che consentirà loro di divenire ancora più forti, anche attraverso forme di aggregazioni e fusioni, contribuendo a incrementare il grado di stabilità complessiva dell'intero sistema creditizio nazionale.

In tale contesto desidera quindi sottolineare come l'intervento normativo recato dall'articolo 1 non sia motivato da una condizione di debolezza delle banche popolari interessate, ma sia invece fondato sull'esigenza di valorizzare ulteriormente uno dei punti di forza del sistema bancario italiano. Ai sensi delle citate previsioni le banche popolari cui esse si applicheranno supereranno quel carattere di mutualità che non appare più attinente alla loro attuale realtà, perdendo in particolare taluni peculiari istituti, quali il voto capitolario, il gradimento dei soci, che costituisce un elemento quanto mai lontano dai principi liberali, nonché i limiti al possesso azionario. A tale ultimo proposito ritiene peraltro che occorra al riguardo compiere una valutazione approfondita, verificando l'opportunità di consentire alle banche popolari coinvolte di mantenere tale previsione, che anche gli statuti di talune banche organizzate in forma di società per azioni contemplano.

Illustra quindi il numero 2) della lettera b), il quale abroga invece il comma 3

dell'articolo 29 del TUB, secondo cui la nomina degli organi di amministrazione e controllo della banca spetta solo ai competenti organi sociali. Viene consentita quindi alle banche popolari la possibilità di riservare specifici diritti patrimoniali e amministrativi ai soci in possesso di strumenti finanziari, con particolare riferimento all'esercizio di un numero di voti in assemblea maggiore rispetto a quello previsto per gli altri soci, fino ad un massimo di un terzo dei voti esercitabili in assemblea, e al diritto di nominare fino ad un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo.

La lettera c) del comma 1 sostituisce inoltre integralmente l'articolo 31 del TUB, relativo alla procedura per la trasformazione in SpA di banche popolari o per le fusioni cui prendano parte banche popolari da cui risultino società per azioni. In tale ambito si elimina la previsione del previgente comma 1, secondo cui le predette trasformazioni o fusioni sono autorizzate dalla Banca d'Italia in tre soli casi: nell'interesse dei creditori, per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione. Il nuovo comma 1 dell'articolo 31 si limita invece a disciplinare i *quorum* delle predette operazioni di trasformazione o fusione, prevedendo che:

a) in prima di prima convocazione sia necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purché all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci;

b) in seconda convocazione sia necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Segnala come venga dunque meno, rispetto al previgente comma 2 dell'articolo 31, la norma secondo cui i *quorum* deliberativi in questa materia sono quelli previsti dagli statuti delle singole banche popolari per le modifiche statutarie e come la disposizione miri a introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per vicende societarie straordinarie. Il nuovo

comma 2 dell'articolo 31 prevede che, in caso di recesso del socio a seguito dell'operazione di trasformazione o fusione, si applica il comma 2-ter dell'articolo 28 del TUB, introdotto dalla lettera a) del comma 1 in esame. La predetta lettera a) del comma 1 ha infatti inserito nell'articolo 28 un nuovo comma 2-ter, in base al quale la Banca d'Italia può prevedere che il rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, anche in caso di trasformazione della banca, ovvero nel caso di morte o esclusione del socio stesso dalla compagine sociale, possa essere limitato, anche in deroga a previsioni di legge, qualora tale limitazione sia necessaria per assicurare che le azioni siano computate nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca, ai fini del rispetto dei coefficienti di solidità patrimoniali imposti dalla normativa europea in materia. In particolare la norma specifica il potere della Banca d'Italia a limitare il rimborso agli altri strumenti di capitale (diversi dalle azioni).

Tale previsione si inserisce nel quadro delle misure che hanno introdotto il principio del cosiddetto *bail in*, in base al quale, in caso di crisi della banca, la stabilità della stessa debba essere in primo luogo salvaguardata ricorrendo alle risorse patrimoniali della banca stessa, nonché a carico dei suoi soci.

Segnala inoltre come la norma riproduca il contenuto di una disposizione inserita nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE, cosiddetta CRD IV, consultabile nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Si ricorda che i principi e criteri direttivi per il recepimento della predetta direttiva CRD IV sono contenuti nell'articolo 3 della legge n. 154 del 2014 (Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre) e che il relativo termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2013.

Il comma 3 dell'articolo 31 del TUB, come riformulato dalla lettera c) del comma 1, rinvia alle norme generali di cui agli articoli 56 e 57 del TUB in materia di autorizzazione della Banca d'Italia alle

modifiche statutarie, fusioni o scissioni riguardanti banche, che possono essere autorizzate quando non contrastino con i principi di sana e prudente gestione delle banche coinvolte.

Un'altra modifica significativa è quella realizzata dalla lettera d) del comma 1, la quale interviene sull'attuale assetto normativo delle banche popolari e delle banche cooperative, con modifiche che intendono sostanzialmente differenziare la disciplina applicabile all'uno e all'altro tipo di istituto. Per effetto delle disposizioni recate dal numero 1) della predetta lettera d) viene modificato anzitutto il comma 1 dell'articolo 150-bis del TUB, il quale enumerava le disposizioni del codice civile che non si applicano né alle banche popolari, né alle banche cooperative, al fine di espungere il riferimento presente alle banche popolari.

Sottolinea come, in tal modo, il legislatore delinei due diversi regimi indipendenti, l'uno (di cui al comma 1 dell'articolo 150-bis) che trova applicazione per le banche cooperative, e l'altro (di cui al comma 2 del medesimo articolo 150-bis) destinato ad applicarsi alle banche popolari.

Inoltre, per effetto delle modifiche al comma 2 del medesimo articolo 150-bis del TUB recate dal numero 2) della già citata lettera d), diventano applicabili alle banche popolari le seguenti norme del codice civile (viene dunque meno la non applicabilità a tale categoria di alcuni istituti civilistici):

l'articolo 2346, sesto comma, che contempla in sostanza la possibilità di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti;

l'articolo 2526, in materia di soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito, che demanda all'atto costitutivo la possibilità di emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni e di stabilirne i diritti patrimoniali o amministrativi e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro

trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili.

I predetti strumenti finanziari si distinguono in strumenti partecipativi, dotati di diritti amministrativi e/o patrimoniali, e, in ogni caso, rappresentativi di una partecipazione sociale, e strumenti meramente finanziari o di debito, che non attribuiscono la qualità di socio e, anche quando sono correlati da diritti amministrativi, non consentono il diritto di voto in assemblea. Fa presente come, ai possessori di strumenti finanziari, non possa, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è regolato dalla disciplina ordinaria delle società per azioni (articoli 2437 e seguenti).

La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 145 del 2013, tale norma va interpretata nel senso che il limite all'emissione di strumenti finanziari si riferisce esclusivamente ai titoli di debito;

L'articolo 2538, terzo comma, in materia di deroghe al voto capitaro, che consente all'atto costitutivo di attribuire ai soci cooperatori persone giuridiche più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri;

L'articolo 2541, che disciplina le assemblee speciali dei possessori degli strumenti finanziari privi del diritto di voto nell'assemblea generale;

L'articolo 2542, primo comma, che attribuisce la nomina degli amministratori all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo;

L'articolo 2543, terzo comma, che consente ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione di eleggere, se lo statuto lo prevede, fino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo;

L'articolo 2544, secondo comma, primo periodo e terzo comma, che in caso di sistema dualistico, limita a un terzo del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione il numero dei componenti che possono essere eletti dai possessori di strumenti finanziari e, in caso di sistema monistico, stabilisce che agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

Accanto alle norme inapplicabili secondo il precedente regime, è disposta la non applicazione alle banche popolari dell'articolo 2542, secondo comma, del codice civile. Di conseguenza, la maggioranza degli amministratori non dovrà più essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Illustra quindi il numero 3) della predetta lettera d) il quale, sostituendo il comma 2-*bis* dell'articolo 150-*bis* TUB, innalza da 10 a 20 il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, tale numero – la cui determinazione resta demandata agli statuti delle banche popolari – non può essere inferiore a 10. La disposizione costituisce una deroga espressa all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che per le cooperative disciplinate dalle norme sulla società per azioni fissa tale limite massimo a 10 deleghe.

Pertanto, in forza delle modifiche recate dalla lettera d), anche le banche popolari che non si trasformeranno in società per azioni potranno realizzare operazioni di ricapitalizzazione, attraverso l'apporto di soci finanziari che vedranno riconosciuto il loro apporto anche in termini di *governance*. In tale contesto evidenzia come le banche di credito coope-

rativo non subiranno invece modifiche al loro quadro normativo: a tale proposito ritiene opportuno valutare se utilizzare lo strumento rappresentato dal decreto-legge anche in favore di tale settore del mondo bancario, in particolare per quanto riguarda i profili relativi alla soluzione di eventuali crisi.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge reca altresì una disciplina transitoria in base alla quale, in prima applicazione, l'adeguamento alle nuove previsioni dell'articolo 29 del TUB in materia di trasformazione in società per azioni deve avvenire, per le banche popolari già autorizzate a operare, entro 18 mesi dall'emanazione delle disposizioni attuative da parte della Banca d'Italia.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento. Più in dettaglio, il comma 1 dell'articolo 2 dispone che gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.

Il comma 2 prevede esplicitamente che, in caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Il comma 3, per il caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, esonera il consumatore da ulteriori oneri e spese per la portabilità. Sottolinea quindi come, in sostanza, in tale ipotesi al consumatore verranno addebitati i soli costi relativi al trasferimento del conto di pagamento. A tale proposito ritiene opportuno valutare se tali previsioni in materia di portabilità dei servizi diversi

dai conti di pagamento, quali ad esempio i conti titoli, debbano essere inseriti nel medesimo ambito normativo relativo alla portabilità dei conti di pagamento.

Il comma 4 aggiunge un comma 1-*bis* all'articolo 116 del TUB in materia di trasparenza, ai sensi del quale le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.

In proposito rileva come le previsioni dell'articolo recepiscano quanto richiesto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato – nelle proposte di riforma concorrenziale al Parlamento e al Governo, ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza per l'anno 2014, pubblicata nel luglio 2014. L'Antitrust, per quanto riguarda l'adozione di strumenti che favoriscano la spinta competitiva innescata dai consumatori di servizi bancari, ha sottolineato che essi devono mirare ad aumentare il tasso di mobilità della clientela, che risulta ancora oggi di modesto rilievo. A parere dell'Autorità sussistono, infatti, problemi di trasparenza e completezza informativa, permangono vincoli non necessari tra servizi bancari e si registrano tempistiche ancora troppo lunghe in caso di trasferimento di alcuni servizi. Relativamente al grado di trasparenza delle informazioni a favore dei clienti bancari, l'Antitrust ha osservato come, nonostante l'introduzione di indicatori sintetici di costo, la scarsa mobilità registrata e la grande dispersione dei prezzi segnalino il permanere di ostacoli informativi per i consumatori e difficoltà alla mobilità: in tale ambito l'Autorità reputa necessario fornire ai consumatori adeguati strumenti di comparazione tra il costo del proprio conto e quelli offerti dalle altre banche mediante lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro). A tal fine l'Antitrust ritiene necessario integrare le norme contenute nel titolo VI, capo 1, del TUB in materia di trasparenza dei rapporti con-

trattuali delle condizioni con i clienti, rendendo obbligatorio il termine entro cui il processo di trasferimento di un conto corrente deve essere terminato. Tale termine non dovrebbe superare i 15 giorni lavorativi, come previsto dalla proposta di direttiva comunitaria sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (COM(2013)266) (adesso direttiva 2014/92/UE). A ciò andrebbe associata una disposizione che obblighi la banca, laddove il trasferimento non venisse concluso entro tale termine per responsabilità della stessa banca, a risarcire il cliente in una misura proporzionata al ritardo e alla disponibilità sul conto corrente. Il trasferimento del conto corrente deve, a giudizio dell'Autorità, garantire altresì il trasferimento dei servizi e strumenti di incasso/pagamento ad esso associati, senza oneri a carico del correntista. Sempre secondo l'Antitrust devono altresì essere introdotti strumenti che favoriscano lo sviluppo di motori di ricerca indipendenti dalle banche (e in concorrenza tra loro) che consentano un più agevole confronto tra i servizi bancari da parte dei consumatori.

Rileva quindi come, nell'ambito dell'articolo 5, attengano ai profili di competenza della Commissione Finanze i commi 1 e 4.

Il comma 1 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetta *patent box*), introdotta dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). In dettaglio, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 39 della legge di stabilità 2015, estendendo a tutti i marchi d'impresa (e non più, quindi, solo a quelli funzionalmente equivalenti ai brevetti), nonché ai disegni e modelli, l'ambito

di applicazione del richiamato regime agevolativo del *patent box*; inoltre, le operazioni con società dello stesso gruppo vengono ammesse all'agevolazione, anche in assenza della procedura di *ruling* con l'amministrazione finanziaria prevista dal medesimo comma 39.

Ricorda che l'originaria formulazione del comma 39 prevedeva infatti che l'agevolazione è ammessa solo a condizione che il contributo economico di tali beni alla produzione del reddito complessivo è determinato sulla base di un apposito accordo con l'amministrazione finanziaria. In tali ipotesi la procedura di *ruling* ha ad oggetto la determinazione in via preventiva ed in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dell'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e dei criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi. Analogo accordo è previsto nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

La lettera b), modificando il comma 41 della predetta legge di stabilità, estende l'ambito applicativo del regime agevolato alle attività svolte con società che non sono parte dello stesso gruppo, ferma restando la condizione che si tratti di attività di ricerca e sviluppo. Attualmente il comma 41 prevede che l'opzione per il regime di tassazione agevolata è consentita a condizione che i soggetti svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con Università o enti di ricerca ed organismi equiparati, finalizzati alla produzione di beni immateriali oggetto del beneficio fiscale in argomento.

In sostanza, l'estensione dell'ambito di applicazione della normativa in materia recata dalle lettere a) e b) consente di eliminare taluni limiti nell'applicazione della disciplina stessa, in particolare per quanto riguarda le attività di ricerca e sviluppo e l'acquisizione di marchi d'impresa, disegni e modelli.



La lettera c) del comma 1, modificando il comma 42 della legge di stabilità, chiarisce che nel calcolo della quota di reddito agevolabile si deve tenere conto dei soli costi rilevanti ai fini fiscali. Ai sensi del citato comma 42, infatti, la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi sostenuti per produrre il bene.

La lettera d) inserisce in tale ambito un nuovo comma 42-*bis*, al fine di ridefinire il rapporto fra i costi per l'attività di ricerca e sviluppo e i costi complessivi. In particolare, i costi di attività di ricerca e sviluppo sono aumentati di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, fino al trenta per cento di tale ammontare.

La lettera e) modifica conseguentemente il comma 44 della legge di stabilità 2015, che demanda a un decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'adozione delle disposizioni attuative del regime agevolativo, al fine di espungere il riferimento alla individuazione delle tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione delle norme in commento.

Il comma 4 dell'articolo 5 reca la copertura finanziaria per le attività di raccolta e commercializzazione dei brevetti previste dal comma 1, valutata in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

In merito alla formulazione dell'articolo segnala come la rubrica faccia riferimento a un credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi, che non costituisce tuttavia oggetto dell'articolo stesso.

L'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per

cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella *white list* (di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti.

Con riguardo a tale disposizione, segnala che, mediante la soppressione del riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio «che non fanno ricorso alla leva finanziaria», possono accedere all'agevolazione anche enti che fanno ricorso alla leva finanziaria (ad esempio fondi speculativi), ancorché privi di soggettività tributaria e purché costituiti nei Paesi *white list*. Rispetto alla normativa previgente, la disposizione allarga l'ambito soggettivo di operatività dell'agevolazione anche a enti non residenti in Paesi UE o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, consentendo in tal modo di migliorare la competitività dell'Italia, sul piano dell'attrattività degli investimenti esteri, rispetto agli altri Paesi avanzati.

In merito rammenta che l'articolo 26, comma 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 600 del 1973, introdotto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014, ha esentato dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. Successivamente l'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 133 del 2014, ha esteso il predetto



regime di esenzione anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri (i corrispondenti europei dell'italiana Cassa Depositi e Prestiti).

Luigi TARANTO (PD), *relatore per la X Commissione*, illustra il contenuto del decreto-legge, per le parti che attengono prioritariamente alla competenza della Commissione Attività produttive, ovvero gli articoli 3, 4, 5, 7 e 8.

L'articolo 3 attribuisce alla SACE Spa la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali. La finalità esplicita della norma è duplice: rafforzare l'attività di SACE a supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e aumentare la competitività della stessa SACE rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali.

Alla SACE è rimessa la scelta delle modalità operative per l'esercizio del credito, in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata (*export import bank*). Segnala che il modello dell'*export import bank*, con società a capitale pubblico che offrono servizi assicurativi e creditizi alle imprese interessate ad operare con l'estero, è presente negli Stati Uniti (Exim) in Canada (Edc), in Cina (China Exim Bank), India (Exim India), Giappone (Jbic) e Corea del sud (Kexim).

L'articolo 4, al fine di stimolare l'innovazione tecnologica in una più ampia platea di imprese del tessuto produttivo nazionale, introduce la definizione di piccole e medie imprese innovative, che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *start-up* innovative. L'articolo interviene inoltre sull'ambito di applicazione della normativa sulle *start-up* innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti. In particolare, il comma 1 introduce la definizione di PMI innovative inserendola nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (comma 5-*undecies*, articolo 1, decreto

legislativo n. 58 del 1998 – TUF). Si ricorda che per la definizione di PMI il comma 1 del testo in esame rinvia a quella contenuta nella raccomandazione 2003/361/CE, ossia le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Il medesimo comma 1 individua i requisiti necessari per la qualifica di PMI innovativa.

Per quanto riguarda le caratteristiche generali, possono essere qualificate innovative le PMI: residenti in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia; che abbiano l'ultimo bilancio certificato e l'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili; non siano in possesso di azioni quotate; non siano iscritte al registro speciale previsto per le *start-up* innovative e l'incubatore certificato.

Con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo dell'impresa, è inoltre necessaria la presenza di almeno due dei seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo; personale qualificato; titolarità di privative industriali. Nello specifico i requisiti richiesti sono i seguenti:

1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa, escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Sono da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative alla sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale, ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;

3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi a programmi per elaboratore (*software*), purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Il comma 2 prevede l'istituzione di una apposita sezione speciale all'interno del registro delle imprese a cui le PMI innovative devono esser iscritte per poter accedere alle agevolazioni (di cui al comma 9 dell'articolo in esame). La sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera. I commi 3 a 4 disciplinano la procedura dell'iscrizione nel registro delle imprese con particolare riguardo alle informazioni che devono essere contenute nella domanda nonché alla frequenza per l'aggiornamento delle informazioni (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno). Il comma 5 specifica gli obblighi per le PMI, di trasparenza e accessibilità alle suddette informazioni.

I commi 6 e 7 riguardano il mantenimento o la perdita dei requisiti delle PMI innovative:

entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti e depositare tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese (comma 6);

entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, le PMI innovative sono cancellate d'ufficio dalla sezione speciale del registro delle imprese, mentre permane l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ai sensi del comma 7 il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti è equiparato alla perdita dei requisiti stessi. È inoltre esplicitamente richiamata l'applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 247 del 2004, relativo alla procedura di cancellazione dal registro delle imprese della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice.

Il comma 8 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria con riguardo alle attività aggiuntive che le disposizioni concernenti le PMI innovative comportano per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le quali vi provvedono nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 9 estende alle PMI innovative diverse disposizioni di favore attualmente previste dal decreto-legge n. 179 del 2012 per le *start-up* innovative. In seguito all'applicazione delle disposizioni sulle *start-up* richiamate nel testo del comma in esame, le PMI innovative possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

deroghe al diritto societario, consistenti nella semplificazione di alcune procedure in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o

di diritti amministrativi, nonché l'esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria (articolo 26 del predetto decreto-legge n. 179);

agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con le PMI innovative. In primo luogo, è previsto un regime vantaggioso per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori di tali imprese. Per tali soggetti, non concorre a formare l'imponibile a fini fiscali e contributivi quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Con riguardo al regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l'apporto di opere e servizi in favore delle PMI innovative, fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali – non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle suddette PMI detti strumenti non concorrono a formare l'imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali (articolo 27 del citato decreto-legge n. 179 del 2012);

accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo centrale di garanzia secondo le modalità del DM 26 aprile 2013 e sostegno specifico nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE. Il sostegno include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle imprese innovative con investitori potenziali (articolo 30, commi 6, 7 e 8 del decreto-legge n. 179);

campagne di sensibilizzazione, pubblicità e monitoraggio delle misure tramite il « sistema permanente di monitoraggio e valutazione », istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (articolo 32 del decreto-legge n. 179);

incentivi fiscali (attualmente previsti per le *start-up* innovative per il quadriennio 2013-2016) in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale delle PMI innovative. Le persone fisiche potranno detrarre dall'IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in *start-up* innovative. Per i soggetti IRES è invece prevista la possibilità di dedurre dall'imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese *start-up* innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione (articolo 29 del decreto-legge n. 179, in attuazione del quale è stato emanato il DM 30 gennaio 2014). Queste disposizioni si applicano solo alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Il comma 10 estende alle PMI innovative anche le norme in materia di raccolta di capitale di rischio introdotte per le *start-up* innovative dall'articolo 30 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, consentendo che essa avvenga mediante portali *online* (cosiddetto crowdfunding). A tal fine le lettere *a)* e *b)* del comma 10 integrano il Testo unico della finanza – TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998), al fine di estendere alle PMI innovative la disciplina della gestione di portali per la raccolta di capitali per *start-up* innovative e dell'offerta al pubblico, rispettivamente disciplinate dal capo III-*quater* del titolo III, Parte II, del TUF (in particolare, dall'articolo 50-*quinquies*) e dall'articolo 100-ter del TUF. Più in dettaglio, anche per tale tipologia societaria la raccolta di capitale potrà avvenire mediante portali *online* (cosiddetto crowdfunding, ai sensi dell'articolo 50-*quinquies* del TUF); valgono anche per le PMI innovative le regole concernenti i soggetti autorizzati all'esercizio di tali attività, i relativi requisiti, il funzionamento e le modalità operative. La

CONSOB è organo deputato alla vigilanza e all'emanazione delle norme attuative. Con le modifiche apportate all'articolo 100-ter del TUF, si consente di formulare offerte al pubblico, esclusivamente attraverso portali, per la raccolta di capitali per la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* e delle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in *start-up* innovative e in PMI innovative. In precedenza, tale modalità di raccolta con offerta al pubblico era riservata alla sola sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle *start-up* innovative; con la modifica descritta l'offerta può riguardare sia gli strumenti finanziari emessi dalle imprese innovative, sia quelli emessi da soggetti (OICR e altre società di capitali) che investono in PMI innovative e *start-up* innovative. Ricorda in proposito che, con la deliberazione del 26 giugno 2013, n. 18592, la CONSOB ha adottato il regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di *start-up* innovative tramite portali *on-line*.

Il comma 11 interviene sull'ambito di applicazione della normativa sulle *start-up* innovative (di cui al richiamato articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012), con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti. In particolare, la lettera a) del comma 11 espunge dal comma 2 del citato articolo 25 il riferimento alla forma giuridica di società di diritto italiano o di Societas Europea, residente in Italia ai fini delle imposte sui redditi (articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), che individua gli enti assoggettati a IRES – imposta sui redditi delle società). La lettera b) del comma 11, il quale integra l'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto-legge n. 179 del 2012, precisa invece che, per usufruire del regime delle *start-up* innovative, una società deve essere, in alternativa, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del TUIR; residente in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in tal

caso purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia. Di conseguenza, potranno usufruire del regime agevolato anche le società residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, a condizione di avere una sede produttiva o una filiale in Italia.

L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetta *patent box*), introdotta dai commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). Con particolare riguardo agli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive, i commi 2 e 3 affidano alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici.

Più in dettaglio, il comma 2, amplia i compiti della Fondazione, attribuendo alla stessa le funzioni relative:

alla sistematizzazione a scopi informativi e di vendita dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, delle competenze scientifico-tecnologiche e delle infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;

all'istituzione di un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;

alla creazione di un tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e



per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse.

Ai sensi del comma 3, gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni riguardanti i risultati delle ricerche svolte. Per parte sua, la Fondazione è tenuta a distribuire i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, agli enti pubblici che le abbiano conferito mandato per la vendita o la cessione. Le università possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità previste per gli enti pubblici di ricerca. Inoltre, al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione può stipulare accordi, convenzioni e contratti con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa.

L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una Società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. Osserva in proposito come non sia ulteriormente specificato l'ambito di applicazione della disposizione e, in particolare, non è posto alcun limite dimensionale, minimo o massimo, con riferimento ad esempio al numero degli addetti, per le imprese che possono beneficiare del sostegno dell'istituenda società. La Società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese sostituisce il Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese, istituito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto decreto-legge «Sblocca Italia») con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane, a patto che fossero in «equilibrio economico positivo» e che ne-

cessitassero di adeguata patrimonializzazione. Si tratta pertanto di uno strumento caratterizzato da natura e finalità diverse rispetto al Fondo, che era tenuto ad investire in aziende non solo prospetticamente, ma anche correntemente in utile.

Il comma 2 specifica le modalità di intervento della Società, che può investire capitale raccolto in proprio; compiere operazioni di finanziamento; acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.

Ai sensi del comma 3 possono sottoscrivere il capitale della Società i soli investitori istituzionali e professionali. È prevista anche l'eventuale emissione di azioni di categorie diverse e l'utilizzo di strumenti finanziari. Si stabilisce inoltre che, sempre al fine di facilitare la raccolta delle risorse finanziarie necessarie, alcuni investitori possano avvalersi anche della garanzia dello Stato sino all'esaurimento delle risorse disponibili, ossia nel limite di 300 milioni di euro. Per gli azionisti che invece decidano di non avvalersi della garanzia dello Stato vengono riconosciuti particolari diritti da definire attraverso la successiva redazione dello statuto della Società.

Il comma 4 si occupa invece degli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato per apportare capitale nella Società. Si prevede che tale categoria riconosca allo Stato un corrispettivo per la garanzia prestata, in conformità con la normativa dell'Unione Europea, che può incidere anche sulla quota degli utili distribuiti dalla Società. Al riguardo il comma 6 prevede che la Società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti, in modo da garantire un rendimento a coloro che decidono di apportare il capitale di rischio necessario alla costituzione della Società di servizio, il cui obiettivo è ricompreso nella cessione delle partecipate o nel trasferimento dei beni e

dei rapporti oggetto di investimento entro un termine che dovrà essere stabilito dal suo statuto.

Ai sensi del comma 5, i soggetti che concorrono alla gestione della Società devono operare in situazione di neutralità e imparzialità indipendenza e terzietà rispetto agli investitori. Il comma 6 specifica che l'obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento. L'individuazione del termine massimo entro cui effettuare la cessione o il trasferimento delle partecipate è rimessa allo statuto. È invece specificato l'obbligo per la società di distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.

Il comma 7 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico – subordinatamente all'autorizzazione dell'Unione europea ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato – l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia.

Il comma 8 dispone che la concessione della garanzia debba comunque avvenire nel limite di 300 milioni di euro. La copertura delle garanzie prestate dallo Stato avviene attraverso il prelievo di risorse equivalenti dalle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014, ed il contestuale loro versamento ad apposita contabilità speciale di nuova istituzione da effettuare entro l'anno 2015.

L'articolo 8 modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo (cosiddetta «nuova legge Sabatini»). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito *plafond* costituito presso Cassa

depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di *leasing* potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma. Il comma 1 estende infatti la possibilità di usufruire dei contributi statali – che coprono parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari, in relazione agli investimenti realizzati – anche alle piccole e medie imprese che abbiano ottenuto finanziamenti erogati dalle banche e intermediari finanziari che ricorrano a provvista autonoma e non alla provvista presso Cassa depositi e prestiti. Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei requisiti, delle condizioni di accesso e delle modalità di erogazione dei contributi statali, con riguardo all'estensione di essi anche alle imprese che abbiano ottenuto finanziamenti dalle banche, svincolati dal *plafond* presso Cassa depositi e prestiti.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, informa che, a partire dalla seduta di domani, si procederà al ciclo di audizioni previsto ai fini dell'istruttoria sul provvedimento. Avverte quindi che le Presidenze delle Commissioni riunite si riservano di integrare il quadro delle audizioni già programmate, alla luce delle richieste pervenute, nonché di definire compiutamente la tempistica delle audizioni stesse, le quali si svilupperanno anche nel corso della prossima settimana.

Daniele PESCO (M5S) sottolinea innanzitutto come il decreto-legge in esame appaia privo dei prescritti caratteri di necessità e urgenza e risulti pertanto in contrasto con le previsioni in materia di decretazione d'urgenza recate dall'articolo 77 della Costituzione.

Sul piano del merito evidenzia come l'articolo 1, in materia di regime giuridico



delle banche popolari, che costituisce la disposizione di gran lunga più importante del decreto-legge, abbia suscitato numerosissime critiche da parte di quasi tutti gli ambiti del settore finanziario. Ciò conferma, a suo giudizio, l'inopportunità di intervenire attraverso un decreto-legge su una materia che invece dovrebbe essere più propriamente affrontata attraverso un disegno di legge ordinario.

Più in dettaglio, ritiene che l'articolo 1 non rispetti i requisiti di ragionevolezza, soprattutto tenendo presente che le banche popolari costituiscono il settore del mondo creditizio che ha assicurato la maggiore erogazione di credito all'economia in questa fase di crisi, laddove invece le altre banche, più interessate a compiere operazioni finanziarie speculative, hanno ridotto il credito al settore produttivo. In tale contesto le previsioni del medesimo articolo 1, che consentiranno alle banche ordinarie e agli altri investitori di intervenire nel capitale delle banche popolari, risultano pertanto inopportune e paradossali.

Un ulteriore aspetto da chiarire riguarda i motivi per i quali il Governo ha ritenuto di emanare il decreto-legge nel periodo intercorrente tra le dimissioni del Presidente della Repubblica Napolitano e le elezioni presidenziali, senza sentire il bisogno di attendere, più correttamente, la nomina del nuovo Presidente della Repubblica, per sottoporgli il provvedimento d'urgenza.

Evidenzia quindi, ancora con riferimento alle previsioni dell'articolo 1, l'esistenza di un palese conflitto di interesse in capo ad alcuni esponenti del Governo, segnatamente al Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, rilevato del resto da molte voci dei mercati finanziari. Ulteriori gravi dubbi suscitano le operazioni di rastrellamento di azioni di banche popolari operate, nell'imminenza dell'adozione del decreto-legge, da taluni esponenti notoriamente vicini al PD, che hanno indotto la CONSOB ad indagare in materia.

Ritiene quindi, nel complesso, che gli interessi coinvolti dalle previsioni dell'articolo 1 risultino particolarmente rilevanti e debbano pertanto essere attentamente valutate. In tale contesto auspica che la maggioranza si dimostri disponibile a modificare le proprie posizioni in merito, nonché a riflettere maggiormente sulle scelte da compiere in tale settore, nell'interesse del Paese e dei cittadini.

Rocco PALESE (FI-PdL), nel giudicare senz'altro rilevante e complessa la riforma della disciplina delle banche popolari prevista all'articolo 1 del decreto-legge, sottolinea innanzitutto come lo strumento del decreto-legge non sia adatto ad affrontare tali importanti modifiche. Ritiene inoltre singolare che il decreto-legge in esame sia stato sottoscritto dal Presidente del Senato Grasso durante il suo periodo di supplenza della Presidenza della Repubblica, soprattutto in considerazione del fatto che, secondo notizie in suo possesso, il Presidente Napolitano non aveva inteso firmare il provvedimento nella fase finale del suo incarico.

Rileva altresì come, nel tempo intercorso tra gli annunci relativi al contenuto del provvedimento e la sua effettiva adozione da parte del Governo, sembrino essersi verificati eventi che possono far ipotizzare operazioni di *insider trading* sui titoli delle banche popolari, auspicando che tali dubbi possano essere chiariti nel corso della prevista audizione del Presidente della CONSOB.

Entrando nel merito delle disposizioni del decreto-legge, ritiene vi siano diversi aspetti da chiarire, quali a esempio l'effettiva decorrenza del termine di 18 mesi, previsto al comma 2 dell'articolo 1, entro il quale le banche popolari devono adeguarsi alla nuova disciplina relativa alla trasformazione obbligatoria in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi, ritenendo in proposito che tale termine debba essere più ampio, se riferito a banche popolari che hanno realizzato operazioni di fusione nel 2014. In tale contesto dichiara inoltre di non condividere le ragioni per le quali il

Governo ha individuato, come requisito soggettivo ai fini dell'applicazione della nuova disciplina, le dimensioni dell'attivo delle banche popolari, chiedendo come mai non si sia scelto piuttosto di far riferimento ai requisiti di capitale, come previsto dalla disciplina di Basilea 3.

Sebastiano BARBANTI (Misto-AL) sottolinea innanzitutto come il decreto-legge presenti evidenti profili d'incostituzionalità, ponendosi in violazione degli articoli 2, 3 e 77 della Costituzione.

Rileva, inoltre, la pericolosità della riforma del sistema delle banche popolari prospettata dall'articolo 1, con il quale il Governo mira a imporre per legge una trasformazione in società per azioni della veste giuridica delle banche popolari con attivi superiori a 8 miliardi di euro, rischiando di compromettere uno degli elementi più positivi del settore bancario, il quale si qualifica per un positivo grado di « biodiversità » che si attaglia perfettamente alle caratteristiche peculiari del sistema produttivo italiano, connotato storicamente dalla presenza prevalente di imprese di dimensioni piccole e piccolissime. A tale proposito sottolinea come le banche popolari abbiano svolto un ruolo importante appunto a sostegno delle PMI e delle famiglie, in un periodo che ha visto l'aggravarsi del fenomeno della contrazione del credito concesso dalle banche all'economia reale.

Al contrario, le misure previste dall'articolo 1 rischiano di risultare controproducenti rispetto alla funzione di finanziamento dell'economia reale che deve essere svolta dalle banche, oltre a costituire un potenziale ostacolo rispetto alla crescita dimensionale e alla stabilità delle stesse banche popolari, le quali potrebbero essere indotte a non superare la soglia degli 8 miliardi di attivo proprio per non incorrere nell'obbligo di doversi trasformare in società per azioni. Considera pertanto necessario intervenire in modo diverso sulla questione, perseguendo innanzitutto una riforma della *governance* interna delle banche stesse.

In tale contesto ricorda inoltre di aver già segnalato, attraverso la sua interrogazione a risposta immediata in Commissione

5-04601, svolta presso la Commissione Finanze il 28 gennaio scorso, come le previsioni del medesimo articolo 1 determinino rischi di *insider trading* o di abuso di informazioni rilevanti, posto che, a seguito delle indiscrezioni lasciate trapelare dal Governo nei giorni precedenti l'approvazione del decreto-legge, e diffuse dagli organi di stampa, i titoli delle banche popolari quotate hanno registrato rialzi molto consistenti, con gravi ripercussioni sul regolare funzionamento dei mercati finanziari, rispetto ai quali sottolinea l'esigenza di disporre il divieto di vendita allo scoperto dei titoli medesimi.

Ritiene quindi che occorra valutare con attenzione le proposte di riforma del settore delle banche popolari che sono state elaborate da Assopopolari e che l'articolo 1 del provvedimento debba essere abrogato, dovendosi più opportunamente procedere in materia attraverso un provvedimento legislativo ordinario.

Stefano ALLASIA (LNA) manifesta un orientamento decisamente contrario al provvedimento nel suo complesso, come del resto evidenziato nella pregiudiziale di costituzionalità presentata dal proprio gruppo.

Pur condividendo alcune disposizioni contenute nel decreto-legge in esame, esprime disaccordo sulla filosofia sottesa all'operazione realizzata dal Governo soprattutto con la modifica della disciplina delle banche popolari, ritenendo che con tale intervento si sia deciso di sottrarre ai piccoli azionisti di queste banche il diritto di decidere del proprio futuro.

Condivide quindi molte considerazioni critiche svolte dai deputati degli altri gruppi fin qui intervenuti sull'eccessivo ricorso alla decretazione d'urgenza, anche in ipotesi nelle quali non sussistono i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, ed esprime notevoli preoccupazioni sulla possibilità, offerta ad investitori stranieri, di entrare nel sistema finanziario nazionale.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato « Green New Deal italiano » contro la recessione e la disoccupazione. C. 1965 Airaudò  
(Esame e rinvio) ..... 35

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente della XI Commissione Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato « Green New Deal italiano » contro la recessione e la disoccupazione. C. 1965 Airaudò.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giorgio AIRAUDO (SEL), *relatore per la XI Commissione*, richiamando quanto evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, fa notare preliminarmente che la proposta, muovendo dal presupposto che sia l'occupazione a generare sviluppo e non il contrario, prevede la creazione diretta di posti di lavoro da parte dello Stato, mirando a contrastare in maniera strutturale la disoccupazione, a

fronte dei suoi elevati costi sociali ed economici, che, secondo quanto si evidenzia nella medesima relazione illustrativa, incidono direttamente sul PIL in misura molto maggiore del costo degli interventi per il sostegno del reddito dei disoccupati. La proposta di legge, inoltre, persegue l'obiettivo di contribuire a trasformare il modello produttivo predominante, orientando i flussi di manodopera verso settori ad alta intensità di lavoro e di immediata utilità sociale, nonché verso attività che le macchine, per motivi tecnici o per ragioni di costo, difficilmente potranno sostituire. Passando a esaminare il contenuto specifico dell'articolo 1, rileva che l'articolo 1 prevede la realizzazione, ad opera dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato *Green New Deal* italiano, diretto ad un incremento dell'occupazione attraverso la creazione di un milione e mezzo di posti di lavoro. Il programma, che si sarebbe dovuto realizzare nel triennio 2014-2016, è finalizzato in particolare ad interventi urgenti nei settori della protezione del territorio, del diritto alla casa, della valorizzazione del patrimonio scolastico, storico,

artistico, architettonico e archeologico, nonché del diritto a un ambiente sano. Fa notare che l'articolo 2 dispone che il *Green New Deal* sia realizzato da tutte le amministrazioni dello Stato e dagli enti locali per operare interventi in diversi settori, tra cui, in particolare, la protezione del territorio, la bonifica e la riqualificazione ambientale, l'incremento dell'efficienza energetica, la messa in sicurezza e la valorizzazione di edifici scolastici, ospedali, asili nido pubblici, nonché il recupero e la ristrutturazione del patrimonio immobiliare pubblico. Rileva che gli articoli 3 e 4 disciplinano l'istituzione, la composizione e i compiti dell'Agenzia nazionale per il *Green New Deal*, che svolge funzioni di organizzazione, programmazione, attuazione, indirizzo, controllo e coordinamento della realizzazione del programma. Fa poi presente che l'articolo 5, che verrà illustrato dalla relatrice per la VIII Commissione, disciplina la procedura da seguire per l'approvazione dei progetti, il loro contenuto, nonché i criteri da seguire nella loro predisposizione, mentre l'articolo 6 dispone che per la realizzazione dei progetti l'assunzione del personale è effettuata dalle direzioni regionali o territoriali del lavoro tra soggetti iscritti ai centri per l'impiego con reddito annuale lordo inferiore o pari a 8.000 euro – a parità di condizioni, devono essere preferiti i lavoratori svantaggiati di cui all'articolo 2, numeri 18 e 19, del Regolamento CE n. 800/2008 –, nonché tra beneficiari di ammortizzatori sociali. Tale norma prevede che l'assunzione avviene con contratto a tempo determinato, al quale si applica il CCNL di riferimento, in modo da assicurare, anche con contratti successivi e per la realizzazione di più progetti, che l'impiego duri non meno di 12 e non più di 36 mesi, per la durata della realizzazione del progetto e per un monte ore massimo pari a 35 ore settimanali o 140 mensili. Ai soggetti assunti è fatto divieto di svolgere altre attività di lavoro subordinato o autonomo. Osserva che l'articolo 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione dei beni strumentali, delle attrezzature,

dei mezzi meccanici e delle apparecchiature inutilizzate o sottoutilizzate in dotazione alle Forze armate, di polizia o ad ogni altra amministrazione dello Stato, che sono messi a disposizione per la realizzazione dei progetti, nonché delle modalità per la loro cessione in comodato d'uso, disponendo che anche le regioni e gli altri enti locali siano tenuti ad adottare identico provvedimento sui beni di loro proprietà. Rileva che il successivo articolo 8 prevede che il personale assunto ai sensi del precedente articolo 6 – ad eccezione dei soggetti già in possesso dei requisiti necessari e di quanti hanno già frequentato corsi sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – sia obbligato a partecipare ad attività di formazione, alle quali provvedono i centri per l'impiego. Fa notare che l'articolo 9 dispone che, nella scelta dei progetti da finanziare, venga data priorità a quelli la cui elaborazione sia stata maggiormente partecipata dai cittadini e per i quali gli stessi possano esercitare un controllo sulle assunzioni e sulla realizzazione, anche grazie al monitoraggio al quale deve essere soggetta ogni fase del progetto e alla costituzione di un collegio arbitrale per la valutazione delle irregolarità segnalate. Nel rinviare, per quanto riguarda l'articolo 10 alla relazione della relatrice per la VIII Commissione, fa notare che l'articolo 11 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo nazionale per finanziare il programma in oggetto, con una dotazione pari a 16 miliardi 739 milioni di euro in tre anni. Nove milioni di euro per il triennio 2014-2016 sono destinati al funzionamento dell'Agenzia di cui all'articolo 3. Le risorse del Fondo potranno essere integrate da contributi a carico degli enti territoriali per i progetti ricadenti sui rispettivi territori. Osserva che l'articolo 12 definisce, al comma 1, la misura della partecipazione di regioni, province autonome ed enti locali al finanziamento dei progetti da essi stessi presentati, negli importi indicati nella tabella allegata alla proposta di legge, prevedendo che la società Cassa depositi e prestiti Spa istituisca un Fondo per lo sviluppo soste-

nibile e l'occupazione, alimentato da risorse proprie e tramite l'emissione di obbligazioni, finalizzato al finanziamento tramite prestiti a tassi agevolati dei progetti di cui al provvedimento in esame. Viene altresì autorizzata una dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) relativamente al ciclo di programmazione 2014-2020 nella misura complessiva di 54.810 milioni, destinando il complesso di tali risorse esclusivamente al finanziamento di interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, e per l'occupazione. Segnala che l'articolo 13 prevede l'esclusione dal computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno, per il triennio 2014-2016, delle spese in conto capitale riferite ai progetti del *Green New Deal* italiano presentati dagli enti territoriali, per un importo pari a 1.300 milioni di euro annui. Ai fini del riparto del beneficio, gli enti locali e le regioni sono tenuti a comunicare all'Agenzia nazionale per il *Green New Deal* italiano gli importi degli spazi finanziari di cui necessitano; sulla base delle richieste, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad individuare gli importi da escludere dal patto di stabilità. Evidenzia, quindi, che l'articolo 14 prevede lo stanziamento di finanziamenti ulteriori per il *Green New Deal* italiano attraverso l'incremento delle risorse a disposizione degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, per i servizi socio-educativi per la prima infanzia, per la messa in sicurezza di edifici scolastici pubblici, per il miglioramento dell'efficienza energetica. Fa presente che l'articolo 15 reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proposta in esame, indicati dal comma 1 pari a circa 9 miliardi per il 2014, a circa 10 miliardi per il 2015 e a circa 9,7 miliardi per il 2016, cui si provvede con le risorse derivanti dalle disposizioni introdotte dai commi 2 e successivi. In proposito, si prevedono, tra l'altro, la riduzione dei regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali, norme di contenimento delle spese delle pubbliche amministrazioni, nonché disposizioni di aumento delle ri-

tenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria (dal 20 al 23 per cento) e la modifica – in via transitoria nelle more dell'adozione di una normativa europea – della disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie (cosiddetta *Tobin tax*), nonché l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota della cosiddetta *Robin Hood Tax*. Segnala, peraltro, che l'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha già disposto l'aumento dal 20 al 26 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi di natura finanziaria. Sono previste, inoltre, la riduzione degli stanziamenti per il finanziamento della partecipazione italiana ai programmi aeronautici ad alto contenuto tecnologico, la soppressione delle autorizzazioni pluriennali di spesa relative al programma di sviluppo delle unità navali della classe FREMM, nonché la riduzione delle autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori della linea ferroviaria Torino-Lione.

Svolgendo talune considerazioni conclusive, ritiene che il provvedimento in esame rappresenti una occasione importante per avviare una discussione di merito circa l'elaborazione di un piano concreto di contrasto alla disoccupazione, che si fondi su un'idea di mobilitazione di risorse pubbliche da parte dello Stato – che assumerebbe il ruolo di datore di lavoro « di ultima istanza » – in vista della creazione di posti di lavoro stabili. Fa notare che l'impostazione concettuale del provvedimento fa riferimento ad idee diffuse nella società civile, in ambito europeo, nonché tra gli esperti del settore e i sociologi, tra i quali cita il professor Luciano Gallino. Auspica, pertanto, che su tale tematica si svolga un approfondito dibattito, partendo dall'analisi della profonda inadeguatezza delle politiche per il lavoro, basate per lo più sulla previsione di incentivi economici e finanziari – messe finora in campo dai Governi.

Mariastella BIANCHI (PD), *relatore per la VIII Commissione*, nel ringraziare il relatore Airaudò per la presentazione del provvedimento in esame, sottolinea come



esso individua una direttrice fondamentale di sviluppo economico del Paese, quale quella dello sviluppo sostenibile. Esprime tuttavia perplessità sullo strumento previsto per perseguire tale sviluppo, che individua nello Stato una sorta di datore di lavoro « di ultima istanza », ritenendo invece opportuna una riflessione maggiore sulla politica di incentivazione dei settori coinvolti in tale ambito.

Con riferimento alle disposizioni di stretta competenza dell'VIII Commissione (articoli 5 e 10), segnala che l'articolo 5 disciplina la procedura da seguire per l'approvazione dei progetti funzionali all'attuazione del *Green New Deal*, il contenuto dei progetti medesimi, nonché i criteri da seguire nella loro predisposizione. Tali progetti devono essere redatti secondo precise indicazioni tecniche, in modo da evidenziare i costi dell'impresa, il numero dei lavoratori che si intende impiegare, nonché le attrezzature e gli strumenti necessari. Essi sono valutati dalle strutture periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle disposizioni generali dettate dall'Agenzia nazionale, dovendosi dare priorità, a parità di costo, a quelli che prevedono una maggiore intensità di lavoro. I progetti, inoltre, prima della loro definitiva approvazione, sempre che non vengano rigettati per mancanza assoluta dei requisiti tecnici e di fattibilità, possono essere integrati sulla base delle indicazioni formulate dai soggetti valutatori e, una volta approvati, possono essere effettivamente finanziati. Possono infine essere previste, nell'ambito dei progetti stessi, forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali o interdipartimentali.

Fa presente, inoltre, che l'articolo 10 disciplina l'appaltabilità ad imprese private dei progetti, nonché le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, indicando, quale particolare condizione di esecuzione, l'assunzione con contratto a tempo determinato per la durata dell'appalto o a tempo indeterminato, di almeno il 50 per cento del personale necessario tra i soggetti di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, classificabili come lavoratori « svantag-

giati » o molto « svantaggiati » ai sensi del regolamento (CE) n. 800 del 2008. La riserva di manodopera nei bandi di appalto sarebbe pertanto conforme alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il comma 2 dell'articolo 10 prevede tuttavia che, nel caso in cui alcune delle categorie di personale di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, non rientrassero nella definizione di lavoratore « svantaggiato », il Governo italiano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, acquisisce la valutazione di compatibilità di tali appalti dalla Commissione europea. Il comma 4 dell'articolo 10 prevede, infine, che l'assunzione del predetto personale deve comportare un aumento netto dell'occupazione dell'impresa, che non deve aver proceduto a licenziamenti nei sei mesi precedenti la partecipazione all'appalto del progetto.

Enrico BORGHI (PD) ringrazia il deputato Airaud e il gruppo SEL per la presentazione della proposta di legge in esame, che consente di entrare nel merito di una serie di questioni che il suo gruppo ritiene di fondamentale importanza. Nell'evidenziare che alcune di tali questioni sono oggetto del « collegato ambientale » alla legge di stabilità 2014, attualmente all'esame del Senato, fa notare come altre potrebbero trovare collocazione all'interno del provvedimento « *Green Act* » preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Anche in tale prospettiva invita a valutare l'opportunità di un'audizione del professor Gallino.

Serena PELLEGRINO (SEL) ritiene che la proposta di legge in esame richiami uno dei principi ritenuti fondamentali del suo gruppo, considerato che la creazione di posti di lavoro non può prescindere dalla tutela e dalla valorizzazione delle risorse ambientali. Auspica, pertanto, una convergenza del Governo sul contenuto del provvedimento.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), pur dichiarando di condividere l'impostazione di fondo della proposta di legge, che



sembra muovere dal presupposto – da sempre condiviso dal gruppo M5S – della necessità di creare posti di lavoro in settori più concorrenziali, si riserva una valutazione degli specifici contenuti della proposta medesima.

Claudio COMINARDI (M5S) ritiene che l'iniziativa legislativa in esame presenti aspetti di assoluto interesse, dal momento che propone la realizzazione di un intervento di sistema, basato su una programmazione a lungo termine, evocando interventi di carattere trasversale, che vanno dalla materia del lavoro a quella ambientale. Ritiene, quindi, che il suo esame possa rappresentare l'occasione per avviare una riflessione approfondita al fine di individuare i settori potenzialmente più propizi alla creazione di nuovi posti di lavoro. Ricorda, infatti, che autorevoli studi dimostrano come le grandi opere infrastrutturali hanno un impatto sull'occupazione inferiore ad interventi di mi-

nore dimensione. Ritiene, in questo contesto, auspicabili interventi capaci di coniugare l'esigenza di intraprendere azioni volte alla tutela del territorio e all'ammmodernamento delle infrastrutture del Paese con finalità sociali ed occupazionali. Conclusivamente, auspica che vi siano le condizioni per un dibattito adeguato sul provvedimento, che possa portare alla definizione di un testo efficace ed equilibrato.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che le Commissioni, nel definire le modalità di prosecuzione dell'*iter* di esame del provvedimento, potranno valutare la possibilità di deliberare lo svolgimento di un ciclo di audizioni nell'ambito dell'istruttoria legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

### COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

### COMITATO DEI NOVE

*Martedì 10 febbraio 2015.*

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.**  
Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-

**1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.35 alle 9.40 e dalle 15.15 alle 15.20.

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 10 febbraio 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	41
Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. C. 983 Gozi e C. 1762 Zan ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	42

##### COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni .....	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità.**

**C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 gennaio 2015.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente di avere bisogno di alcuni giorni di riflessione per riformulare taluni emendamenti ovvero per presentare dei nuovi

emendamenti che recepiscono i rilievi emersi nel corso delle ultime audizioni e dal dibattito svoltosi in Commissione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nel caso di presentazione di nuovi emendamenti da parte del relatore sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti.

Luisa BOSSA (PD) ritiene necessario che siano previsti tempi certi per il prosieguo dell'iter del provvedimento.

Donatella AGOSTINELLI (M5S) pur condividendo la necessità di ulteriori giorni di riflessione, auspica che possano essere stabiliti tempi certi per l'iter del provvedimento.

Daniele FARINA (SEL) invita la presidenza a stabilire tempi che consentano di licenziare un buon provvedimento, non ravvisando la necessità di procedere con particolare urgenza.

Walter VERINI (PD) ricorda come la Commissione abbia svolto un'istruttoria ampia e approfondita e ritiene che ora sussistano le condizioni per stabilire dei tempi certi e per approvare un buon provvedimento. Ritiene che la Commissione potrebbe essere in grado di esaminare gli emendamenti entro circa dieci giorni. Sottolinea, infine, l'importanza dell'interlocuzione con il Governo, per conoscere il suo orientamento.

Donatella FERRANTI (PD), *presidente*, dopo avere ricordato come il provvedimento non sia iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea, tenuto conto degli impegni della Commissione, ritiene che il relatore potrebbe proporre le riformulazioni o presentare i nuovi emendamenti giovedì 12 o martedì 17 febbraio, e che la Commissione potrebbe iniziare la votazione degli emendamenti il 18 o il 25 febbraio prossimo.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, ritiene di poter presentare nuovi emendamenti, ovvero proporre le riformulazioni, martedì 17 febbraio prossimo.

Daniele FARINA (SEL) rileva come, qualora gli emendamenti del relatore dovessero apportare modifiche significative al testo, sarebbe necessario prevedere un periodo di tempo adeguato prima di iniziare le votazioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, preso atto di quanto emerso nella seduta, avverte che martedì 17 febbraio il relatore proporrà la riformulazione di emendamenti ovvero presenterà nuovi emendamenti. In tale ultimo caso sarà fissato un termine per la presentazione di subemendamenti. Avverte altresì che l'esame degli emendamenti si svolgerà mercoledì 25 febbraio. Sottolinea, infine, l'importanza che il Governo intervenga e interloquisca sul provvedimento in esame. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti.**

**C. 983 Gozi e C. 1762 Zan.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 28 gennaio 2015.

Michela MARZANO (PD), *relatore*, ritiene opportuno che la Commissione svolga un ciclo di audizioni e che sia audito, in particolare, il direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Alessandro ZAN (PD) ritiene opportuno che sia audito anche chi ha contribuito alla stesura del testo.

Donatella FERRANTI, *presidente*, assicura che le richieste di audizione saranno valutate nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 10 febbraio 2015.*

**Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.**

**C. 1129 Molteni.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.55 alle 15.05.

### III COMMISSIONE PERMANENTE

#### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44
INTERROGAZIONI:	
5-04100 L'Abbate: Sull'Accordo di associazione tra Unione europea e Repubblica di Moldavia ...	46
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
5-04498 Cimbro: Sulla detenzione in Russia della pilota ucraina Nadia Savchenko .....	46
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47
AVVERTENZA .....	47

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, rileva che il Trattato oggetto della ratifica in esame – al pari del successivo che verrà successivamente esaminato – è volto ad intensificare la cooperazione giudiziaria con il Messico, rendendo perciò più efficace, nel settore penale, il contrasto al fenomeno della criminalità ed assicurando che esso si realizzi in modo rapido ed efficace e in conformità con i principi del diritto internazionale.

Il Trattato, che si compone di 25 articoli, indica innanzitutto gli ambiti nei quali si realizzerà l'assistenza giudiziaria penale e cioè, fra gli altri: la notificazione degli atti giudiziari; l'assunzione di testimonianze o dichiarazioni; l'assunzione di prove; il sequestro e la confisca di proventi illeciti; la citazione di testimoni e altri ancora.

All'articolo 3 il provvedimento disciplina i casi nei quali possa essere previsto un rifiuto o un rinvio dell'assistenza giudiziaria, laddove la persona sia già stata indagata e giudicata per il medesimo fatto o quando il reato per cui si procede sia punito con una pena proibita nell'altro ordinamento, come ad esempio la pena di morte.

Il Trattato definisce, all'articolo 4, le modalità per l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria; all'articolo 5 i casi in cui siano invocate immunità e prerogative; all'articolo 6 gli obblighi di riservatezza; agli articoli 7 e 8 rispettivamente le procedure di notificazione e di trasmissione di atti; nonché, all'articolo 9 le procedure relative a perquisizioni, sequestri e confische.

I successivi articoli riguardano le modalità di comparizione delle persone, il trasferimento temporaneo di persone detenute e le procedure per lo scambio di informazioni sui procedimenti penali.

Il Trattato indica, inoltre, in dettaglio le forme delle richieste di assistenza giudiziaria, specificando anche la lingua in cui debbano essere formulate e le spese per richiederle.

Il disegno di legge di ratifica – già oggetto di approvazione da parte del Senato – consta di quattro articoli, che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria dei relativi oneri e l'entrata in vigore del testo.

Conclude quindi auspicando una celere approvazione della ratifica in esame, che si situa nel contesto più ampio di rilancio delle relazioni italo-messicane, testimoniato dai numerosi contatti politico-diplomatici intercorsi in questi mesi e che, mediante questo accordo, potrà ulteriormente qualificarsi sul terreno – essenziale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini – della lotta alla criminalità organizzata e segnatamente nella repressione dei cartelli della droga.

Il viceministro Lapo PISTELLI, apprezzando l'esposizione dell'onorevole Porta, evidenzia che le relazioni tra Italia e

Messico hanno registrato un sensibile rilancio negli ultimi due anni, anche ai fini dell'interscambio commerciale. Tale circostanza positiva si accompagna, purtroppo, ad un intensificarsi delle attività criminali che traggono profitto da un andamento favorevole dell'economia. Per tali ragioni è opportuno che la cooperazione con il Messico sia intensa anche sul piano della lotta contro il traffico di stupefacenti ed il crimine organizzato transnazionale.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011.**

**C. 2755 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PORTA (PD), *relatore*, sottolinea come il Trattato di estradizione in titolo intenda migliorare la reciproca cooperazione al fine di disporre di strumenti più efficaci per contrastare la criminalità.

L'ambito del Trattato è esplicitato nelle norme generali, laddove le Parti s'impegnano reciprocamente a consegnarsi persone ricercate che si trovano sul proprio territorio per dare corso ad un procedimento penale (estradizione processuale) ovvero al fine di consentire l'esecuzione di una condanna definitiva (estradizione esecutiva) (articolo 1).

In generale, l'estradizione sarà concessa quando il fatto per cui si procede o si è proceduto nello Stato richiedente è previsto come reato anche dalla legislazione dello Stato richiesto (cosiddetto



principio della doppia incriminazione). Tale principio trova un temperamento in materia fiscale laddove è stabilito che l'estradizione potrà essere accordata anche quando la disciplina dello Stato richiesto, in detta materia, sia differente da quella dello Stato richiedente.

L'estradizione processuale richiede, poi, che il reato per cui si procede sia punito da entrambi i Paesi con la pena della reclusione per un periodo di almeno un anno, mentre l'estradizione esecutiva richiede che la pena residua ancora da espiare ammonti ad un periodo minimo di sei mesi (articolo 2).

Agli articoli 3 e 4 il testo regola le condizioni per esercitare un rifiuto alla richiesta di estradizione e all'articolo 5 le condizioni alle quali ciascuno Stato deve sottostare per rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

Dopo aver identificato le autorità centrali preposte a trasmettere ed a ricevere le richieste di estradizione (per l'Italia il Ministero della giustizia), il Trattato regola poi la forma ed il contenuto di tali richieste e la tipologia e la forma dei documenti da allegare.

Il Trattato stabilisce inoltre il cosiddetto principio di specialità in favore della persona estradata che non potrà essere perseguita o arrestata dallo Stato richiedente per reati diversi commessi precedentemente alla consegna.

L'accordo vieta inoltre la riestradizione verso uno Stato terzo (articolo 11), contempla la possibilità di arresti provvisori (articolo 12) e disciplina le modalità per valutare le richieste di estradizione presentate da più Stati (articolo 13).

Gli ulteriori articoli stabiliscono le modalità ed i tempi per la consegna della persona richiesta, le procedure semplificate di estradizione ed il transito nel territorio di uno dei due Stati di una persona consegnata all'altro da un Paese terzo.

Segnala che il disegno di legge di ratifica del Trattato in esame — già approvato dall'altro ramo del Parlamento il

26 novembre scorso — consta di quattro articoli che si riferiscono, rispettivamente, all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria dei relativi oneri (stimabili in circa 16.000 euro l'anno) ed all'entrata in vigore del testo.

Conclude auspicando una rapida conclusione dell'*iter* di approvazione del provvedimento le cui finalità sono coerenti e strettamente collegate a quelle che ispirano il Trattato italo-messicano in materia di assistenza giudiziaria.

Il viceministro Lapo PISTELLI sottolinea l'esigenza di procedere ad un rapido iter di esame del provvedimento in titolo, anche in considerazione del fatto che il precedente accordo bilaterale in tema di estradizione risale alla fine del XIX secolo.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. — Interviene il viceministro degli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Lapo Pistelli.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, come convenuto in sede di ufficio di presidenza.

**5-04100 L'Abbate: Sull'Accordo di associazione tra Unione europea e Repubblica di Moldavia.**

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giuseppe L'ABBATE (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal Governo ritenendo che il caso ucraino rappresenti un modello di insuccesso che potrebbe replicarsi per la Repubblica di Moldavia. Ricorda, infatti, che la regione della Transnistria ha manifestato volontà secessioniste in chiave filorussa e non mostra di condividere la linea del governo di Chisinau di avvicinamento all'Unione europea. Sottolinea, quindi, nella consapevolezza degli interessi in gioco per il settore primario, l'opportunità di scongiurare che i rapporti tra la Russia e la Repubblica di Moldavia vadano incontro ad una crisi accompagnata da regimi sanzionatori in danno ai produttori italiani. Evidenzia, inoltre, che la risposta del rappresentante del Governo conferma l'assenza di una politica estera europea e di una debole politica commerciale dell'Unione europea, come attesta anche l'assenza dell'Alto Rappresentante Mogherini in occasione degli incontri di questi giorni tra il Presidente Putin da un lato e il Presidente Hollande e la Cancelliera Merkel, dall'altro lato.

**5-04498 Cimbro: Sulla detenzione in Russia della pilota ucraina Nadia Savchenko.**

Il viceministro Lapo PISTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), riferendo alla Commissione la notizia, diffusa oggi dai mezzi di informazione, relativa alla proroga della carcerazione di Nadia Savchenko fino al 13 maggio prossimo.

Eleonora Cimbrow (PD) si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal Governo, sottolineando che il caso della pilota Savchenko promuove una riflessione più am-

pia sulla drammatica crisi tra Ucraina e Russia, che rischia di degenerare con esiti davvero gravi per l'equilibrio geopolitico non solo europeo ma mondiale. Sottolinea che ogni qualvolta si sia profilata la possibilità di una soluzione diplomatica a tale crisi ci sono state forze, incluso il Presidente Putin, che hanno innalzato il tono dello scontro impedendo il raggiungimento della pace. Lo sforzo profuso in questi giorni dalle maggiori cancellerie europee è finalizzato a tentare una ragionevole soluzione di carattere diplomatico, in linea con gli accordi di Minsk. Preso atto che esiste una narrazione russa fuorviante e faziosa sul caso Savchenko, che testimonia invece una palese violazione del diritto internazionale, ritiene che l'Europa *in primis* debba approfondire taluni profili, a partire dalla necessità di non alimentare aspettative sull'integrazione europea o sull'entrata nella NATO o dai ritardi nelle riforme di carattere economico e sociale in Ucraina. È indubbio che per la crisi russo-ucraina, a fronte del quotidiano deterioramento del conflitto, si impone una soluzione negoziale i cui protagonisti necessari sono l'Europa e gli Stati Uniti. L'Europa, in particolare, deve trovare maggiore coesione interna, coraggio politico e spirito costruttivo per realizzare un'azione concertata mettendo fuori gioco la voglia di rivincita di qualcuno e le timidezze di altri. Sottolinea che quella Ucraina è una potenziale guerra europea, come lo è stata nei Balcani, e per tali ragioni rappresenta un'occasione di costruzione della politica estera, di sicurezza e di difesa dell'Unione europea, di cui si avverte un urgente bisogno. D'altra parte, il nemico rappresentato dal terrorismo di matrice fondamentalista non consente distrazioni e impone una determinazione alla soluzione di ogni altro scenario. In tale prospettiva sia l'Europa che l'Italia costituiscono attori decisivi.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, dichiara concluse le interrogazioni in titolo.

**La seduta termina alle 15.05.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*SEDE REFERENTE*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012.*  
*C. 2659 Governo.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-04100 L'Abbate: Sull'Accordo di associazione tra  
Unione europea e Repubblica di Moldavia.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Unione Europea ha da tempo avviato con la Repubblica di Moldova un percorso di relazioni sempre più strette che – superando l'approccio di mera cooperazione – è avviato verso la realizzazione di una graduale associazione politica ed integrazione economica. Questi due elementi sono infatti gli obiettivi cardine del Partenariato Orientale che, dal maggio 2009, costituisce il quadro di riferimento nei rapporti fra TUE e sei vicini orientali, fra i quali appunto la Moldova.

Il Partenariato Orientale, per definizione, è volto ad instaurare nei vicini orientali un'area di stabilità e prosperità vantaggiosa per tutti. Esso annovera, fra le sue priorità, la conclusione di nuovi Accordi di Associazione comprensivi di Accordi di Libero Scambio Ampi ed Approfonditi, come quello firmato fra UE e Moldova nel giugno dello scorso anno.

Tale tipologia di accordi rappresenta innanzitutto un modo concreto per sostenere la Moldova nel suo percorso di riforme interne, volte a favorire il risanamento economico, a stimolare la crescita e a migliorare la *governance* e la stabilità del Paese. Già nei mesi scorsi, Chişinău ha intrapreso questa via con risultati apprezzabili: è infatti l'unico Paese nell'ambito del Partenariato Orientale che – avendo soddisfatto i requisiti posti dall'UE e adeguato la propria normativa – ha ottenuto la liberalizzazione dei visti « Schengen » dal 28 aprile 2014.

Il successo delle politiche di partenariato orientale e dell'attuazione degli Accordi di Associazione non può tuttavia prescindere dal dialogo con Mosca, via via che esso sarà auspicabilmente recuperato.

In tal senso, l'esperienza maturata nella crisi ucraina insegna. Proprio grazie ad essa, il Governo italiano, assieme ai *partner* europei, è impegnato in una riconsiderazione organica e complessiva delle politiche di Partenariato Orientale (in previsione del prossimo vertice, previsto a Riga il 21-22 maggio), confermando che esse non rispondono a logiche « a somma zero » né implicano divisive e pericolose scelte di campo, né sono concepite o attuate in fruizione anti-russa, così come contro la Russia non sono concepiti gli Accordi di Associazione.

Proprio in tale prospettiva, l'Italia si è dichiarata in favore di meccanismi informali e pragmatici, volti a chiarire ogni incomprensione ed a sgomberare il campo dai timori russi di impatti negativi sul proprio mercato discendenti dall'attuazione degli Accordi di Associazione. In tale prospettiva, ad esempio, fin da novembre 2013 abbiamo suggerito ai partner UE consultazioni trilaterali fra UE, Russia e paesi impegnati nel processo di associazione con l'UE che facessero stato della reale portata delle politiche di partenariato e ne enucleassero i riverberi positivi per la stessa Russia. Il medesimo approccio – dopo lo scoppio della crisi ucraina – veniva condiviso e rilanciato, da Berlino, nell'ambito del « Gruppo di Weimar » (con Francia e Polonia), a marzo dello scorso anno. Tale meccanismo – che non equivale ad una revisione dell'Accordo ma che mira invece a facilitare l'esplorazione di spazi reciproci di compatibilità commerciale – è sfociato, nel caso dell'Ucraina, in un esercizio di particolare importanza nella creazione di spazi di concreto dia-

logo fra le parti. Esso, al momento, rappresenta uno dei tavoli più concreti e costruttivi nel complesso scenario di crisi.

Ove se ne rendesse opportuna l'attivazione anche per la Moldova, l'Italia non escluderebbe di proporre una soluzione simile che, mentre fa salva la decisione di uno Stato sovrano di integrare il proprio sistema economico-commerciale nello spazio economico europeo, rende trasparenti le sue conseguenze e ne condivide l'informazione con la Russia, *partner* destinato a rimanere a nostro avviso centrale nel rapporto con i paesi Partenariato Orientale.

L'Italia è peraltro fra i paesi che hanno invitato i *partner* UE ad esaminare gradualmente le possibilità d'interlocuzione fra Unione Europea ed Unione Economica Eurasiatica, proprio in termini di reciproche compatibilità e progressiva armonizzazione di politiche e *standard*, conservando all'orizzonte la prospettiva – che ci auguriamo possa presto ritornare al centro del dibattito con uno scenario ucraino normalizzato – della creazione di spazi di libera circolazione di uomini, merci e capitali dall'Atlantico al Pacifico.

Quanto alle preoccupazioni, espresse dall'onorevole Interrogante, in merito alle ripercussioni per il comparto primario nazionale, va premesso che l'istituzione dell'Area di Libero Scambio Ampia e Approfondita (DCFTA) prevista dall'Accordo

di Associazione prevede l'eliminazione dei dazi di importazione (ed eventualmente di quelli all'esportazione) sui beni commercializzati, la rimozione di ostacoli alla prestazione di servizi, nonché la facilitazione dell'accesso e dello stabilimento di imprese nei rispettivi mercati.

Come anche evidenziato dal Ministero dello sviluppo economico, per i prodotti maggiormente sensibili per l'UE è previsto uno specifico monitoraggio. A ciò va aggiunto che il valore dell'interscambio tra l'Italia e la Repubblica di Moldova è di dimensioni per il momento circoscritte a 38 milioni di euro nel 2013 e che l'*export* di prodotti moldavi per noi « sensibili » (mele, pere, uva, susine) viene assorbito principalmente da altri Paesi dell'UE (soprattutto Romania).

Vorrei concludere evidenziando come la ratifica dell'Accordi di Associazione comprensivo di Area di Libero Scambio ampia e approfondita tra Unione Europea e Moldova sia per l'Italia una priorità – e a tal proposito segnalo che il relativo disegno di legge di ratifica è in via di finalizzazione per la presentazione in uno dei prossimi Consigli dei Ministri – in quanto rappresenta un forte segnale di fiducia verso la Moldova, in uno scenario complesso caratterizzato dalla crisi ucraina che influisce pesantemente sui rapporti dell'Unione con il vicinato dell'Est.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-04498 Cimbro: Sulla detenzione in Russia della pilota ucraina Nadia Savchenko.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Governo italiano ha seguito, fin dall'inizio e con particolare attenzione, il caso del Tenente dell'aviazione militare ucraina Nadia Savchenko, tratta in ostaggio in Ucraina orientale lo scorso giugno, in una fase particolarmente delicata della crisi, caratterizzata da forti tensioni e da un incremento di azioni militari sul terreno. La particolare natura del contesto in cui l'episodio si è verificato e lo *status* di pilota militare dell'interessata hanno, da una parte, complicato il quadro. Dall'altra, hanno reso più efficaci le pressioni esercitate nell'ambito degli sviluppi negoziali sulla crisi ucraina e delle occasioni di dialogo fra le parti, sostenute attivamente dall'Italia. Dissipare la tensione ancora prevalente, favorire la reciproca comprensione, ricreare una base minima di fiducia: sono questi i presupposti e la via maestra per una positiva conclusione della vicenda.

In tale prospettiva, il Governo italiano ha contribuito a promuovere un approfondimento del caso nell'ambito dei fori multilaterali a cui è demandata più specificamente la questione del rilascio di ostaggi e prigionieri ucraini. Mi riferisco in particolare alle riunioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, che ha più volte (da ultimo il 21 gennaio scorso) inserito la vicenda nella propria agenda di discussione, così come dell'OSCE, che proprio al tema della liberazione degli ostaggi ha dedicato numerose sessioni di lavoro. Proprio grazie ai gruppi trilaterali mediati o moderati dall'OSCE si è peraltro avviato un canale di dialogo fra le parti in conflitto sulle modalità del rilascio dei prigionieri, che è finora risultato uno dei pochi nel quale più visibili sono stati i risultati.

Anche in ambito europeo, il Governo italiano non ha mancato di sostenere le iniziative mirate ad una sensibilizzazione degli attori interessati al caso del Tenente Savchenko. Raccogliendo l'appello lanciato alla Russia il 17 luglio dello scorso anno dall'Alto Rappresentante per la Politica estera per una piena adesione ai principi del Consiglio d'Europa, il Consiglio Europeo del 30 agosto ha posto particolare enfasi sulla necessità di un tempestivo rilascio degli ostaggi nelle mani dai gruppi armati operanti nell'est dell'Ucraina e dei prigionieri detenuti nella Federazione Russa.

Il binario più efficace e suscettibile di produrre risultati concreti appare proprio quello multilaterale, incluso quello UE. Le competenti istituzioni specializzate dispongono infatti del quadro concettuale e procedurale più adeguato a strutturare regolari e dettagliati confronti in tema di diritti umani, anche in presenza di situazioni di crisi, come quella in atto in Ucraina, nonché in carenza di una interlocuzione costruttiva con la Federazione Russa in materia di libertà civili e diritti fondamentali.

Il Governo italiano intende perseverare nella propria azione di monitoraggio e pressione, anche avvalendosi dei futuri incontri a livello politico con controparti russe.

Sul piano multilaterale, continueremo a sostenere le iniziative volte a favorire una tempestiva conclusione del caso nel più ampio contesto della ricerca di una soluzione politica e diplomatica, sostenibile e duratura della crisi in Ucraina.



## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	51
Istituzione del riconoscimento di cavaliere della Liberazione. C. 2561 D'Ottavio ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Elio VITO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2015.

Elio VITO, *presidente*, dopo aver ricordato che nella precedente seduta la relatrice ha proposto che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per approfondire le questioni connesse alla proposta di legge in esame, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato sulla proposta della relatrice, riservandosi di individuare in un secondo momento i soggetti da audire.

Rosanna SCOPELLITI (AP), *relatore*, nel richiamare le considerazioni da lei svolte nella precedente seduta riguardo all'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sulla proposta di legge in esame, suggerisce che si potrebbe mantenere aperta la discussione di carattere generale fino alla conclusione dell'attività conoscitiva per dare modo ai commissari di esprimere le proprie valutazioni alla luce di quest'ultima.

Elio VITO, *presidente*, ritiene ragionevole e condivisibile la proposta della re-

latrice di mantenere aperta la discussione di carattere generale in modo da proseguirla anche dopo lo svolgimento del previsto ciclo di audizioni.

Il sottosegretario Domenico ROSSI, premesso che il Governo si rimette alle decisioni della Commissione in merito all'organizzazione dei lavori, dichiara di condividere le ragioni della relatrice, rilevando come dallo svolgimento delle audizioni potranno emergere elementi di riflessione utili per il dibattito già nella fase della discussione di carattere generale.

Massimo ARTINI (Misto-AL), premesso di condividere la proposta di legge in esame, esprime l'avviso che nel corso della discussione la Commissione dovrebbe riflettere, da un lato, sulle compensazioni previste nel caso di acquisizione di materiali d'armamento da imprese estere, ed in particolare sulla possibilità che i prezzi praticati all'estero siano significativamente vantaggiosi e che tuttavia la controparte estera non accetti di compensare l'acquisto da parte dell'Italia; e, dall'altro, sulla composizione dell'Autorità per la vigilanza, per individuare la migliore soluzione possibile al fine di assicurare che i suoi componenti garantiscano quei requisiti di trasparenza e onestà morale che i compiti ad essa affidati richiedono.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del riconoscimento di cavaliere della Liberazione.**

**C. 2561 D'Ottavio.**

*(Esame e rinvio).*

Antonino MOSCATT (PD), *relatore*, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che la proposta di legge C. 2561 propone di istituire una nuova onorificenza, denominata « Cavaliere della liberazione », da conferirsi entro il prossimo 25 aprile 2015 – ricorrenza dei 70 anni

dalla liberazione – ai partigiani, combattenti, reduci, militari e ai civili, uomini e donne, che hanno contribuito alla lotta di liberazione dal fascismo e dal nazismo.

Fa presente che il riconoscimento previsto è di tipo semplice, cioè senza croci né medaglie, e che la finalità è quella di esprimere la gratitudine della nazione ai tanti cittadini che con il loro eroico comportamento contribuirono a sconfiggere il fascismo e il nazismo. Si tratta di un riconoscimento – come evidenziato anche nella relazione illustrativa che correde la proposta di legge – necessario non solo per il dovere della memoria, ma anche e soprattutto per trasmettere alle nuove generazioni i valori, i principi e i propositi della Costituzione.

Ricorda, quindi, che per quanto riguarda la procedura per il conferimento delle onorificenze, con l'entrata in vigore della Costituzione la competenza in merito all'istituzione di ordini cavallereschi è stata attribuita al Parlamento, mentre spetta al Presidente della Repubblica conferire le onorificenze previste dalla legge. Tale procedura è dunque innovativa rispetto alla disciplina dettata dallo Statuto albertino che attribuiva al re il potere di creare nuovi ordini cavallereschi.

Osserva, inoltre, che in linea con tale procedura, la legge n. 263 del 1968, emanata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha istituito l'ordine cavalleresco di Vittorio Veneto, conferendo tale onorificenza ai combattenti della guerra 1914-18 decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa, ha comportato la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto, nonché di un assegno annuo vitalizio. La medesima legge ha, inoltre, stabilito la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18.

Tornando alla proposta di legge in esame, rileva che essa, in linea con tali precedenti, istituisce il nuovo titolo di « Cavaliere della Liberazione », specificando che tale onorificenza è concessa dal Presidente della Repubblica, su proposta del ministro della difesa, mentre si attribuisce ai sindaci dei comuni di residenza degli insigniti il compito di consegnare materialmente agli interessati la pergamena attestante il riconoscimento.

Infine, segnala che per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti beneficiari della nuova onorificenza, la soluzione proposta demanda al Ministero della difesa il compito di provvedere a istituire un elenco di aventi diritto, da formare a seguito di consultazioni con le associazioni nazionali, combattentistiche e partigiane e delle associazioni degli enti locali e delle regioni.

Il sottosegretario Domenico ROSSI ritiene condivisibile lo spirito della proposta di legge in esame, suggerendo peraltro che la Commissione svolga preliminarmente una ricognizione delle onorificenze che si sono succedute nel corso degli anni, in modo da verificare che il riconoscimento previsto dall'iniziativa legislativa in esame non sia già stato operato sotto altre forme.

Manifesta, inoltre, perplessità per la modalità prescelta per l'individuazione dei soggetti meritevoli del riconoscimento, che prevede il coinvolgimento delle sole associazioni, senza un ruolo di valutazione da parte del Ministero della difesa.

Tatiana BASILIO (M5S), nel dichiararsi d'accordo in linea di principio con lo spirito del provvedimento, prospetta le medesime perplessità evidenziate dal sottosegretario Rossi, sottolineando in particolare la delicatezza del tema relativo al criterio di individuazione dei soggetti interessati dalla norma, che, se non ben ponderato, potrebbe portare a far insignire soggetti che, pur avendo partecipato con qualche ruolo alla guerra di Liberazione, non siano tuttavia, per un motivo o per un altro, meritevoli di un'alta onorificenza della Repubblica.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.**

**C. 679 Palmizio.**

*(Esame e rinvio).*

Valeria VALENTE (PD), *relatore*, introducendo l'esame, riferisce che la proposta di legge in titolo si compone di cinque articoli e prevede il conferimento, su istanza degli interessati, di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali delle Forze armate provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento.

Al riguardo segnala che la figura dell'ufficiale di complemento proveniente dai richiamati corsi rappresenta oggi una figura ormai superata, in quanto, dopo la sospensione della leva obbligatoria e la conseguente costituzione di un modello di difesa di tipo professionale, non si è più provveduto ad alimentare questa categoria di ufficiali.

Passando ai contenuti dell'iniziativa legislativa, sottolinea che – per quanto concerne l'ambito soggettivo e i presupposti per il riconoscimento del beneficio – l'articolo 1 prevede che agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza venga conferita la promozione al grado superiore, non oltre il grado massimo stabilito per la categoria, alle seguenti condizioni: che provengano dai regolari corsi per allievi ufficiali di complemento; che abbiano prestato, per fatto militare in ogni tempo, giuramento di fedeltà solamente alla Repubblica italiana; che non siano mai transitati nel servizio permanente effettivo ovvero nel ruolo d'onore o equivalenti; che abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno trenta anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte all'albo delle associazioni dei militari in congedo e dei pensionati previsto dall'articolo 937 del

testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare; infine, che non abbiano conseguito altra promozione a titolo onorifico in applicazione di altre disposizioni vigenti.

Osserva, inoltre, che la promozione è riconosciuta agli interessati una volta collocati nella riserva di complemento a cui appartengono e che, quanto agli effetti giuridici derivanti dalla promozione, il passaggio di grado ha esclusivamente valore onorifico e, pertanto, da essa non derivano effetti economici e di *status*. La proposta di legge precisa, altresì, che l'attribuzione del nuovo grado non dà diritto, in caso siano previsti diversi limiti di età per la nuova posizione gerarchica, al ricollocamento nella categoria del complemento.

Per quanto riguarda, poi, il procedimento per il conferimento della promozione, l'articolo 3 prevede che la promozione avvenga su istanza dell'interessato. La domanda deve essere indirizzata ai competenti uffici del Ministero della difesa, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale l'interessato attesti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché dalla ricevuta di versamento di una somma che dovrà essere definita a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per la pratica. La promozione è disposta con provvedimento del responsabile dell'ufficio che ha in carico il documento matricolare dell'interessato, a cui segue la trascrizione matricolare.

Con riferimento ai termini del procedimento, il medesimo articolo 3 dispone che la promozione decorre dalla data di presentazione dell'istanza e che la durata del procedimento amministrativo, comprensivo della trascrizione matricolare e della comunicazione all'interessato dell'avvenuta promozione, non può superare il termine di ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Al riguardo osserva che la proposta di legge, non richiamando espressamente gli articoli del codice dell'ordinamento militare concernente i giudizi di avanzamento, sembra escludere qualsiasi valutazione di

idoneità in vista del conferimento del nuovo grado. Ritiene, pertanto, che si potrebbe riflettere sull'opportunità di prevedere di affidare tale valutazione, senza oneri aggiuntivi, alle autorità competenti ad esprimere giudizi sull'avanzamento.

Per quanto concerne, invece, i costi amministrativi connessi alla procedura, l'articolo 4 rimette ad un apposito decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il ministro della difesa, il compito di stabilire il costo medio amministrativo della pratica di avanzamento, nonché le modalità di versamento di detto importo da parte dell'interessato. Il costo così determinato dovrà essere aggiornato ogni cinque anni. La medesima disposizione precisa, altresì, che, ai fini del calcolo del costo medio amministrativo della pratica di avanzamento, dovranno essere considerati i costi relativi ai controlli sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva, ai quali dovrà essere sommata una maggiorazione del dieci per cento a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, l'importo versato deve essere restituito entro 24 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, ridotto del 50 per cento.

Nel precisare che, secondo la proposta di legge, le modalità di utilizzo del fondo incentivante dovranno essere definite mediante contrattazione decentrata, osserva che appare opportuno, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, indicare espressamente quale sia il funzionamento del fondo e quali debbano essere gli uffici preposti all'istruzione delle pratiche di avanzamento.

Da ultimo, segnala che l'articolo 5 prevede talune disposizioni di carattere transitorio. In particolare, dispone che i capitani provvisti della qualifica di primo capitano siano equiparati al grado di maggiore; che il periodo superiore ai quattro anni trascorso nel grado di sottotenente sia utilizzato per il raggiungimento della qualifica maggiore, dietro presentazione di apposita istanza, accompagnata dalla rice-

vuta del versamento del costo della pratica, che l'interessato può presentare in qualsiasi momento ai competenti uffici del Ministero della difesa; e che la promozione al grado superiore o l'attribuzione della qualifica di primo capitano intervenute successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento della promozione diano diritto alla presentazione di un'ulteriore istanza per l'attribuzione del nuovo grado a titolo onorifico, che dovrà essere accompagnata da un nuovo versamento.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL), nel ringraziare la relatrice per l'ampia illustrazione della sua proposta di legge,

prende atto dei rilievi da lei formulati, che ritiene possano essere agevolmente recepiti mediante opportuni emendamenti, contribuendo così a migliorare il testo del provvedimento. Auspica, quindi, che il provvedimento sia condiviso in termini generali e possa essere quindi rapidamente approvato.

Elio VITO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 14.30 alle 14.50.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 56

*ALLEGATO 1 (Nota predisposta dal Ministero dell'interno)* ..... 61

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* ..... 57

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* .... 59

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)* ..... 60

*ALLEGATO 2 (Nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato)* ..... 62

AVVERTENZA ..... 60

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

##### La seduta comincia alle 9.45.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.**

**C. 2674 Governo e abb.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 20 gennaio scorso, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'interno *(vedi allegato 1)*, dalla quale si evince, tra l'altro, l'impossibilità di addivenire ad una univoca quantificazione degli oneri connessi al riconoscimento delle misure di riparazione e di



indennizzo previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della Convenzione, come del resto già evidenziato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, ai quali potrà comunque farsi fronte tramite ricorso al fondo di riserva per le spese obbligatorie.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 2674 Governo e abb., recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

tutte le misure da adottare a favore dei soggetti individuati dalla Convenzione come « vittime », sia al termine della fase processuale sia in corso di indagine, dovrebbero ricadere sotto l'egida dell'Autorità giudiziaria;

il riconoscimento di misure di riparazione e indennizzo da parte degli Stati per le vittime di sparizione forzata, di cui all'articolo 24, commi 4 e 5, stante il carattere non prevedibile dell'ammontare degli oneri che derivano dal riconoscimento stesso, come già evidenziato nella relazione tecnica, avrà luogo a valere sul fondo di riserva per le spese obbligatorie;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010.**

**C. 2511 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, in merito ai profili di quantificazione osserva che, ai sensi dell'articolo 19 del Trattato in oggetto, le spese discendenti dall'applicazione del medesimo Trattato sono ripartite, fra gli Stati contraenti, sulla base della provenienza della richiesta di collaborazione. In proposito, segnala che, in via generale, i costi per l'esecuzione delle rogatorie devono essere sostenuti dalla Parte richiesta, mentre una serie di spese puntualmente individuate dallo stesso articolo 19 sono poste a carico della Parte richiedente, e che, conseguentemente, le quantificazioni riportate dalla relazione tecnica fanno riferimento a tali ultime fattispecie. Al riguardo, rileva che non è chiaro, considerato il tenore letterale della relazione tecnica, se quest'ultima faccia rientrare la prima tipologia di oneri sopra richiamati – i costi per l'esecuzione delle rogatorie a carico della Parte richiedente – fra quelli privi di effetti per la finanza pubblica, tenuto conto della loro riconducibilità « nell'ambito delle attività già svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali finanziarie eventualmente disponibili legislazione vigente ». Riguardo agli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 5, del Trattato, relativamente alla presenza di funzionari all'esecuzione di richieste per assunzioni probatorie, osserva che la relazione tecnica non sembra quantificare effetti con riferimento all'ipotesi in cui l'Italia sia Parte richiedente, ossia nell'ipotesi in cui il Paese dovrebbe sostenere i costi, in base all'articolo 19 del Trattato. Sul punto ritiene che andrebbe quindi acquisto un chiarimento.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente, in primo luogo, che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità ed una apposita voce programmatica e, in secondo luogo, che il disegno di legge in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Ciò premesso, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016 sia inteso riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015.

Con riferimento alla clausola di salvaguardia finanziaria, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia », considera necessario che il Governo confermi che tale imputazione non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

Inoltre, ritiene comunque opportuna un'assicurazione da parte del Governo in merito al fatto che le eventuali riduzioni di spesa derivanti dall'attivazione della predetta clausola saranno disposte esclusivamente a carico delle spese rimodulabili, conformemente alla vigente disciplina contabile, ancorché ciò non sia espressamente previsto dalla norma in esame.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, nel confermare che, come già evidenziato dal relatore, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015 il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, è da intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017, precisa che la clausola di salvaguardia di cui al medesimo articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà la funzionalità

delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni degli stanziamenti. Assicura, altresì, che le dotazioni finanziarie che potranno essere eventualmente ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, in conformità alla vigente disciplina contabile, saranno solo quelle relative alle spese correnti di natura rimodulabile.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2511, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010;

premesso che:

il provvedimento risulta incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009;

il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2014-2016, di cui all'articolo 3, comma 1, deve intendersi riferito al bilancio per il triennio 2015-2017 in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dall'anno 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudicherà la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni degli stanziamenti;

le dotazioni finanziarie che potranno essere eventualmente ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, in confor-

mità alla vigente disciplina contabile, saranno solo quelle relative alle spese correnti di natura rimodulabile;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.**

**Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato.**

(Parere alla II Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, avverte che il provvedimento, recante l'introduzione nell'ordinamento italiano del delitto di tortura, già approvato dal Senato e modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia della Camera, si compone di 7 articoli e non è corredato di relazione tecnica.

In particolare, osserva che l'articolo 1 del provvedimento introduce all'interno del codice penale gli articoli 613-*bis* e 613-*ter*. Al riguardo, fa presente che il nuovo articolo 613-*bis*, concernente il reato di tortura, punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche – ulteriori rispetto a quelle derivanti dall'esecuzione di legittimi misure privative o limitative di diritti – a persona affidata alla sua autorità, vigilanza o custodia, ciò anche nel caso in cui la condotta delittuosa sia stata posta in essere in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose della vittima. Rileva

che la suddetta disposizione stabilisce inoltre quali circostanze aggravanti del reato di tortura, rispettivamente, la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, la produzione di lesioni personali comuni gravi o gravissime ai danni della vittima di tortura ovvero la morte della medesima. Segnala che il nuovo articolo 613-*ter* prevede la punibilità con la reclusione da sei mesi a tre anni del reato di istigazione a commettere tortura, commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dal fatto che l'istigazione non sia accolta ovvero sia accolta ma ad essa non segua alcun delitto.

Rileva che l'articolo 2, nel novellare l'articolo 191 del codice di procedura penale, introduce il principio della non utilizzabilità, nell'ambito del processo penale, delle dichiarazioni o delle informazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura.

Fa presente che l'articolo 2-*bis* reca una modifica all'articolo 157 del codice penale, stabilendo che anche per il reato di tortura i termini temporali rilevanti ai fini della prescrizione del reato medesimo debbano intendersi raddoppiati rispetto a quanto previsto di regola.

Segnala che l'articolo 3 novella l'articolo 19 del testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, vietando l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione o di tortura per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione, dalla tortura o dalla violazione dei diritti umani.

Evidenzia che l'articolo 4 prevede l'impossibilità di godere delle immunità diplomatiche da parte di agenti diplomatici che siano indagati o siano stati condannati nei loro Paesi d'origine per il delitto di tortura, disciplinando altresì l'obbligo di

estradizione verso lo Stato richiedente del cittadino straniero indagato o condannato per il reato di tortura.

Rileva che l'articolo 5 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione delle disposizioni di cui al provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, fa presente che le disposizioni illustrate, rivestendo carattere sostanzialmente ordinamentale, non sembrano presentare rilievi problematici dal punto di vista finanziario. In ragione di ciò, nonché tenuto conto della richiamata clausola di neutralità finanziaria, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, non avendo osservazioni da formulare in ordine ai profili di carattere finanziario del provvedimento in esame, concorda con la proposta di parere favorevole su di esso formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.*

**La seduta comincia alle 10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.**

**Atto n. 135.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2015.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti sulle questioni evidenziate.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, con riferimento alle richieste di chiarimento in ordine ai profili finanziari del provvedimento formulate dal relatore nella precedente seduta, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 2*).

Dario PARRINI (PD), *relatore*, in considerazione del fatto che la documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo contiene, a suo giudizio, elementi di risposta parziali e non del tutto esaustivi e che sul provvedimento non è ancora pervenuta l'intesa della Conferenza Stato-regioni, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.05.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Un piano di investimenti per l'Europa (COM(2014) 903 final).*

*Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (COM(2015) 10 final), corredata del relativo allegato (COM(2015) 10 final – Annex 1).*

ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.**

**C. 2674 Governo e abb.**

**NOTA PREDISPOSTA DAL MINISTERO DELL'INTERNO**



AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
Ufficio del Coordinamento Legislativo

c.p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA  
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE  
Ufficio Legislativo

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Ufficio Legislativo

ROMA

**OGGETTO:** A.C. 2674 e abb.- Schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la Protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006.

Di seguito alla nota p. n. e oggetto del 19 gennaio scorso, preso atto di quanto dichiarato dal Ministero della Giustizia in risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati (nota del 20 gennaio scorso), si ribadisce che non rientra nelle attribuzioni di questa Amministrazione il riconoscimento alle vittime di sparizione forzata, individuate dall'art. 24, comma 1 della Convenzione in esame, delle misure previste dalla stessa disposizione (comma 6), afferenti il riconoscimento dello status giuridico delle vittime e dei loro parenti.

A tal fine non si può non tener conto che la finalità della Convenzione è di assicurare la prevalenza della giurisdizione penale nella disciplina delle sparizioni forzate, che, negli ordinamenti degli Stati Parte, dovranno costituire un reato punibile ai sensi del diritto penale.

Ne consegue, a parere di quest'Amministrazione, che tutte le misure da adottare a favore dei soggetti individuati dalla Convenzione stessa come "vittime", sia al termine della fase processuale che in corso di indagine, dovrebbero ricadere sotto l'egida dell'Autorità Giudiziaria.

Nel merito delle osservazioni avanzate dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, si aggiunge, ad adiuvandum, che anche per le misure previste dall'art. 24, comma 6 della Convenzione, sono richiamabili gli elementi di carattere tecnico adottati per motivare l'impossibilità di addivenire ad una possibile quantificazione della spesa per le misure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo stesso, atteso, anche nella circostanza, il carattere eventuale e non prevedibile dell'ammontare dei possibili oneri in questione, nonché l'insussistenza di dati statistici al riguardo.

IL PREFETTO  
VICE DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Sergio Ferraione


## ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.

Atto n. 135.

NOTA PREDISPOSTA DALLA RAGIONERIA  
GENERALE DELLO STATO

65.28



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

1-517

3 FEB 2015

Roma,

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER LA SPESA SOCIALE

UFFICIO VII

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

Prot. n. 7605/2105

Rif. prot. entrata n. 7111/2015

Allegati: 1

Risposta a nota n.

e p.c.

Al Gabinetto del Ministro

SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183." **Atto 135**

Con riferimento al dossier degli Uffici Bilancio della Camera dei Deputati in merito allo schema decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, si prende atto che lo stesso tiene conto di quanto rappresentato da questo Dipartimento con nota n. 5598 del 28 gennaio 2015 in relazione al dossier degli Uffici Bilancio del Senato. In tali termini con riferimento alle ulteriori richieste informative, si fa presente quanto segue.

**Articoli da 1 a 14 (NASpI)**

- a) la prudenzialità in merito alla stima dei beneficiari in relazione ai quali sono valutati gli oneri non deriva solo dall'incremento del numero di soggetti previsto per il 2015 (rispetto al 2013) per tener conto dei dati di monitoraggio 2014 (e, quindi, dell'andamento fattuale). Infatti, con riferimento a tali soggetti è stata, ad esempio, mantenuta, come evidenziato in relazione tecnica, la stessa ripartizione tra soggetti ASpI e MiniASpI relativa al 2013, nel mentre l'incremento registrato riguarderebbe in particolare i soggetti che provengono da MiniASpI, dalla quale consegue la stima più prudente inglobata in relazione tecnica. Inoltre circa la considerazione



degli Uffici in merito alla circostanza che il tasso di disoccupazione a novembre 2014 è risultato del 13,4% superiore a quello previsto per il 2015 (13%) si fa presente che a dicembre 2014 il tasso di disoccupazione è risultato pari al 12,9%;

- b) come già rappresentato con la citata nota n. 5598 del 28 gennaio 2015 si conferma che le valutazioni tengono conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 (possibilità di liquidazione anticipata in unica soluzione dell'indennità ai fini dell'avvio di un'attività di lavoro autonomo o di impresa individuale o di socio di cooperativa) anche sulla base delle risultanze che le diverse sperimentazioni al riguardo hanno evidenziato, peraltro limitato rispetto agli stanziamenti previsti per tali sperimentazioni.

**Articolo 15 (DIS-COLL)** - la prudenzialità circa il numero di soggetti stimati interessati dalla prestazione deriva dal tasso di adesione utilizzato (quasi tre volte quello ordinario per i lavoratori dipendenti del settore privato) sia, come già rappresentato con la citata nota n. 5598 del 28 gennaio 2015, dall'applicazione di tale percentuale di adesione ad una platea di assicurati comunque più ampia (in quanto riferita al 2013) rispetto a quella derivante per effetto di riduzioni in corso. In tali termini la percentuale adottata per l'adesione alla prestazione risulta corrispondere a criteri di prudenzialità, anche considerando, in via aggiuntiva, il limitato ricorso all'attuale beneficio dell'*una tantum* previsto dalla legge n. 92/2012, peraltro in presenza di requisiti significativamente differenti.

**Articolo 16 (ASDI)** – come già rappresentato con la suddetta nota n. 5598 del 28 gennaio 2015, si ribadisce che la ripartizione degli stanziamenti tra il 2015 e il 2016 è congruente e consegue dalla circostanza che il beneficio non può decorrere da maggio 2015, come viceversa sembrerebbe evidenziare il dossier, ma inizia solo successivamente al termine dell'utilizzo della prestazione NASpI che si deve consumare, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2015. In ogni caso si evidenzia, in via ulteriore, che è espressamente previsto dalla disposizione che non potranno essere considerate domande nel caso in cui non siano rispettati i limiti di spesa per ciascun anno considerato (articolo 16, comma 7, ultimo periodo). Si conferma, infine, che i servizi per l'impiego svolgeranno le funzioni previste dalla disposizione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli previsti dalla disposizione.

**Articolo 17 (Fondo di ricollocazione)** – si conferma quanto già rappresentato con nota n. 5598 del 28 gennaio 2015, circa il riconoscimento dei voucher entro il limite di spesa corrispondente

al Fondo di ricollocazione nonché la sostenibilità per le agenzie pubbliche, circa le attività previste.

**Articolo 18 – (copertura finanziaria)** – Si conferma la corrispondenza degli effetti in termini di fabbisogno del settore pubblico a quelli indicati in termini di indebitamento netto, ribadendo che nel complesso gli oneri del provvedimento sono stati valutati, come rappresentato in relazione tecnica, nella più volte citata nota n. 5598 del 28 gennaio 2015 e anche nella presente nota, con adeguati e congrui criteri di prudenzialità. Infine, nell'evidenziare di non avere nulla da osservare circa la specificazione come annuo dell'onere a regime (come peraltro evidenziato in relazione tecnica), per quanto attiene l'indicazione della copertura finanziaria al netto delle risorse previste a legislazione vigente per l'indennità *una tantum* relativa ai cocopro introdotta dalla legge n. 92/2012 e espressamente soppressa, per l'anno 2015, dall'articolo 15 del provvedimento in esame, si ritiene che l'impostazione adottata sia maggiormente in linea con il dettato del provvedimento in relazione all'effettivo onere derivante dal predetto complessivo articolo 15.

Il Ragioniere Generale dello Stato

A 

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.

Audizione della dottoressa Maria Cannata, Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze (*Svolgimento e rinvio*) ..... 65

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.**

**Audizione della dottoressa Maria Cannata, Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Maria CANNATA, *Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, nonché attesa l'estrema rilevanza delle tematiche affrontate nella relazione della dottoressa

Cannata, che meritano di poter essere adeguatamente valutate dai componenti della Commissione, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'audizione ad una seduta da convocare nel corso della prossima settimana o della successiva. In tale prospettiva formula quindi la richiesta di approfondire taluni aspetti della problematica oggetto dell'audizione.

Dopo un intervento di Maria CANNATA, *Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze*, pone un quesito Giovanni PAGLIA (SEL), cui replica Maria CANNATA, *Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Intervengono, a più riprese, Daniele CAPEZZONE, *presidente*, Carla RUOCCO (M5S), Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), Marco CAUSI (PD), e Maria CANNATA, *Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze*.

Daniele CAPEZZONE, *presidente*, ringrazia la dottoressa Cannata e rinvia il seguito l'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 66

#### RISOLUZIONI:

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (*Seguito della discussione e rinvio*).  
7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » (*Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00580*) ..... 68  
7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 70  
7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane (*Seguito della discussione e rinvio*) ..... 70  
ERRATA CORRIGE ..... 70

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche.**

**C. 1533 Mariani.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pub-

blicità dei lavori della odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI esprime, a nome del Governo, alcune perplessità sul nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto, adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 3 febbraio 2015. Con riferimento, in particolare, all'articolo 1, rileva che il rinvio, ivi presente, ai finanziamenti dedicati alla Fondazione per il merito, appare problematico, stante la volontà di dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge n. 240 del 2010, concernente, appunto, l'istituzione del predetto fondo. Osserva, infatti, come, ad oggi, sul capitolo relativo residuino limitate risorse. Evidenzia, inoltre, che la previsione, per i soli studenti delle lauree

geologiche, di una quota annua pari al 20 per cento delle risorse, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del testo in esame, appare una percentuale significativa. Propone, quindi, in alternativa, di far riferimento esclusivamente al fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 105 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2003, relativo al «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti» che, nel Fondo di finanziamento ordinario 2014, ammontava a circa 64 milioni di euro, una cui quota è riservata previamente al sostegno delle lauree scientifiche, fra le quali anche quelle in geologia. Sottolinea, quindi, che, essendo presenti, in Italia, circa 5.000 studenti di geologia, che rappresentano approssimativamente il 3 per cento di quelli potenziali assegnatari delle borse previste per le lauree scientifiche a valere sul suddetto Fondo per il sostegno dei giovani, si potrebbe dire che la quota annua riservata ai soli studenti iscritti alle lauree geologiche è pari a non più del 3,5 per cento del predetto Fondo per i giovani.

Dopo aver ricordato di condividere l'articolo 2 del testo in esame, osserva che l'articolo 3 tende a mutare i parametri quantitativi della legge n. 240 del 2010 sui dipartimenti e sulla loro numerosità minima. Osserva, quindi, che il limite dell'80 per cento dei docenti di area, da un lato, e la previsione di un numero non inferiore a venti unità, dall'altro, siano requisiti tali da evitare la corsa alla disaggregazione dei dipartimenti nelle Università, pur evidenziando che sembrerebbe opportuno riformulare il comma 1 dell'articolo 3, per evitare possibili problemi interpretativi. Rileva, infine, l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 3 del medesimo articolo 3, in quanto gli stessi appaiono una modifica della disciplina relativa all'articolo 3 della legge n. 240 del 2010 e, in modo particolare, di quanto essa detta in materia di fusioni di strutture universitarie.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone di fissare il termine per la pre-

sentazione di eventuali emendamenti al testo in esame nella giornata di lunedì 16 febbraio.

Gianluca VACCA osserva che anche il Movimento 5 Stelle reputa opportuno valutare attentamente la possibilità di una riformulazione dell'articolo 3, comma 1, del provvedimento in esame, affinché non si presti a dubbi interpretativi.

Manuela GHIZZONI (PD), *relatore*, dopo aver condiviso la proposta del presidente di fissare a lunedì prossimo il termine per la presentazione di emendamenti, svolge alcune osservazioni in riferimento alle considerazioni testé rese dal sottosegretario Toccafondi. In primo luogo, con riferimento alla copertura finanziaria indicata nell'articolo 1 del testo in esame, rileva che quest'ultimo prevede un finanziamento aggiuntivo rispetto al Fondo di finanziamento ordinario attuale, al fine di sostenere le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche. Osserva, quindi, che la proposta del sottosegretario Toccafondi prevede, invece, un finanziamento da ricavare all'interno del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti», che rischia di sottrarre risorse per altre finalità finanziate a valere sul medesimo fondo, come, ad esempio, il programma Erasmus. Reputa comunque necessario individuare una copertura finanziaria che assicuri – al di là dell'indicazione di meri valori percentuali – una somma fissa adeguata alle finalità della presente legge. Condivide poi quanto affermato dal collega Vacca, in relazione alla formulazione del comma 1 dell'articolo 3, riguardo l'opportunità di predisporre un testo che non si presti a dubbi interpretativi. Riguardo, infine, alla richiesta del rappresentante del Governo di sopprimere i commi 2 e 3, che hanno l'intento di chiarire la portata normativa dell'articolo 3 della legge n. 240 del 2010, osserva che si potrebbe comunque predisporre un ordine del giorno relativo alle modifiche alla predetta legge n. 240 del 2010 contenute nel provvedimento in esame.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, alla luce del dibattito svolto, propone quindi di fissare alle ore 18 di lunedì 16 febbraio 2015 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al testo in esame.

La Commissione concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Gabriele Toccafondi e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo Francesca Barracciu.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ».**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

**7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ».**

*(Discussione e rinvio — Abbinamento alla risoluzione 7-00580).*

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione 7-00580 Santerini, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 febbraio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che è stata assegnata alla Commissione la risoluzione 7-00593 Simone Valente sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola ». Vertendo su analoga materia della risoluzione 7-00580 Santerini, ne propone quindi l'abbinamento a quest'ultima.

La Commissione delibera l'abbinamento della risoluzione 7-00593 Simone Valente alla risoluzione 7-00580 Santerini.

Luigi GALLO (M5S) illustra, in qualità di cofirmatario, la risoluzione 7-00593 Simone Valente. Ricorda quindi che il presente atto di indirizzo intende correggere gli aspetti negativi del piano della « Buona scuola » presentato dal Governo. Osserva preliminarmente che le risorse stanziata dalla legge finanziaria 2015 per l'attuazione del predetto piano, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e a 3 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2016 non compensano i tagli passati al settore dell'istruzione, pari a circa 8 miliardi di euro. Rileva quindi che la risoluzione 7-00593 Simone Valente intende, tra le altre cose, porre fine al precariato del personale scolastico, e prende spunto da una consultazione effettuata con gli attori del mondo dell'istruzione da parte degli esponenti del Movimento 5 Stelle. Auspica comunque un confronto con il Ministro Giannini al fine della migliore attuazione del suddetto piano, che deve intervenire adeguatamente sulle procedure di reclutamento e formazione dei docenti. Osserva poi che una delle problematiche che il piano della « Buona scuola » rischia di non risolvere è quella concernente il divario di assunzioni tra docenti di classi di concorso di materie scientifiche e docenti di classi di concorso di materie umanistiche. Ricorda infatti che si rischia di assumere molti docenti di materie umanistiche, lasciando invece scoperte cattedre di materie scientifiche, in quanto i docenti di questi ultimi insegnamenti sembra che non siano sufficientemente presenti nelle graduatorie ad esaurimento dalle quali provverranno i futuri insegnanti. Auspica quindi l'assunzione di tutti gli insegnanti abilitati, prevedendosi un doppio canale di assunzioni per il futuro, con il 50 per cento delle stesse da effettuarsi a seguito di concorso e il restante 50 per cento tramite reclutamento dalle graduatorie degli insegnanti



abilitati. Riassume poi gli altri punti della risoluzione in oggetto, tra i quali la necessità di garantire un'adeguata formazione degli insegnanti su temi quali la didattica innovativa, l'intelligenza emotiva, le intelligenze multiple, l'educazione all'affettività e l'uso della tecnologia applicata alla didattica. Aggiunge che bisogna prevedere un sistema di autovalutazione delle scuole e di valutazione di reti di scuola, con il coinvolgimento della comunità degli studenti e dei genitori, sulla base del superamento del sistema dell'INVALSI. Ritiene poi necessario destinare adeguate risorse per incrementare l'utilizzo dei libri digitali e aumentare le ore di laboratorio, garantendo l'insegnamento della lingua inglese sin dalla scuola dell'infanzia. Dopo aver ricordato l'importanza di una adeguata realizzazione dell'alternanza scuola-lavoro, garantendo il collegamento tra gli istituti scolastici e le aziende, ribadisce la necessità di verificare i requisiti per il riconoscimento della qualifica di istituto paritario, anche al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti « diplomifici ». Reputa inoltre essenziale assumere iniziative per incrementare il fondo d'istituto, anche al fine di arginare il fenomeno, sempre crescente, della richiesta alle famiglie di contributi economici attraverso il meccanismo dei contributi volontari, spostando in tal modo – gradualmente – il finanziamento della scuola dalla mano pubblica a quella privata, ossia dallo Stato alle famiglie degli studenti. Ricorda inoltre la necessaria attenzione che si deve porre nell'investimento in materia di edilizia scolastica, e nell'attuazione della banda larga per l'accesso alla rete internet. Aggiunge che il modello di scuola che il Movimento 5 Stelle prefigura è quello di una scuola « aperta », chiaramente ancora da attuare, nella quale le biblioteche, i musei e altri luoghi di aggregazione rappresentano luoghi per l'insegnamento che si vanno ad aggiungere alle aule scolastiche. Osserva infine che, pur condividendo l'attenzione della risoluzione 7-00580 Santerini per gli aspetti psicologici e pedagogici che ven-

gono evidenziati nella stessa, ritiene che sia necessario realizzare, presso il MIUR, una rete educativa nazionale, composta da esperti di metodologie didattiche, nonché da pedagogisti e psicologi a supporto delle istituzioni scolastiche.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede, in virtù di un impegno del suo gruppo politico previsto per la giornata di domani, che gli impedirà di partecipare alla seduta della Commissione, se per tale giornata è prevista la votazione delle risoluzioni all'ordine del giorno.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che per la giornata di domani non è attualmente prevista la discussione delle risoluzioni in oggetto.

Simona Flavia MALPEZZI (PD) ricorda ai colleghi del Movimento 5 Stelle che non solo loro hanno effettuato consultazioni sul piano della « Buona scuola », in quanto sia il Governo, soprattutto con la consultazione *on line*, sia il Partito Democratico, si sono confrontati in tutta Italia su questo argomento, coinvolgendo moltissimi cittadini e esperti del settore. Ricorda altresì che la vecchia distinzione tra organico di fatto e organico di diritto sarà sostituita con quella dell'organico funzionale, il quale rappresenta tutto l'organico in dotazione agli istituti scolastici, in un sistema verticalizzato, con capacità di integrazione tra le scuole. Osserva quindi che la risoluzione 7-00593 Simone Valente non fa riferimento all'autonomia scolastica, la quale è necessaria per dare dignità ai docenti. Reputa inoltre contraddittoria la richiesta del Movimento 5 Stelle di risolvere il problema del precariato dei docenti utilizzando il doppio canale di reclutamento, essendo necessario valorizzare anche gli insegnanti che non hanno ancora raggiunto l'abilitazione. Ritiene inoltre che l'alternanza scuola-lavoro debba rappresentare un'importante esperienza formativa e culturale, da estendere anche ai licei. Osserva poi che gli istituti paritari non sono dei « diplomifici », dovendo essere conformi alle regole previste per il

sistema pubblico integrato d'istruzione, ricordando che è interesse degli stessi istituti paritari che eventuali « diplomifici » siano espunti dal sistema scolastico. Ricorda infine che il Partito Democratico sostiene la proposta di legge cosiddetta « 0-6 anni », che prevede un nuovo sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino ai sei anni.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione delle risoluzioni in titolo ad altra seduta.

**7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 febbraio 2015.

Il sottosegretario Francesca BARRACCIU, con riferimento alla relazione svolta dalla presentatrice del presente atto di indirizzo, comunica che i Ministeri competenti stanno svolgendo un'interlocuzione, al fine di valutare la possibilità di giungere all'approvazione di una risoluzione il più ampiamente condivisa, la quale tenga anche in particolare considerazione la salvaguardia dei luoghi della memoria.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta.

**7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 3 febbraio 2015.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, propone, alla luce dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, con previste votazioni, il rinvio della discussione della risoluzione in titolo ad altra seduta.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 15.**

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 374 del 22 gennaio 2015, a pagina 272, sia nel sommario, sia nella seconda colonna, prima riga, nonché a pagina 278, allegato 1, prima riga del titolo, nonché a pagina 337, ottava riga: le parole: « 5-03803 » sono sostituite dalle seguenti « 5-03998 ».

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	71
Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	71
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere presentata dalla Relatrice</i> ) .....	73

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

#### Sui lavori della Commissione.

Ermete REALACCI, *presidente*, richiama l'attenzione dei colleghi sulle modifiche apportate dal Senato al provvedimento in materia di reati ambientali, già approvato dalla Camera, che presentano profili di criticità. In particolare, segnala che viene esclusa dall'ambito di applicazione della fattispecie di «disastro ambientale» la condotta colposa, alla quale sono in gran parte riconducibili i casi di disastro ambientale. Segnala, inoltre, che nel decreto-legge cosiddetto «Mille proroghe» è inserita una disposizione che prevede l'impiego delle risorse, attualmente destinate alla prevenzione dei delitti di criminalità organizzata in Campania, anche per le esigenze di sicurezza connesse

alla realizzazione dell'EXPO 2015. Nel ricordare infine che la Camera dei deputati aderirà all'iniziativa «Mi illumino di meno», che si svolgerà il prossimo 13 febbraio, auspica, anche da parte dei parlamentari, un'ampia partecipazione alla stessa, data la rilevanza del tema.

**Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome.**

**Atto 137.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo rinviato nella seduta del 27 gennaio scorso.

Raffaella MARIANI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Silvia VELO, preso atto della proposta di parere testé presentata dalla relatrice, rileva la necessità di disporre di tempo ulteriore per poter svolgere i dovuti approfondimenti istruttori.

Claudia MANNINO (M5S), rappresenta l'opportunità che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di consentire a deputati del suo gruppo di formulare eventuali osservazioni in merito alla proposta di parere della relatrice o di presentare una proposta di parere alternativa.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), ribadisce le considerazioni già inviate per le vie brevi all'onorevole Mariani, che attengono a profili sostanziali del provvedimento in esame. In particolare, richiama l'opportunità di prevedere nel parere osservazioni riguardanti la necessità che nello schema di decreto in titolo siano espressamente richiamate, in premessa, le disposizioni recentemente introdotte dalla direttiva 2014/52/UE, che ha di recente modificato l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2011/92/UE in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. Ritiene inoltre necessario modificare l'articolo 2, comma 2, lettera c), dello schema di decreto, specificando che l'eventuale esclusione di alcuni progetti dalla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale è possibile esclusivamente nei casi in cui agli stessi non si applicano i criteri specifici di cui al paragrafo 4 delle Linee Guida. Propone inoltre, sempre con riferimento all'articolo 2, comma 2, di prevedere espressamente che le Regioni e le Province autonome, senza necessità di ulteriori decreti del Ministero dell'ambiente,

possano definire una riduzione percentuale superiore, rispetto a quanto previsto dalle allegate Linee Guida, delle soglie dimensionali di cui all'Allegato IV della Parte Seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, stabilendo in quali casi i progetti di cui al medesimo Allegato IV debbano essere sottoposti direttamente a VIA senza la previa verifica di assoggettabilità. Ritiene infine opportuno chiarire, al fine di evitare dispendiosi contenziosi per le imprese, cosa si intenda per « procedimenti in corso » ai quali si applica il contenuto del provvedimento, in particolare se si intenda solo quelli per i quali è in *itinere* il procedimento di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, ovvero tutti quelli per i quali non è stata ancora rilasciata l'autorizzazione.

Salvatore MATARRESE (SCpI), nel condividere le osservazioni formulate nel parere favorevole presentato dalla relatrice, del quale auspica l'approvazione, richiama la necessità, in linea peraltro con gli obiettivi previsti dalla normativa europea, di rendere omogenea nei tempi e nei criteri applicativi la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, evitando pertanto procedure diversificate rimesse alla discrezionalità delle Regioni.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome (Atto 137).****PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DALLA RELATRICE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province autonome (Atto n. 137);

considerato che:

lo schema di decreto è finalizzato a superare le censure della Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086 per mancata conformità delle norme nazionali alla direttiva europea 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

esso, inoltre, è volto a fornire indirizzi univoci e uniformi su tutto il territorio nazionale per l'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti elencati nell'Allegato IV alla Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l'individuazione dei suddetti indirizzi univoci risponde a principi di certezza temporale e di semplificazione procedurale che dovrebbero presiedere, a livello regionale, all'espletamento delle procedure autorizzative; in ragione dell'obiettivo di uniformità di applicazione nazionale, risulterebbe inopportuno rimettere alla mera discrezionalità legislativa regionale la decisione di ulteriori riduzioni delle soglie dimensionali del-

l'Allegato IV della Parte II del decreto legislativo n. 152, potendosi determinare il rischio di situazioni di disparità tra le varie Regioni;

andrebbe valutata una percentuale più bassa di riduzione delle soglie di assoggettabilità a *screening* di cui al richiamato Allegato IV, ritenuto che la prevista diminuzione del 50 per cento rischierebbe di comportare un aggravio procedimentale per le Regioni,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di chiarire che l'ulteriore riduzione delle soglie previste dal citato Allegato IV non è rimessa alla mera discrezionalità regionale, essendo necessario che la proposta regionale in tal senso sia sottoposta alla valutazione del Ministero dell'ambiente, che la adotta con apposito decreto, anche al fine di fornire indirizzi univoci ed uniformi validi su tutto il territorio nazionale;

b) valuti il Governo l'opportunità di introdurre un termine perentorio (30 giorni) entro cui il procedimento di « *pre screening* » deve essere concluso; in caso di superamento del termine, il progetto si intende escluso automaticamente da *screening*;

c) valuti il Governo l'opportunità di chiarire con quali altri progetti l'Amministrazione deve valutare l'impatto cumulativo del singolo progetto;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere una più bassa percentuale di riduzione delle soglie di assoggettabilità a *screening* in caso di applicazione di uno o più criteri indicati nelle Linee guida, in

luogo della percentuale attualmente prevista del 50 per cento;

e) valuti il Governo la necessità di implementare, insieme con le Regioni, ogni forma di procedura attraverso cui sono rese disponibili al pubblico tutte le informazioni utili all'attivazione della procedura di « *pre screening* ».



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

Audizione di rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 75

##### SEDE CONSULTIVA:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 76

ALLEGATO (*Parere approvato*) ..... 77

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.**

**Audizione di rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Alberto Maria GAMBINO, *Presidente dell'Accademia Italiana del Codice di Inter-*

*net (IAIC)*, e Francesco GRAZIADEI, *Componente del Comitato direttivo dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC)*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.40.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan.**

**C. 2753 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alle Commissioni riunite III e VI).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 gennaio 2015.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Ivan CATALANO (Misto-PSI-PLI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO

**Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato.****PARERE APPROVATO**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato il disegno di legge « Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan » (C. 2753 Governo, approvato dal Senato);

premesso che:

il disegno di legge si propone l'obiettivo di eliminare il rischio di doppie imposizioni fiscali tra Italia e Taiwan e, una volta approvato, può pertanto favorire in misura rilevante lo sviluppo delle relazioni economiche, commerciali e finanziarie con Taiwan;

il disegno di legge reca altresì misure idonee a favorire la cooperazione nella prevenzione e nel contrasto all'elusione e all'evasione fiscale, con l'effetto di consentire l'inserimento di Taiwan nella lista degli Stati aventi un regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea;

per quanto concerne i profili di specifica competenza della Commissione, l'articolo 8 prevede che gli utili derivanti dallo svolgimento del traffico internazionale di navi o di aeromobili siano tassati unicamente nel territorio in cui è situata

la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione; sono compresi negli utili in questione anche quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili e dall'impiego, manutenzione o affitto di *container* da parte di un'impresa di uno dei territori contraenti, a condizione che tale noleggio, impiego o manutenzione sia occasionale rispetto all'esercizio di navi o di aeromobili in traffico internazionale;

l'articolo 13 dispone, in deroga alla disciplina generale dettata dal medesimo articolo per gli utili da capitale, che gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'utilizzo delle suddette navi o aeromobili, siano imponibili solo nel territorio dove è situata la direzione effettiva dell'impresa;

l'articolo 15 stabilisce, tra l'altro, che anche per quanto riguarda il lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale, l'imposizione delle remunerazioni abbia luogo nel territorio in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03665 Nesci: Progetto di costruzione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone nel comune di Montebello Jonico .....	78
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	82
5-03756 De Lorenzis: Rispetto degli impegni assunti dalla società Carboil Srl nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con ENI Spa .....	79
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	85
5-03933 Rizzetto: Piano industriale dell'azienda Evraz Palini e Bertoli di San Giorgio di Nogaro .....	79
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	87
5-03984 Lattuca: Problematiche connesse al rinnovo delle concessioni demaniali marittime .	79
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	89
5-03993 Crippa: Aiuti di Stato nel settore dell'energia nucleare .....	79
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	91
5-04159 Fabbri: Continuità produttiva dello stabilimento Mondì Silicart di Anzola dell'Emilia .	80
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	93
5-04233 Mariani: Riduzione dei costi energetici nel settore cartario .....	80
ALLEGATO 7 (Testo della risposta) .....	94
5-04424 Latronico: Iniziative per l'informazione e la documentazione sul materiale stoccato nell'impianto ITREC di Rondella .....	80
ALLEGATO 8 (Testo della risposta) .....	96

#### RISOLUZIONI:

7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia .....	81
---	----

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti, il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Massimo Cassano ed il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**5-03665 Nesci: Progetto di costruzione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone nel comune di Montebello Jonico.**

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Dalila NESCI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del

Governo. Prende atto del fatto che sono ancora in corso le procedure autorizzative e auspica che la nuova amministrazione regionale prosegua ne percorso della precedente che è stata sempre contraria alla realizzazione del progetto.

Circa il permanere delle manifestazioni di interesse da parte della società Repower, partecipata dal Cantone dei Grigioni, segnala che in Svizzera si è svolto un referendum con esito negativo.

Sottolinea infine l'esigenza che il Governo segua l'evolversi della vicenda, in particolare per i possibili rischi di infiltrazione della criminalità organizzata.

**5-03756 De Lorenzis: Rispetto degli impegni assunti dalla società Carboil Srl nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con ENI Spa.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Diego DE LORENZIS (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta che giudica non esaustiva rispetto a tutte le questioni sollevate dall'interrogazione a sua prima firma. In particolare, intende ribadire in questa sede l'importanza sul fatto che siano chiariti i profili attinenti al contenuto dei contratti di somministrazione cui è strettamente connessa la questione delle mansioni attribuite ai lavoratori coinvolti. Preannuncia quindi la presentazione di ulteriori atti di sindacato ispettivo volti ad approfondire la vicenda.

**5-03933 Rizzetto: Piano industriale dell'azienda Evraz Palini e Bertoli di San Giorgio di Nogaro.**

Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Walter RIZZETTO, replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal viceministro. Evidenzia, in particolare, come gli altri laminatoi

dell'Aussa Corno lavorano a pieno regime con ottimi risultati di produzione. Ciò evidenzia come a determinare la crisi dell'azienda Evraz Palini sia la mancanza di un piano industriale. Auspica che quanto prospettato nella risposta del Governo possa effettivamente realizzarsi e sottolinea che le crisi industriali possono essere superate solo con l'elaborazione di un serio piano industriale che consenta loro di operare al passo con l'andamento del mercato.

**5-03984 Lattuca: Problematiche connesse al rinnovo delle concessioni demaniali marittime.**

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enzo LATTUCA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ringrazia in ogni caso il sottosegretario Baretta per aver voluto anticipare in questa sede i contenuti del provvedimento di riordino della disciplina delle concessioni demaniali di prossima presentazione al Consiglio dei ministri, che giudica un segnale certamente importante.

**5-03993 Crippa: Aiuti di Stato nel settore dell'energia nucleare.**

Andrea VALLASCAS (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta lamentando, in particolare, che il Governo italiano non ha mostrato netta contrarietà alle decisioni assunte in sede europea sul regime di aiuti definito dal Governo britannico per la realizzazione della nuova centrale nucleare di Hinkley Point.

**5-04159 Fabbri: Continuità produttiva dello stabilimento Mondi Silicart di Anzola dell'Emilia.**

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Manifesta tuttavia rammarico per il fatto che si proceda alla chiusura di un'azienda in attivo unicamente per questioni connesse a scelte della multinazionale Mondi Silicart.

**5-04233 Mariani: Riduzione dei costi energetici nel settore cartario.**

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Raffaella MARIANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta. Sottolinea che il suo atto ispettivo ha la finalità di evidenziare le specifiche problematiche del settore cartario in un momento di grave crisi economica. Sollecita un approfondimento della materia sugli aiuti di Stato in questo comparto, dal momento che risulta che la Germania è riuscita ad ottenere in pochi mesi una risposta sul tema dalle istituzioni europee. Il richiamo del viceministro ad una rapida risposta da parte dell'Unione europea all'Italia rappresenterebbe un elemento decisivo per gli investimenti. Sottolinea che la revisione degli incentivi e delle misure a carico delle industrie di maggiori dimensioni sono comprensibili, ma la somma di una serie di fattori depressivi ha comportato uno sforzo maggiore per il settore cartario anche rispetto ad omologhe aziende europee. Sul tema dell'interconnector la scelta del Governo è pienamente condivisibile, così come la volontà di proseguire negli investimenti annunciati.

**5-04424 Latronico: Iniziative per l'informazione e la documentazione sul materiale stoccato nell'impianto ITREC di Rondella.**

Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Cosimo LATRONICO (FI-PdL) replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Ribadisce la richiesta formulata nel suo atto ispettivo e cioè se l'Accordo di Seul del 2014 possa essere attuato riportando il materiale negli Stati Uniti, come peraltro avvenuto nello scorso mese di luglio.

Il viceministro Claudio DE VINCENTI precisa che le operazioni di trasporto sono state effettuate finora nella massima sicurezza per le popolazioni. Per quanto riguarda le barre provenienti dalla centrale di Elk River, aggiunge che sarà premura del Ministero dello sviluppo economico interpellare le altre amministrazioni coinvolte, in particolare i Ministeri degli esteri e dell'ambiente, per accelerare la definizione di una posizione italiana. Ritiene che, in base agli accordi di Seul, si possa pensare a un rimpatrio negli Stati Uniti del materiale radioattivo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.05.**

**RISOLUZIONI**

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 15.05.**



**7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia.**

*(Seguito della discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo rinviata nella seduta del 27 gennaio 2015.

Emanuele CANI (PD) sottolinea che sta procedendo a individuare i soggetti da audire al fine di approfondire e trovare

soluzioni strutturali alle rilevanti problematiche del settore dell'alluminio. Invita i colleghi degli altri gruppi a fornirgli eventuali indicazioni utili ai fini della selezione dei soggetti da convocare.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

**La seduta termina alle 15.10.**

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-03665 Nesci: Progetto di costruzione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone nel comune di Montebello Jonico.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In risposta agli aspetti sollevati nell'interrogazione in titolo, si riferisce, per quanto di competenza, ciò che segue.

Per quanto attiene al procedimento autorizzativo, si fa presente che le autorizzazioni alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 300 MW termici sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico a seguito di un procedimento « unico » complesso, attivato su istanza di parte e condotto, ai sensi della legge n. 55 del 2002 e secondo i dettami della legge n. 241 del 1990, attraverso il modulo procedimentale della Conferenza di Servizi.

Pertanto, a seguito della presentazione dell'istanza da parte della SEI S.p.A., il MiSE ha avviato il procedimento finalizzato all'eventuale rilascio del provvedimento autorizzativo e ha indetto e convocato la seduta di apertura della menzionata Conferenza di Servizi, con lo scopo di presentare il progetto a tutte le Amministrazioni ed Enti interessati, nonché raccogliere le eventuali posizioni preliminari.

A seguito di tale riunione, in considerazione del fatto che ai sensi della legge n. 55 del 2002 citata, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale è condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione, il Ministero dello sviluppo economico è rimasto in attesa delle relative determinazioni da parte del Ministero dell'ambiente.

Successivamente, a fronte del parere negativo espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali rispetto al parere favorevole della Commissione tecnica VIA/

VAS, il Ministero dell'ambiente ha chiesto l'attivazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri della procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera *c-bis* della legge 400 del 1988, che consente di deferire la decisione al Consiglio dei Ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti.

Nel caso di specie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha risolto positivamente il contrasto tra il Dicastero dell'ambiente e il Ministero per i beni e le attività culturali, condividendo il parere favorevole espresso dalla Commissione tecnica VIA/VAS ed emanando, il 15 giugno 2012, il decreto con cui è stata sancita la compatibilità ambientale del progetto in parola.

Tale valutazione favorevole è stata ribadita dal Ministero dell'ambiente che, con il decreto n. 115 del 5 aprile del 2013, ha rilasciato il provvedimento di V.I.A./A.I.A. relativamente al progetto in questione.

Sul punto si evidenzia che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché il Dicastero dell'ambiente, nel valutare positivamente il progetto dal punto di vista ambientale, hanno disposto anche un consistente quadro prescrittivo, costituito da 59 prescrizioni. Peraltro alcune di esse necessitano di ottemperanza direttamente in fase istruttoria, prima della proposta ministeriale d'intesa rivolta alla Regione e dunque prima dell'eventuale provvedimento autorizzativo.

A seguito dei summenzionati esiti favorevoli in termini di compatibilità am-

bientale, il MiSE ha proseguito l'attività istruttoria di competenza, finalizzata alla conclusione del procedimento, sia avviando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 327 del 2001 in relazione alla procedura di esproprio/servitù delle aree non in disponibilità della SEI, sia procedendo a raccogliere i pareri tecnici specifici di alcune delle Amministrazioni coinvolte, anche con riferimento alle prescrizioni da ottemperare prima della conclusione dell'istruttoria.

Al riguardo, relativamente all'ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto VIA/AIA propedeutiche alla conclusione dell'istruttoria, si comunica che recentemente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha provveduto a trasmettere le proprie determinazioni anche in ordine all'ultima delle prescrizioni che risultava ancora in fase di valutazione.

Relativamente alla posizione dell'Amministrazione regionale, si fa presente che l'autorizzazione è rilasciata d'intesa con la Regione interessata che, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 6 del 13 gennaio 2004, è da intendersi imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione unica. Si evidenzia inoltre che ai sensi della legge n. 55/2002 «... l'eventuale rifiuto regionale dell'intesa deve essere espresso con provvedimento motivato, che deve specificatamente tenere conto delle risultanze dell'istruttoria ed esporre in modo chiaro e dettagliato le ragioni del dissenso dalla proposta ministeriale d'intesa...».

Pertanto, si precisa che lo Sviluppo Economico procederà alla formulazione alla regione Calabria della proposta ministeriale di intesa solo a seguito della eventuale conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, una volta definito l'iter istruttorio condotto ai sensi della citata legge n. 55/2002, non rilevando, pertanto, un'eventuale determinazione regionale resa precedentemente.

Ciò premesso, relativamente a quanto riportato nello specifico dagli Onorevoli interroganti si fa presente quanto segue.

Secondo la legge n. 55 del 2002, la costruzione degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica. La dichiarazione di pubblica utilità avverrà pertanto contestualmente al rilascio dell'autorizzazione unica.

Il decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» prevede, inoltre, per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private, che l'autorità espropriante sia l'Ente che emana il provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità, che in questo caso risulta essere il Ministero dello sviluppo economico.

Inoltre, sempre secondo le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica, prima di emanare il provvedimento che dispone la pubblica utilità del bene, è necessario procedere alla preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in sede di Conferenza di Servizi. A tal fine il medesimo decreto del Presidente della Repubblica (n. 327/2001) prevede una fase di partecipazione del pubblico che, attraverso appositi avvisi e adeguate forme di pubblicità, consente di informare i proprietari interessati, nonché di raccogliere le loro eventuali osservazioni in merito.

Nel caso in parola, si evidenzia che la fase avviata riguarda il procedimento di pubblicità finalizzato all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù sulle aree interessate. Conclusa tale fase, il MiSE è tenuto a valutare in sede di Conferenza di Servizi le eventuali osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati e solo in caso di superamento di tali osservazioni potrà procedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Tale vincolo diventerà poi efficace solo all'eventuale rilascio del provvedimento

che comporta la pubblica utilità del bene, cioè al rilascio dell'autorizzazione unica.

In relazione alla « mancata intesa fra Stato e regione », appare utile evidenziare che il pronunciamento della regione Calabria in termini di intesa potrà avvenire solo a seguito di conclusione favorevole dell'istruttoria e a seguito della relativa proposta da parte del Ministero, non rilevando ai fini della conclusione del procedimento l'orientamento contrario dell'Ente regionale, precedentemente espresso.

Per quanto attiene alle problematiche di carattere societario conseguenti al referendum svoltosi nel Cantone dei Grigioni

e al possibile ritiro della Repower S.p.A. dall'iniziativa, si fa presente a quel che risulta, che la Società continua a sviluppare regolarmente il progetto e curare gli adempimenti inerenti l'istanza di autorizzazione.

In relazione alle possibili interferenze della malavita organizzata dell'area interessata dall'iniziativa, si informa che la SEI SpA ha avviato un confronto con la Prefettura di Reggio Calabria, proponendo la sottoscrizione di un « Protocollo di legalità », funzionale alla prevenzione di eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nei futuri lavori di costruzione della Centrale.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-03756 De Lorenzis: Rispetto degli impegni assunti dalla società Carboil Srl nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con ENI Spa.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti con il presente atto parlamentare richiamano l'attenzione sul rispetto degli impegni assunti dalla Carboil Srl nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con ENI Spa.

Al riguardo, nel precisare che la tematica sollevata nel presente atto parlamentare non rientra nelle competenze primarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fornisco le informazioni acquisite dal Ministero dello sviluppo economico.

L'ENI Spa, pur essendo una partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, che ne detiene una partecipazione del 4,34 per cento del capitale, è una Società per azioni quotata in borsa ed in quanto tale non vi sono norme che prevedano la necessità di produrre una perizia giurata sui beni e sul bilancio delle attività oggetto di vendita.

Da notizie assunte dalla Società ENI, risulta che i valori afferenti alle immobilizzazioni per 2.218.483 euro si riferiscono agli automezzi e ai beni mobili indicati nell'allegato C dell'atto di compravendita e che per quanto riguarda gli immobili (es. serbatoi, uffici, strade e piazzali), ENI era titolare del diritto di superficie e non proprietaria e, che pertanto, trasferiva lo stesso diritto alla acquirente Carboil Srl.

Da quanto appreso dal Ministero dello sviluppo economico, in relazione al contratto di somministrazione sottoscritto tra le parti, ENI Spa e Carboil Srl si impegnavano reciprocamente a mantenere adeguate coperture assicurative per tutta la durata del contratto stesso. In particolare, la copertura assicurativa da parte di ENI

Spa copre gli eventuali danni, i costi e/o le spese subiti da terzi, a seguito delle operazioni di messa a bordo di carburanti avio, che sono di proprietà ENI Spa e sono movimentati da Carboil per conto di ENI. Per la parte riguardante la Carboil Srl, la copertura assicurativa manleva e tiene indenne ENI per qualsiasi danno, costo e/o spesa subita da terzi e derivanti da attività diverse dalle operazioni di rifornimento carburante, anche in relazione agli obblighi di custodia del prodotto.

La ENI Spa ha inoltre evidenziato che la Carboil Srl è stata selezionata tramite procedura di gara, alla quale sono stati invitati 29 potenziali acquirenti, selezionati in base ai seguenti criteri: che avessero già manifestato interesse per l'operazione e che operano nel settore; che fornissero servizi di stoccaggio e messa a bordo; società di gestione aeroportuale potenzialmente interessate ai depositi presenti presso l'aeroporto di propria presenza. Dei 29 invitati, 9 hanno dato un riscontro positivo. A luglio 2009 sono state ricevute le offerte non vincolanti da 6 di loro e tutti sono stati ammessi ad una fase più avanzata delle trattative con possibilità di visita ai siti d'interesse. Il 16 ottobre 2009 sono pervenute le offerte vincolanti. La ENI Spa, nell'ambito della procedura di vendita, ha richiesto ed ottenuto l'autorizzazione a trasferire la concessione per le attività di messa a bordo alla Carboil. Secondo quanto dichiarato nell'ambito della procedura di vendita, Carboil è stata regolarmente ispezionata dalle preposte funzioni tecniche di controllo, con risultati positivi.

L'ENAC inoltre ha chiarito di aver provveduto con puntualità a verificare l'osservanza dei requisiti prescritti dal Dlgs n. 18 del 1999 per il riconoscimento di idoneità del cessionario, Carboil Srl. Tali requisiti sono i seguenti:

capitale sociale almeno pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere;

risorse strumentali e capacità organizzative idonee in relazione alle categorie di servizio richieste;

attestato comprovante il rispetto degli obblighi derivanti dalla legislazione sociale e sulla sicurezza del lavoro;

copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all'attività da svolgere.

L'ENAC ha riferito di aver assicurato pienamente gli adempimenti prescritti dalla propria normativa ed in particolare dalla circolare di riferimento dell'ENAC del 25 gennaio 2007 che prevede che al prestatore di servizi che intende operare su più aeroporti, il certificato per operare venga rilasciato dalla Direzione aeropor-

tuale presso la quale egli prevede di raggiungere il maggior volume di affari.

Infatti, in data 19 luglio 2011 la Direzione Aeroportuale di Bologna ha rilasciato alla Carboil Srl l'estensione del certificato per operare su ulteriori scali aeroportuali.

Pertanto, a seguito dell'intervenuta cessione da parte della ENI del proprio ramo d'azienda i ricordati requisiti erano stati nuovamente verificati in capo alla Carboil Srl ai fini dell'estensione delle attività sui diversi scali.

Per quanto concerne gli aspetti occupazionali ed in particolare in ordine alla stabilizzazione dei lavoratori inseriti nell'accordo sindacale per l'espletamento della cessione del ramo di azienda ed al loro « sotto-inquadramento », informo che la Direzione territoriale del lavoro di Roma ha avviato gli accertamenti ispettivi di competenza presso ENI Spa e Carboil Srl, nella qualità – rispettivamente – di cedente e cessionario di ramo d'azienda.

Pertanto, voglio assicurare gli onorevoli interroganti che il Ministero che rappresento, per la parte di competenza, continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, all'esito degli accertamenti ispettivi effettuati, nella eventuale prospettiva di esaminarne le principali criticità.



## ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-03933 Rizzetto: Piano industriale dell'azienda  
Evraz Palini e Bertoli di San Giorgio di Nogaro.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'Onorevole Rizzetto, inerente alla situazione produttiva ed occupazionale dell'impresa *Evraz Pàlini & Bertoli s.p.a.* – avente sede legale ed unità produttiva in San Giorgio di Nogaro (UD) – operante nel settore della produzione delle lamiere in acciaio destinate ai settori infrastrutture, energia e macchinari industriali.

Al riguardo, la Società ha evidenziato come il quadro macroeconomico relativo al mercato dell'acciaio, nell'anno 2013, abbia confermato l'andamento negativo del 2012, caratterizzato dal drastico calo della domanda di lamiere in acciaio sia in Italia sia in tutta l'Europa.

La continua riduzione della differenza tra il prezzo d'acquisto della materia prima ed il prezzo di vendita del prodotto finale ha determinato un risultato economico fortemente negativo.

Il bilancio per l'anno 2013 si è chiuso con una perdita netta di circa 11 mln di euro, mentre l'esercizio precedente con una perdita di circa 12 mln di euro.

Le gravità della situazione ha determinato il ricorso, da parte della Società, agli strumenti di tutela del reddito previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale.

Ed infatti, dopo un primo periodo di cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO), i competenti uffici del Ministero che rappresentano hanno provveduto ad approvare – con decreto direttoriale del 21 maggio 2014 – il programma di crisi aziendale per evento imprevisto ed imprevisto, presentato dalla società ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 223 del 1991, relativamente al periodo dal 25 novembre

2013 al 24 novembre 2014. Contestualmente a tale approvazione è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per il predetto periodo, nei confronti di un numero massimo di 134 unità lavorative.

Tuttavia, nonostante i risultati economici negativi degli ultimi due esercizi, la proprietà ha continuato a considerare la *Evraz Pàlini & Bertoli s.p.a.* un asset importante all'interno del Gruppo, nonché un punto di riferimento per gli altri impianti analoghi nel resto del mondo.

Lo scorso 10 dicembre, presso i competenti uffici della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – si è tenuto un incontro tra i vertici aziendali e le rappresentanze sindacali dei lavoratori per l'espletamento – ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 2000 – dell'esame congiunto avente ad oggetto il nuovo piano di ristrutturazione, presentato dalla Società, che prevede investimenti in tecnologia, formazione e riqualificazione, nonché una modifica degli attuali assetti organizzativi.

Nello specifico, il nuovo piano prevede investimenti per un importo pari a 602 mila euro, cui vanno aggiunti 25 mila euro per la realizzazione di interventi formativi per i lavoratori, nonché 810 mila euro per interventi di manutenzione considerati dalla Società propedeutici alla ripresa dell'attività produttiva e al riavvio degli impianti.

All'esito dell'incontro, le Parti hanno concordato il ricorso al trattamento di CIGS per ristrutturazione aziendale, per

12 mesi a decorrere dal 25 novembre 2014, nei confronti di un numero massimo di 123 lavoratori, pari all'intero organico aziendale.

Preciso, al riguardo, che la relativa istanza formalizzata lo scorso 19 dicembre – dalla Società ai competenti uffici del Ministero che rappresento è, allo stato, in corso di esame.

Nell'ambito dell'esame congiunto dello scorso 10 dicembre, inoltre, la Società si è dichiarata disponibile ad anticipare ai lavoratori il trattamento di *CIGS* a carico dell'INPS fino al mese di febbraio, mentre per i mesi successivi i lavoratori potranno richiedere l'anticipazione del trattamento ad uno degli istituti convenzionati con il Mediocredito, con la garanzia del Fondo regionale per l'accesso al credito da parte dei lavoratori precari, ovvero ad una delle banche aderenti alla Federazione regionale delle Banche di Credito Cooperativo

(BCC), con la quale la regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto un apposito protocollo d'intesa. La Società, al riguardo, si è impegnata a favorire l'accesso al credito bancario da parte dei lavoratori ai fini dell'anticipazione del trattamento di *CIGS*.

Il Ministero dello sviluppo economico – espressamente interpellato per la parte di competenza – ha manifestato la propria disponibilità ad un confronto sulle problematiche evidenziate in una sede istituzionale da valutare.

Da ultimo, sono in grado di affermare che la situazione in questione è all'attenzione degli uffici dell'Amministrazione che rappresento che continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda – nella eventuale prospettiva di esaminarne i principali profili critici – tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati e di quelli in corso di attivazione.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-03984 Lattuca: Problematiche connesse al rinnovo delle concessioni demaniali marittime.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono al Governo iniziative idonee a risolvere la problematica della durata e del rinnovo delle concessioni demaniali marittime anche attraverso la predisposizione di un disegno di legge di riordino della materia.

Al riguardo, sentita l'Agenzia del demanio, si rappresenta quanto segue.

A seguito della procedura di infrazione della Commissione europea n. 2008/4908, il riordino della disciplina delle concessioni demaniali marittime, con specifico riferimento alle procedure di assegnazione, è stato previsto ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217.

Successivamente, l'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, (legge di stabilità per il 2014), ha disposto un riordino della materia che ricomprende anche la rimodulazione dei canoni demaniali marittimi, in stretta connessione ed organicità con le modalità di rilascio delle concessioni.

A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio del Ministro per gli Affari regionali – ha istituito un apposito tavolo tecnico con la partecipazione delle Amministrazioni interessate, tra le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministero dell'economia e delle finanze che ha coinvolto anche l'Agenzia del demanio.

Il tavolo è stato impegnato alla elaborazione dello schema normativo previsto dal menzionato articolo 1, comma 732, della legge n. 147 del 2013, di pros-

sima presentazione al CdM, non appena subentrerà il nuovo Ministro degli affari regionali.

È stata, innanzi tutto, curata una lunga trattativa, tuttora in corso, con la Commissione europea, per allineare il nostro sistema ai principi europei recati dalla direttiva Bolkestein. Sostanzialmente i principali punti trattati sono:

1) La durata delle nuove concessioni: strettamente collegata all'interesse pubblico e proporzionale alla « rilevanza » economica dei beni e degli investimenti da realizzare. Laddove per rilevanza economica si intende soprattutto la valenza turistica delle varie zone costiere estese lungo il territorio nazionale, definita dalle Regioni.

2) Le modalità di affidamento: procedure competitive di selezione, con criteri di valutazione predefiniti, alla luce dei principi della migliore offerta (economicamente più vantaggiosa), sulla base di un piano economico-finanziario di copertura degli investimenti ed annessa gestione.

3) L'entità dei canoni: applicando a tutti, senza differenziazione alcuna, il principio del metro-quadro, in base a valori predefiniti, collegabili sostanzialmente ad: aree scoperte od aree occupate con impianti di facile o difficile rimozione; aree di alta o normale valenza turistica. Unica differenziazione in « agevolazione » per i porti, a causa della vastità delle aree interessate.

4) La eventuale demarcazione della linea demaniale, su proposta delle Regioni, al vaglio dei Ministeri competenti.

5) Il passaggio in proprietà, a titolo gratuito, al patrimonio indisponibile dei comuni, di quelle aree di patrimonio e demanio dello Stato, per le quali i comuni abbiano realizzato opere di urbanizzazione. Ciò sempre in linea con le procedure del federalismo demaniale.

6) Un regime transitorio: (solo per la prima procedura di selezione) il concessionario uscente ha diritto alla corresponsione, da parte del subentrante, di un indennizzo determinato sulla base di una valutazione dei beni non integralmente ammortizzati, agli investimenti effettuati ed all'avviamento dell'azienda commerciale.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-03993 Crippa: Aiuti di Stato nel settore dell'energia nucleare.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il tema, oggetto dell'interrogazione, riguarda l'avvenuta approvazione da parte della Commissione UE del regime di aiuti definito dal Governo britannico per la realizzazione della nuova centrale nucleare di Hinkley Point, partecipata da Edf fino al 50 per cento, da Areva al 10 per cento e da società cinesi per le quote rimanenti.

La Commissione UE ha reputato compatibile con la disciplina sugli aiuti di Stato assicurare all'energia prodotta dall'impianto una remunerazione di 92,5 sterline/MWh, per il periodo necessario a recuperare l'investimento; i profitti successivi dovrebbero essere condivisi con le autorità pubbliche e quindi i consumatori. Si tratta di una garanzia indubbiamente molto forte, che facilita un investimento difficilmente affrontabile solo con segnali di prezzo di breve-medio termine.

La decisione della Commissione ha destato reazioni molto vivaci da parte delle associazioni pro-rinnovabili e, il Governo austriaco ha annunciato che presenterà ricorso alla Corte di Giustizia europea, ritenendo inammissibile garantire sussidi al nucleare.

La Commissione Europea, chiamata a rispondere, nel mese di Dicembre scorso, ad una interrogazione analoga a quella odierna, ha precisato che la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia non vieta gli aiuti al settore nucleare e che le specifiche modalità con cui la Commissione ha dato il via libera ai sussidi britannici limitano la possibilità di distorsioni sul mercato dell'energia.

Il sostegno all'energia nucleare è, perciò, valutato direttamente ai sensi delle

disposizioni del trattato e della disciplina sugli aiuti di Stato. Ai sensi dell'articolo 194 del trattato dell'UE, gli Stati membri sono liberi di determinare il loro mix energetico; la Commissione ha il dovere di verificare che l'uso di risorse pubbliche a sostegno delle imprese sia conforme alle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato. Questa decisione non istituisce perciò – secondo la Commissione – una politica o una strategia energetica, né interferisce con il diritto degli Stati membri di perseguire il proprio mix energetico.

Come amministrazione nazionale, non si hanno informazioni tecniche di dettaglio sulla congruità e proporzionalità del regime di sussidio e del valore dell'energia che sarebbe garantito all'impianto, giudicato dalla Commissione come « non distorsivo ».

In linea generale, è ragionevole che un investimento con tempi di realizzazione e ritorno così ampi (una centrale nucleare, così come potrebbero essere importanti infrastrutture di trasporto dell'energia) non possa essere realizzato al di fuori di uno schema di garanzie di tipo pubblico, vista l'aleatorietà dei prezzi dell'energia nel lungo termine. Questo approccio, seguito oggi nel caso della centrale britannica, potrebbe essere applicato anche ad altri casi di investimenti non sostenibili in una pura ottica di mercato.

Sul piano invece politico, la decisione della Commissione UE si presta ad essere vista come una significativa modifica della strada assunta fino a qualche anno fa, in cui si escludeva la possibilità di aiuti di Stato sulla produzione di energia, se non alle energie rinnovabili in senso stretto.

Da questo punto di vista, si rimarca come la posizione della Commissione sia di non interferenza con le scelte nazionali di mix energetico, da cui certamente il nucleare non è bandito, e come ad oggi solo l'Austria abbia reagito politicamente in modo negativo.

Si fa infine presente che la condanna dell'Italia sul caso Alcoa configura un caso molto diverso, visto che si trattava di una tariffa sull'energia consumata (e non prodotta) che la Commissione ha ritenuto distorsiva, in quanto aiuto al funzionamento « ordinario » dell'impianto.



## ALLEGATO 6

**Interrogazione n. 5-04159 Fabbri: Continuità produttiva dello stabilimento Mondì Silicart di Anzola dell'Emilia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La società posta in evidenza nell'atto in esame è la Mondì Silicart con sede legale e operativa posta in Anzola dell'Emilia.

La società, come riferito dal Ministero del Lavoro, ha sottoscritto il 23 dicembre scorso, con le OOSS un accordo che prevede il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività decorrente dalla medesima data.

L'intervento programmato coinvolgerà un numero massimo di 59 dipendenti.

A seguito di detto accordo la società ha presentato istanza in data 29 dicembre 2014 per l'accesso al trattamento di CIGS indicando nel programma di cessazione i seguenti strumenti di gestione degli esuberanti:

1. ricerca di soluzioni occupazionali alternative presso aziende riconducibili al gruppo di riferimento sia in Italia sia all'estero;

2. incentivazione all'esodo;

3. ricorso alle procedure di licenziamento collettivo finalizzato alla ricollocazione presso altre aziende o per il ricorso all'autoimprenditorialità;

4. monitoraggio da parte dell'Unindustria di Bologna per eventuali altre opportunità occupazionali.

La citata istanza sarà presa in trattazione presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro.

Il Ministero dello Sviluppo Economico seguirà, comunque, in modo attento l'evoluzione di questa vicenda rendendosi disponibile ad attivarsi su richiesta delle parti, al fine di affrontare le problematiche con l'apertura di « un tavolo di confronto ».

## ALLEGATO 7

**Interrogazione n. 5-04233 Mariani: Riduzione dei costi energetici nel settore cartario.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come premessa generale evidenzio l'esigenza di un migliore equilibrio sul piano politico tra azioni a favore della sostenibilità energetico-ambientale e tutela della competitività dei settori industriali che, a parità di altre variabili, soffrono di un peggioramento dei costi diretti e indiretti, trasferiti sui prezzi dell'energia.

Non a caso uno degli obiettivi principali della Strategia Energetica Nazionale riguarda proprio l'allineamento dei prezzi e dei costi dell'elettricità ai valori europei, attraverso azioni che agiscano su tutte le principali componenti del prezzo all'ingrosso e del prezzo finale.

Da questo punto di vista, rilevo che i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica si sono notevolmente ridotti, per effetto di vari fattori: la riduzione del costo del gas, il calo dei consumi nazionali, la progressiva eliminazione dei vincoli di rete e delle restrizioni della concorrenza in specifiche zone di mercato. Si pensi che nell'ultimo anno 2014 il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso (Pun) registrato sul Mercato del Giorno Prima (MGP) è risultato pari a 52,08 euro/MWh, contro i 32,76 euro/MWh della Germania e i 34,63 euro/MWh della Francia: il differenziale c'è ma si è notevolmente ridotto (inferiore a 20 euro/MWh) se si pensa che solo fino al 2012 il prezzo medio italiano fosse di 75,48 euro/MWh e il differenziale rispetto ai principali Paesi UE arrivava a superare i 30 euro/MWh.

Se questa è la dinamica all'ingrosso, sulle bollette pesano tuttavia le componenti di natura parafiscale, quelle che rientrano sotto la dicitura di «oneri di sistema», che hanno raggiunto un peso percentuale sulla spesa complessiva della

famiglia tipo che è passato da poco più del 7 per cento a oltre il 20 per cento, risultando quasi triplicato in 3 anni.

È chiaro che per recuperare il gap con i prezzi dei Paesi europei è necessario controllare meglio la dinamica di questi oneri. Il Governo è più volte intervenuto su questo tema e uno degli obiettivi principali del Governo Renzi è di ridurre fortemente il costo dell'energia per il sistema produttivo.

Questo si è tradotto nei mesi scorsi in varie misure – contenute in buona parte nel DL 91/2014 – che hanno agito sulle varie componenti del prezzo e che sono state finalizzate in parte a una riduzione a favore in particolare delle PMI, che finora hanno pagato il prezzo più alto di questi aumenti di prezzi, ma che hanno anche comportato vantaggi per l'insieme delle categorie dei consumatori italiani.

Il risultato a oggi stimabile è di risparmi, a partire dall'1 gennaio 2015, per quasi 2,7 miliardi sulla bolletta elettrica, di cui circa 1,7 miliardi a beneficio delle Pmi e il rimanente miliardo a favore della generalità dei consumatori.

Nell'ambito di quest'obiettivo generale, un posto a parte hanno le categorie industriali ad alta intensità energetica, verso cui il Governo ha sempre destinato strumenti e azioni particolari – citati ed elencati del resto anche dall'Onorevole interrogante – proprio in considerazione dell'incidenza che il costo dell'energia ha sul valore dell'attività di impresa.

Entrando nello specifico dei quesiti posti aggiungo che:

1) la misura prevista dall'articolo 24 del decreto legge n. 91 del 2014 s'inserisce

nel quadro di redistribuzione della spesa per gli oneri di sistema elettrico a favore delle piccole e medie imprese, citato nella premessa. La disposizione interviene sui sistemi chiamati «reti interne di utenza» e «sistemi efficienti di utenza» prevedendo che anche per l'energia consumata e non prelevata dalla rete pubblica — prima integralmente esentata dagli oneri — vi sia una contribuzione «minima» da parte del consumatore (il 5 per cento di quanto pagherebbe un altro utente). La percentuale può essere periodicamente incrementata dal Ministro dello sviluppo economico per i nuovi sistemi efficienti di utenza, in modo proprio da non dare effetti retroattivi sui sistemi esistenti e dare certezza ai nuovi investimenti.

Sulla richiesta di non applicare la norma ai settori energivori interessati dall'applicazione dell'articolo 39 del decreto-legge n.83 del 2012, evidenzio che, in conformità con le nuove Linee Guida UE in materia di aiuti di Stato, anche l'impresa energivora non può essere totalmente esonerata dal pagamento degli oneri connessi agli incentivi alle rinnovabili, in quanto una quota almeno del 15 per cento di quanto pagherebbe un soggetto non energivoro deve rimanere a carico dell'impresa. Pertanto, questo specifico strumento deve essere visto nel contesto dell'insieme delle misure pro-energivori.

2) Con riferimento al consolidamento degli istituti attuali che interessano le politiche industriali, faccio presente che il servizio di interrompibilità del carico, anche se ha positivi riflessi sul costo dell'energia per le aziende che offrono il servizio, risponde a logiche di sicurezza del sistema elettrico e di prevenzione da condizioni di rischio. Oggi, si può ritenere una misura stabile e anche inserita nel Codice di Rete di Terna. In ogni caso, si tratta di uno strumento destinato a evolvere, secondo l'esigenza tecnica e nei limiti di potenza che risulteranno necessari per garantire la sicurezza del sistema elettrico e la continuità della fornitura.

Per quanto riguarda la misura nota con il nome di interconnector, devo rilevare

che al momento non sono disponibili quote di capacità da assegnare, in quanto tutte già assegnate, e che gli assegnatari del beneficio — tra cui anche molte imprese del settore cartario — sono chiamati a realizzare gli impegni assunti all'epoca dell'aggiudicazione, partecipando alla costruzione di nuovi elettrodotti dall'estero che, una volta costruiti, potranno garantire a queste imprese la possibilità di godere stabilmente di forniture di energia a prezzi europei.

La possibilità di ripetere l'esperienza varata con la legge del 2009 dipenderà molto dall'efficacia che la norma stessa dimostrerà di avere, in termini di realizzazioni concrete che riuscirà a produrre.

3) Per quanto concerne, infine, l'attuazione della misura di cui all'articolo 39 del DL 83/2012, iniziativa strutturale a favore delle imprese energivore, come noto il Governo ha avviato la procedura di notifica presso la Commissione europea per la valutazione della compatibilità dell'aiuto con le Linee guida in materia di aiuti di stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.

Il Ministero dello sviluppo economico sta seguendo da vicino il caso per una rapida e positiva approvazione della misura. Conclusa la procedura di notifica non sarà più necessaria la presentazione di garanzie bancarie da parte dei beneficiari delle agevolazioni. Si ricorda che la prestazione di garanzie fideiussorie è uno strumento introdotto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, per consentire l'erogazione dei benefici alle imprese aventi diritto, erogazione che sarebbe teoricamente soggetta alla clausola di stand still fino all'approvazione definitiva della misura.

4) Sulla vigilanza sull'impatto della riduzione del costo dell'interrompibilità a tutela della competitività dei settori energivori, ribadendo quanto già detto, resta ferma la possibilità per il MiSE di formulare ulteriori indirizzi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas al mutare delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico.

## ALLEGATO 8

**Interrogazione n. 5-04424 Latronico: Iniziative per l'informazione e la documentazione sul materiale stoccato nell'impianto ITREC di Rondella.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Al fine di rispondere ai quesiti posti con l'atto di sindacato ispettivo di cui si discute, anche sulla base d'informazioni fornite dalla società Sogin, rappresento quanto segue.

Le operazioni di trasporto riferite rientrano nell'ambito del progetto GTRI (*Global Threat Reduction Initiative*) che prevede il rimpatrio verso gli Stati Uniti di tutte le materie nucleari di origine statunitense contenenti uranio altamente arricchito e plutonio e utilizzate in attività di ricerca e sono autorizzate nel rispetto del trattato Euratom dalle competenti autorità italiane e statunitensi ciascuna per gli aspetti di propria di competenza.

Tali trasporti – che sono stati compiuti nel massimo rispetto di tutte le prerogative di tutela dell'ambiente e per la sicurezza

della popolazione – hanno in particolare permesso di ridurre l'inventario radiologico attualmente presente sul sito.

Con riferimento poi agli obblighi d'informazione nei confronti della popolazione interessata dall'eventuale emergenza radiologica si osserva come il D.P.C.M. 10 febbraio 2006, par. 5, preveda che gli stessi siano posti in essere solo in caso di incidente durante il trasporto.

Per quanto concerne, infine, l'opportunità di valutare la possibilità di restituzione agli Stati Uniti d'America delle barre provenienti dalla centrale di Elk River, evidenzio che ogni decisione in merito, essendo peraltro frutto anche di accordi bilaterali, dovrà essere presa congiuntamente con tutte le Amministrazioni coinvolte (Esteri, Ambiente, ecc).

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

##### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.**

**Atto n. 134.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è proseguita la discussione di carattere generale. Nel comunicare che la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere sul provvedimento, segnala, altresì, che i deputati del gruppo SEL hanno predisposto una propria proposta di parere sul provvedimento.

Davide BARUFFI (PD), alla luce di quanto testé riferito, chiede alla presi-

denza di precisare quali siano i tempi previsti per la conclusione dell'iter di esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente e relatore*, in risposta al deputato Baruffi, avverte che, essendo il termine per l'espressione del parere di competenza in scadenza il prossimo giovedì 12 febbraio, nella seduta odierna dovrà concludersi la discussione sul provvedimento. Preannuncia, quindi, la sua intenzione di presentare, in qualità di relatore, una proposta di parere nella giornata di domani, in vista della deliberazione di competenza che potrà aver luogo al più tardi nella giornata di giovedì 12 febbraio.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.**

**Atto n. 135.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2015.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è proseguita la discussione di carattere generale. Segnala altresì che alle ore 12 di giovedì 12 febbraio 2015 è convocata la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano ai fini dell'espressione dell'intesa sullo schema in esame.

Fa presente che, una volta trasmessa tale intesa, la Commissione potrà esprimere il parere di propria competenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**



## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento 2.200 del Relatore – Emendamento 2.200 del Relatore) .....	102
ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati) .....	119

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini .....	101
--	-----

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.**

**C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 febbraio 2015.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nella seduta di mercoledì 4 febbraio

scorso la relatrice Lenzi aveva presentato l'emendamento 2.200 e che era stato fissato un termine per la presentazione di subemendamenti, scaduto alle ore 11 della giornata odierna. Avverte in proposito che sono stati presentati 127 subemendamenti (*vedi allegato 1*).

Fa presente quindi che la Commissione in primo luogo proseguirà l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 5 del disegno di legge C. 2617 in oggetto e che gli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2 saranno esaminati successivamente.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 28 gennaio scorso, la Commissione ha interrotto i propri lavori mentre stava esaminando l'emendamento Lorefice 5.42, di cui la relatrice ha proposto una riformulazione, accettata dalla presentatrice.

Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendono intervenire prima della votazione del suddetto emendamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento Lorefice 5.42 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Matteo MANTERO (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario relativo all'emendamento a sua prima firma 5.45.

Donata LENZI (PD), *relatore*, osserva che non vi è un legame automatico tra numero di giovani residenti e domande per il servizio civile in ragione delle diverse sensibilità a livello regionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Rondini 5.4 e Mantero 5.45 e l'emendamento Rondini 5.5.

Silvia GIORDANO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 5.41, ribadisce l'opportunità della presentazione del certificato antimafia per l'accreditamento degli enti utilizzatori dei giovani che svolgono il servizio civile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Silvia Giordano 5.41 e Baroni 5.37.

Donata LENZI (PD), *relatore*, in relazione agli emendamenti Marcon 5.9 e Beni 5.13, ricorda di avere proposto nella seduta del 28 gennaio una riformulazione comune che andrebbe nel senso di prevedere una durata del servizio civile universale non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno.

Paolo BENI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 5.13.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Marcon 5.8, si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Beni 5.13 così come riformulato (*vedi allegato 2*).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Bonomo 5.15, si intende vi abbiano rinunciato.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 5.26.

La Commissione respinge l'emendamento Dall'Osso 5.38.

Matteo MANTERO (M5S), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 5.46, rileva che il concorso al finanziamento da parte degli enti utilizzatori contribuirebbe a ridurre un utilizzo improprio di risorse.

Donata LENZI (PD), *relatore*, sottolinea l'opportunità di adottare un approccio più flessibile rispetto a quanto proposto dal collega Mantero, osservando che per gli enti di dimensioni ridotte sarebbe insostenibile destinare risorse al cofinanziamento.

La Commissione respinge l'emendamento Mantero 5.46.

Matteo MANTERO (M5S), nell'illustrare come cofirmatario l'emendamento Lorefice 5.49, ribadisce l'opportunità di una migliore distribuzione delle risorse a livello regionale e di un cofinanziamento da parte degli enti utilizzatori.

Il sottosegretario Luigi BOBBA ricorda che la normativa vigente già prevede oneri a carico degli enti utilizzatori.

Matteo MANTERO (M5S) evidenzia che si tratta di oneri che prescindono dal numero dei giovani utilizzati e che pertanto non offrono garanzie rispetto a richieste di utilizzazione superiori alle effettive necessità.

La Commissione respinge l'emendamento Loreface 5.49.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, comunica che risulta concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.16, 5.11, 5.17, 5.14, 5.31, 5.32 e 5.7 – tutti relativi alla lettera *b*) della comma 1, – accantonati nella seduta del 28 gennaio scorso. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### **COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 10 febbraio 2015.*

**Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.**

**C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 15.10.

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 2.200 DEL RELATORE  
EMENDAMENTO 2.200 DEL RELATORE**

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, sostituire l'alea con il seguente:*

1. I decreti legislativi di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:.

**0. 2. 200. 117.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, alea, sostituire le parole: I decreti legislativi di cui all'articolo 1 con le seguenti: I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), b) e c).*

**0. 2. 200. 1.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, alea, sostituire la parola: disciplinano con la seguente: riordinano.*

**0. 2. 200. 2.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, alea, dopo le parole: e le funzioni aggiungere le seguenti: nonché gli obblighi.*

**0. 2. 200. 15.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, alea, dopo le parole: degli*

enti privati del Terzo settore *aggiungere le seguenti:* senza scopo di lucro.

**0. 2. 200. 16.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) garantire e riconoscere il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione dei diritti inviolabili della persona nonché come strumento e luogo di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del paese e di realizzazione dei principi di solidarietà.

**0. 2. 200. 17.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera a), dopo le parole: liberamente costituite aggiungere le seguenti: come espressione dei diritti inviolabili della persona.*

**0. 2. 200. 20.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera a), dopo la parola: partecipazione aggiungere le seguenti: democratica.*

**0. 2. 200. 18.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera a), sopprimere la parola: sussidiarietà.*

**0. 2. 200. 18.** Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) valorizzare la cittadinanza attiva come strumento per favorire la formazione di una comunità civile più matura e consapevole, elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali, accrescere la coesione sociale.*

*Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali.*

**0. 2. 200. 118.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) elevare i livelli di cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona ed al contempo la formazione di una comunità civile più matura, consapevole e solidale.*

**0. 2. 200. 21.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'iniziativa economica privata con le seguenti: l'attività degli enti privati del Terzo settore di cui all'articolo 1 comma 1 della presente legge.*

**0. 2. 200. 22.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sopprimere la parola: economica.*

**0. 2. 200. 25.** Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: svolta senza finalità lucrative con le seguenti: svolta senza fini di lucro diretto o indiretto.*

**0. 2. 200. 7.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in via principale con la seguente: esclusivamente.*

**0. 2. 200. 23.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: in via principale con la seguente: prioritariamente.*

**0. 2. 200. 24.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche al fine di elevare con le seguenti: al fine di promuovere attraverso la partecipazione e la solidarietà.*

**0. 2. 200. 26.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole: al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali con le seguenti: al fine di affiancare le istituzioni nella tutela dei diritti umani, civili e sociali.*

**0. 2. 200. 28.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera b), sostituire le parole:*

al fine di elevare *con le seguenti*: al fine di contribuire ai.

**0. 2. 200. 127.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera c), dopo le parole: delle norme vigenti aggiungere le seguenti: e dei valori fondanti espressi nella Carta europea dei diritti dell'uomo.*

**0. 2. 200. 30.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: degli interessi con le seguenti: dei soggetti.*

**0. 2. 200. 29.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, lettera d), sostituire la parola: semplificare con la seguente: coordinare.*

**0. 2. 200. 8.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2, comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:*

e) incrementare la possibilità di formazione al lavoro.

**0. 2. 200. 31.** Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).*

**0. 2. 200. 3.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: rivedere e.*

**\* 0. 2. 200. 4.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: rivedere e.*

**\* 0. 2. 200. 32.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e con le seguenti: per il riconoscimento della personalità giuridica.*

**0. 2. 200. 5.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera a), dopo la parola: informazione aggiungere le seguenti: nonché le relative sanzioni per violazione degli stessi.*

**0. 2. 200. 34.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera a), sopprimere la parola: anche.*

**0. 2. 200. 6.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: le forme con le seguenti: l'obbligo.*

**0. 2. 200. 33.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori sociali, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche.

**0. 2. 200. 35.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.



*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: tenendo conto fino alla fine della lettera.*

**0. 2. 200. 96.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera b), sostituire le parole: tenendo conto del rapporto tra il loro patrimonio netto e il complessivo indebitamento con le seguenti: anche attraverso una specifica disciplina relativa alla conservazione del patrimonio.*

**0. 2. 200. 119.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera b), sopprimere la parola: netto.*

**0. 2. 200. 112.** Fossati.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: ai diritti di aggiungere la seguente: democrazia.*

**0. 2. 200. 36.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sopprimere la lettera d).*

**0. 2. 200. 113.** Fossati.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività commerciali, in quanto non riconducibili alle attività di cui all'articolo 148 del TUIR, si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili.*

**0. 2. 200. 114.** Fossati.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: stabilmente e.*

**0. 2. 200. 38.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera d), sostituire le parole: attività commerciali con le seguenti: attività d'impresa.*

**0. 2. 200. 120.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: in quanto compatibili.*

**0. 2. 200. 37.** Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*d-bis) prevedere una distinta disciplina per le associazioni e le fondazioni, articolata in relazione agli interessi coinvolti, avendo riguardo segnatamente allo scopo, all'attività, al patrimonio dell'ente, ai rapporti interni e con i terzi, stabilendo, altresì, quando tali discipline debbano considerarsi applicabili anche ad altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro.*

**0. 2. 200. 39.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*d-bis) prevedere in particolare una disciplina della struttura organizzativa degli obblighi di trasparenza e di informazione anche attraverso la redazione di codici e modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti nonché dei controlli pubblici per tutti gli enti che si avvalgono stabilmente di dota-*

zioni di natura pubblica, a che sotto forma di finanziamento e di fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni.

**0. 2. 200. 40.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-bis, comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:*

*d-bis)* prevedere in particolare una disciplina della struttura organizzativa degli obblighi di trasparenza e di informazione anche attraverso la redazione di codici e modelli organizzativi finalizzati alla prevenzione di comportamenti illeciti, prevedendo, altresì, l'obbligo di produrre la certificazione antimafia al momento della registrazione di cui all'articolo 2-ter comma 1 lettera i) della presente legge, nonché dei controlli pubblici per tutti gli enti che si avvalgono stabilmente di dotazioni di natura pubblica, a che sotto forma di finanziamento e di fondi raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni.

**0. 2. 200. 41.** Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, alinea, sopprimere le parole:* e alla revisione organica.

**\*0. 2. 200. 9.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, alinea, sopprimere le parole:* e alla revisione organica.

**\*0. 2. 200. 42.** Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, alinea, dopo le parole:* revisione organica della disciplina *aggiungere la seguente:* vigente.

**0. 2. 200. 121.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

*a)* stabilire le disposizioni generali e comuni alle quali gli enti privati di Terzo settore devono uniformarsi, fatto salvo il principio di specialità.

**0. 2. 200. 43.** Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera b), sostituire le parole:* individuare le attività solidaristiche e di interesse generale *con le seguenti:* individuare le finalità solidaristiche e le finalità di interesse generale.

**0. 2. 200. 97.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole:* le attività solidaristiche *aggiungere le seguenti:* , di utilità sociale.

**0. 2. 200. 44.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera b), dopo le parole:* del Terzo settore *aggiungere le seguenti:* senza scopo di lucro.

**0. 2. 200. 46.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* limitatamente agli ambiti previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 460 del 1997 e dall'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 155 del 2006.

**0. 2. 200. 45.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), premettere le*

*seguenti parole:* laddove ciò sia compatibile con la forma giuridica assunta dagli enti.

**0. 2. 200. 122.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), dopo le parole:* amministrazione degli enti *aggiungere le seguenti:* più incisive e maggiormente.

**0. 2. 200. 99.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* nonché ai principi di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti.

**0. 2. 200. 98.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), dopo le parole:* ai principi di *aggiungere la seguente:* efficacia.

**0. 2. 200. 49.** Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* e di economicità della gestione.

**0. 2. 200. 123.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati.

*Conseguentemente dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* garantire il rispetto dei diritti degli associati attraverso adeguati strumenti, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione, impugnazione degli atti deliberativi e le prerogative

delle assemblee, prevedendo altresì limiti alla raccolta delle deleghe.

**0. 2. 200. 47.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), sopprimere le parole:* prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati.

*Conseguentemente dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis)* garantire il rispetto dei diritti degli associati, anche in riferimento alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, attraverso adeguati strumenti, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione, impugnazione degli atti deliberativi e le prerogative delle assemblee, prevedendo altresì limiti alla raccolta delle deleghe.

**0. 2. 200. 48.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* appositi strumenti per *con le seguenti:* strumenti idonei a.

**0. 2. 200. 50.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), dopo le parole:* strumenti per garantire il rispetto *aggiungere le seguenti:* dei diritti normativi e contrattuali dei lavoratori e.

**0. 2. 200. 100.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), dopo le parole:* per garantire il rispetto dei diritti degli associati *aggiungere le seguenti:* , dei lavoratori e degli utenti finali prevedendo anche la possibilità per associati e lavoratori di segnalare all'interno dell'ente il-

leciti e irregolarità secondo il modello del *whistleblowing*.

**0. 2. 200. 51.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: nonché della disciplina relativa fino alla fine della lettera.*

**0. 2. 200. 52.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis) disciplinare con esattezza l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento, e la partecipazione del volontario alle diverse attività, distinguendo le funzioni e i compiti dei lavoratori dipendenti da quelli svolti dal personale volontario;*

**0. 2. 200. 101.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d).*

**\* 0. 2. 200. 10.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d).*

**\* 0. 2. 200. 124.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera d), sopprimere le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4 comma 1 lettera d).*

**\* 0. 2. 200. 53.** Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: escludendo sempre dalla ripartizione gli utili derivanti da: attività istituzionali, attività strettamente connesse alle attività istituzionali, somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo o quote associative, fondi raccolti durante manifestazioni pubbliche occasionali, contributi corrisposti dalle amministrazioni pubbliche in regime convenzionale.*

**0. 2. 200. 54.** Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera d), dopo le parole: fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d) aggiungere le seguenti: prevedendo altresì forme di controllo sul reinvestimento effettivo degli utili.*

**0. 2. 200. 55.** Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera e), sostituire le parole: definire criteri e vincoli di strumentalità con le seguenti: prevedere che gli enti definiscano i criteri e vincoli di strumentalità.*

**0. 2. 200. 102.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera e), dopo le parole: eventualmente esercitata dall'ente aggiungere le seguenti: in ogni caso mai maggioritaria.*

**0. 2. 200. 56.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera e), dopo le parole: finalizzato a distinguere aggiungere le seguenti: anche fiscalmente.*

**0. 2. 200. 95.** Baroni, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), sostituire le parole: prevedere una con le seguenti: definire la.*

**0. 2. 200. 57.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), dopo le parole: di controllo interno aggiungere le seguenti: basato sul principio della trasparenza totale, che si applichi anche in ordine ai bilanci, alla rendicontazione sui progetti, agli emolumenti, ai compensi e che sia dovuto nei confronti dei beneficiari degli interventi-attività, degli associati e dei terzi.*

**0. 2. 200. 58.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), dopo le parole: degli associati aggiungere le seguenti: dei beneficiari.*

**0. 2. 200. 59.** Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), dopo le parole: attività svolta e aggiungere le seguenti: dell'entità.*

**0. 2. 200. 125.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e dell'impiego di risorse pubbliche.*

**0. 2. 200. 103.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: , prevedendo l'obbligatorietà della nomina di un soggetto incaricato del controllo e della certificazione contabile, almeno per gli enti con*

fatturato annuale di norma superiore a cinquecentomila euro;

**0. 2. 200. 104.** Marcon, Nicchi, Matarrelli.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: e relative sanzioni in caso di inadempimento.*

**0. 2. 200. 60.** Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:*

*f-bis) prevedere una disciplina volta a fissare un tetto, di norma non superiore a quattro volte, delle retribuzioni dei dirigenti rispetto alla retribuzione più bassa;.*

**0. 2. 200. 105.** Marcon, Nicchi, Matarrelli.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, aggiungere la seguente:*

*f-bis) prevedere la possibilità per associati e lavoratori di segnalare all'interno dell'ente illeciti e irregolarità secondo il modello del whistleblowing.*

**0. 2. 200. 61.** Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

*g) prevedere una piena trasparenza e un più efficace controllo e monitoraggio dell'attività svolta, delle finalità perseguite e delle risorse impiegate con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti, anche attraverso l'obbligo della pubblicazione in forma telematica a libero accesso delle suddette attività oggetto di controllo;.*

**0. 2. 200. 106.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.



*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:*

g) prevedere, per gli enti che accedono a discipline fiscali di favore, l'obbligo di dimostrare l'effettiva coerenza delle attività svolte con le finalità di interesse generale perseguite, attraverso apposite procedure di verifica e criteri di valutazione predefiniti.

**0. 2. 200. 126.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera g), dopo la parola: modalità aggiungere la seguente: periodiche.*

**0. 2. 200. 62.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: di verifica dell'attività svolta aggiungere le seguenti: con particolare attenzione a quelle sostenute da contributi pubblici.*

**0. 2. 200. 64.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: attraverso la predisposizione di criteri oggettivi e predefiniti,.*

**0. 2. 200. 116.** Capone.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: e delle finalità perseguite aggiungere le seguenti: prevedendo, altresì, il coinvolgimento dei beneficiari delle attività e degli interventi.*

**0. 2. 200. 63.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: e delle finalità perseguite aggiungere le seguenti: in relazione agli enti che svolgono una rilevante attività economica.*

**0. 2. 200. 65.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera g), dopo le parole: e delle finalità perseguite aggiungere le seguenti: anche tramite gli strumenti di misurazione di impatto sociale in particolare il bilancio sociale e SROI (social return on investment) nonché l'individuazione di strumenti innovativi, indicati dalla Commissione europea, in particolare dal GECES, quali EuSEF e EaSI anche in via sperimentale.*

**0. 2. 200. 66.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) estendere l'operatività dei Centri di servizio per il volontariato, di cui al successivo articolo 3, comma 1, lettera e), anche a favore di tutti i soggetti del Terzo settore di cui alla presente legge, prevedendo le opportune integrazioni delle risorse ad essi assegnate dalla normativa vigente.*

**0. 2. 200. 107.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis) prevedere l'obbligo per gli enti privati del Terzo settore di grandi dimensioni che hanno rapporti economici oltre i 40.000 euro con istituzioni di diverso livello in particolare con le Asl, di applicazione della normativa in materia di anticorruzione di cui alla legge 6 dicembre 2012, n. 190.*

**0. 2. 200. 67.** Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.



*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*g-bis)* prevedere secondo quanto stabilito dalla direttiva 2013/34/UE per gli enti non lucrativi di grandi dimensioni, che costituiscono enti di interesse pubblico, l'obbligo di elaborare una dichiarazione di carattere non finanziario contenente in particolare le informazioni sociali e ambientali, attinenti al personale, il rispetto dei diritti umani, il contrasto alla corruzione attiva e passiva in misura necessaria alla comprensione dell'andamento dell'impresa, dei suoi risultati, della sua situazione e dell'impatto della sua attività.

**0. 2. 200. 68.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:*

*h)* prevedere il divieto di emolumenti, compensi a qualsiasi titolo a componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati, fatti salvi eventuali rimborsi spesa certificati da documentazione adeguata e verificabile.

**0. 2. 200. 69.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera h), sostituire le parole: disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi, con le seguenti: prevedere obblighi.*

**0. 2. 200. 108.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera h), sopprimere le parole: gli eventuali limiti e.*

**0. 2. 200. 70.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: , anche prevedendo la pubblicazione telematica dell'anagrafe patrimoniale dei dirigenti.*

**0. 2. 200. 109.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis)* individuare le fattispecie che costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili, capitale o avanzi di gestione degli enti di cui al comma 1.

**0. 2. 200. 71.** Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

*h-bis)* prevedere che non si superi il rapporto uno a cinque fra gli emolumenti, i compensi e i corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, i dirigenti e quelli degli associati nonché dei lavoratori.

**0. 2. 200. 72.** Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis)* prevedere che gli enti del Terzo settore che per oltre un anno svolgono attività esclusivamente e interamente per conto della pubblica amministrazione, siano soggetti all'applicazione della normativa anticorruzione e più in generale la normativa applicata alla pubblica amministrazione in materia di inconferibilità e incompatibilità.

**0. 2. 200. 73.** Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

*h-bis)* definire un regime sanzionatorio adeguato e differenziato anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, in caso di inosservanza degli obblighi istituiti.

**0. 2. 200. 74.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:*

*i)* riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un Registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni gestito da apposita Agenzia indipendente del Terzo settore da istituire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti dell'Agenzia non devono essere di nomina politica ma un organismo collegiale le cui attività sono prioritariamente di coordinamento, controllo, vigilanza, monitoraggio e interfaccia con le istituzioni.

**0. 2. 200. 80.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), dopo le parole: riorganizzare il sistema di registrazione degli enti, aggiungere le seguenti: che deve avere carattere di atto costitutivo.*

**0. 2. 200. 82.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: gestito da apposita Agenzia indipendente per il Terzo settore, da istituire entro novanta*

*giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge. I componenti dell'Agenzia di cui alla presente lettera non devono essere di nomina politica ma un organismo collegiale le cui attività sono prioritariamente di coordinamento, controllo e interfaccia con le istituzioni. Tra i componenti dell'Agenzia, dovranno essere presenti soggetti espressione degli enti di Terzo settore, nonché dell'Anac.*

**0. 2. 200. 79.** Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), dopo le parole: Terzo settore aggiungere le seguenti: gestito da apposita Agenzia indipendente per il Terzo settore, da istituire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti dell'Agenzia di cui alla presente lettera non devono essere di nomina politica ma un organismo collegiale le cui attività sono prioritariamente di coordinamento, controllo e interfaccia con le istituzioni.*

**0. 2. 200. 81.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), dopo le parole: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: e disponibile in modalità telematica sul sito del Ministero.*

**0. 2. 200. 110.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), dopo le parole: presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: e composto da registri territoriali tenuti dalle Regioni e dalle Province Autonome.*

**0. 2. 200. 11.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), sostituire le parole da:* L'iscrizione al registro è obbligatoria, *fino alla fine della lettera, con le seguenti:* L'iscrizione al registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici.

**0. 2. 200. 76.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), sopprimere le parole:* prevalentemente o stabilmente.

**0. 2. 200. 77.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i), dopo le parole:* in accreditamento con enti pubblici *sostituire la parola:* e *con la seguente:* o.

**\* 0. 2. 200. 127.** Beni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera i) dopo le parole:* con enti pubblici *sostituire la parola:* e, *con la seguente:* o.

**\* 0. 2. 200. 75.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* L'iscrizione al registro unico del terzo settore deve prevedere l'obbligo di fornire in via telematica agli organi di vigilanza preposti, informazioni precise sulle finalità dell'ente, sullo statuto, sulle regole che disciplinano la vita sociale, il

numero degli associati, la consistenza patrimoniale, i dati dovranno essere aggiornati con cadenza annuale.

**0. 2. 200. 78.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* prevedere l'obbligo di registrazione di tutti i soggetti che hanno rapporti convenzionali con enti pubblici e che ottengono in ragione della loro natura: vantaggi fiscali; hanno accesso al cinque per mille; accedono a normative promozionali.

**0. 2. 200. 83.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* il Registro unico deve superare la frammentazione dei registri e delle anagrafi diffuse presso le diverse amministrazioni pubbliche, fra loro non coordinati e con caratteristiche fortemente differenti, individuando le finalità dell'iscrizione al Registro e la natura giuridica dell'iscrizione medesima. L'iscrizione deve avere effetti costitutivi oltre che pubblicitari e conoscitivi. I contenuti del Registro devono essere graduati in base alle dimensioni e alle attività degli enti.

**0. 2. 200. 84.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* prevedere che all'atto della registrazione degli enti al Registro unico, di cui alla lettera *i)* del presente comma, sia allegata la documentazione relativa alla certificazione antimafia.

**0. 2. 200. 85.** Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*i-bis)* prevedere il Registro nazionale degli enti del terzo settore con personalità giuridica, allo scopo di migliorarne e rendere facilmente fruibile il contenuto informativo, migliorando le caratteristiche di attendibilità degli enti che operano nel Terzo settore. Il Registro nazionale degli enti iscritti sarà costituito dall'insieme degli atti costitutivi e modificativi delle persone giuridiche, nonché da tutti gli atti soggetti all'iscrizione nel registro anche se non rogati dai notai, in particolare la nomina degli organismi dell'ente, i provvedimenti amministrativi di scioglimento, la devoluzione del patrimonio. Il Registro nazionale degli enti del terzo settore con personalità giuridica sarà pubblico ed avrà formato informatico.

**0. 2. 200. 86.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, sopprimere lettera l).*

**0. 2. 200. 87.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:*

*l)* audire gli enti nella fase di programmazione a livello territoriale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti servizi di interesse generale improntati al rispetto di requisiti minimi, con impatto sociale positivo, obiettività, trasparenza e semplificazione.

**0. 2. 200. 88.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera l) dopo le parole: obiettività, trasparenza e semplificazione*

*aggiungere le seguenti: nonché la valutazione dei risultati ottenuti.*

**0. 2. 200. 115.** Capone.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera m), sostituire le parole: degli enti con le seguenti: di enti con scopi istituzionali affini.*

**0. 2. 200. 89.** Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera m), dopo le parole: degli enti aggiungere le seguenti: a livello di regione e di provincia autonoma.*

**0. 2. 200. 12.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, lettera m), aggiungere in fine le seguenti parole: con scopi istituzionali affini che ricevono finanziamenti pubblici in qualunque forma erogati.*

**0. 2. 200. 90.** Grillo, Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti:*

*m-bis)* prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge, finalizzati a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri;

*m-ter)* prevedere l'istituzione di una Autorità indipendente di monitoraggio, vigilanza e controllo, con compiti anche ispettivi sull'attività degli Enti di cui alla presente legge, anche al fine di contrastare possibili abusi e condotte elusive attraverso l'utilizzo di forme giuridiche nate

per finalità assistenziali e solidaristiche. L'Autorità potrà, tra l'altro: *a)* verificare i libri contabili e qualsiasi altro documento aziendale; *b)* verificare l'attività svolta anche in funzione delle finalità statutarie dell'ente, con particolare riguardo agli appalti e agli affidamenti; *c)* verificare i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento e la rispondenza e il rispetto degli enti alla normativa vigente sia *ex ante* (all'atto della costituzione) che *ex post*. L'Autorità potrà avere altresì poteri consultivi riguardo l'attività di coordinamento, indirizzo e promozione delle attività degli enti, di cui alla precedente lettera *m-bis*);

**0. 2. 200. 111.** Nicchi, Matarrelli, Marcon.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

*m-bis)* prevedere che il coordinamento delle azioni di promozione e vigilanza delle attività degli enti di Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurata dall'Anac.

**0. 2. 200. 91.** Loreface, Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*m-bis)* prevedere che il monitoraggio e coordinamento delle azioni di promozione e vigilanza delle attività degli enti di Terzo settore, finalizzato ad assicurare l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sia assicurata da apposita Autorità di vigilanza indipendente del Terzo settore da costituirsi entro cento venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**0. 2. 200. 92.** Mantero, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*m-bis)* gli enti del terzo settore che ricevono sia occasionalmente che stabilmente finanziamenti pubblici in qualunque forma erogati hanno il divieto di finanziare in modo diretto e indiretto movimenti, partiti politici, fondazioni, associazioni la cui composizione degli organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o soggetti politici.

**0. 2. 200. 93.** Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 2.200, capoverso ART. 2-ter, comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:*

*m-bis)* prevedere che agli enti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 4 della presente legge sia applicabile in presenza di finanziamenti, provenienti da società partecipate da enti locali, anche in quota minoritaria, superiori a 50.000 euro, l'applicazione delle norme contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi.

**0. 2. 200. 94.** Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Loreface, Mantero, Baroni.

*All'emendamento 2.200, dopo il capoverso ART. 2-ter, inserire il seguente:*

ART. 2-*quater*.

I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)* sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere l'accesso al servizio civile per i soli cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 52 della Costituzione;



b) prevedere che solo gli enti con sede legale sul territorio della Repubblica Italiana possano impiegare nelle proprie strutture giovani in servizio civile.

**0. 2. 200. 13.** Rondini, Molteni.

*All'emendamento 2.200, dopo il capo-verso ART. 2-ter, inserire il seguente:*

**ART. 2-quater.**

I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) valorizzare il Servizio Civile Universale come parte del percorso formativo delle giovani generazioni, con particolare attenzione all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) prevedere strumenti che favoriscano processi di finanziamento al Servizio Civile Universale da parte delle Regioni e delle Province Autonome;

c) prevedere l'istituzione di un servizio civile universale ispirato ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dello stesso, e che pertanto preveda il concorso al finanziamento da parte degli enti che accolgano volontari in servizio civile.

**0. 2. 200. 14.** Rondini, Molteni.

*Sostituire l'articolo 2, con i seguenti:*

**ART. 2.**

*(Principi e criteri direttivi generali).*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano la costituzione, le forme organizzative e di amministrazione e le funzioni degli enti privati del terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il

valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

**ART. 2-bis.**

*(Revisione del libro primo, titolo II, del Codice civile).*

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica e prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso le forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo conto del rapporto tra il loro patrimonio netto e il complessivo indebitamento;



c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività commerciali si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del Codice civile, in quanto compatibili.

ART. 2-ter.

*(Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e Codice del Terzo settore).*

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si procede al riordino e alla revisione organica della disciplina degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del terzo settore;

b) individuare le attività solidaristiche e di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa;

c) definire forme e modalità di organizzazione e amministrazione degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo appositi strumenti per garantire il rispetto dei diritti degli associati, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle

peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

d) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d);

e) definire criteri e vincoli di strumentalità dell'attività d'impresa eventualmente esercitata dall'ente rispetto alla realizzazione degli scopi istituzionali e introdurre un regime di contabilità separata finalizzato a distinguere la gestione istituzionale da quella imprenditoriale;

f) prevedere una disciplina degli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche;

g) individuare specifiche modalità di verifica dell'attività svolta e delle finalità perseguite;

h) disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

i) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione, attraverso la previsione di un Registro unico del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione al Registro è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano at-

tività in convenzione o in accreditamento con enti pubblici e che intendono avvalersi delle agevolazioni previste dall'articolo 6 della presente legge;

*l)* valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambien-

tale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di requisiti minimi di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione;

*m)* prevedere strumenti che favoriscano i processi aggregativi degli enti.

**2. 200.** Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617  
Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone.**

**EMENDAMENTI APPROVATI****ART. 5.**

*Al comma 1, lettera e), dopo le parole: di accreditamento degli enti del servizio civile universale aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;*

*Conseguentemente:*

*dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*e-bis) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta;*

**5. 42.** *(Nuova formulazione) Lorefice.*

*Al comma 1, lettera f), dopo le parole: servizio civile universale aggiungere le seguenti: , non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno,*

**5. 13.** *(Nuova formulazione) Beni.*

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	120
Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	120
ALLEGATO ( <i>Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base</i> ) ...	123
Sui lavori della Commissione .....	121

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Luca SANI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il deputato Loredana Lupo, del gruppo Movimento 5 Stelle, cessa di far parte della Commissione. Saluta la collega Lupo e le augura buon lavoro nella nuova Commissione di appartenenza. Comunica altresì che il deputato Gessica Rostellato, già iscritta al gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Misto.

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.**

**C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S ha chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 3 febbraio scorso il Comitato ristretto ha concluso i suoi lavori, predisponendo un testo unificato, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame (*vedi allegato*).

Colomba MONGIELLO (PD), *relatore*, fa presente che il testo proposto come testo base per il prosieguo dei lavori è frutto di un lavoro condiviso dai gruppi su vari temi: la valorizzazione delle produzioni del territorio, il riconoscimento della qualità del territorio, la sostenibilità delle imprese e le garanzie per i consumatori per un'alimentazione sana, sicura e accessibile, obiettivi individuati anche con riferimento a quelli posti nella nuova PAC e nella strategia europea 2020.

Ricorda che gli scopi del testo unificato delle proposte di legge, che ci si prefigge di

raggiungere anche attraverso una ottimizzazione della fase dell'intermediazione, sono quelli di ottenere una riduzione del prezzo finale praticato ai consumatori dando nel contempo vantaggi ai produttori in termini economici, diffondendo altresì una migliore conoscenza delle qualità intrinseche dei prodotti valorizzandone i territori di produzione.

Rimarca infine che il testo proposto è altresì frutto maturo di una serie di aggiustamenti e modifiche ampiamente discusse e condivise conclusivamente al termine di una fase di accurato approfondimento da parte dei gruppi.

Le Commissioni deliberano di adottare come testo base il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto (*vedi allegato*).

Luca SANI, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ripercorrere il meritorio e lungo lavoro di approfondimento e di analisi delle più ampie tematiche recate dall'Expo di Milano, affrontate con largo anticipo dalla Commissione Agricoltura della Camera, non solo con riferimento ai temi dell'agricoltura sociale e della biodiversità, ma anche con lo strumento di una indagine conoscitiva *ad hoc* e l'approvazione del suo documento conclusivo, manifesta rammarico per il mancato coinvolgimento della stessa alla manifestazione dedicata alle « Idee di Expo », giornata di lavoro organizzata dal Ministero delle politiche agricole in collaborazione con l'Expo di Milano 2015 e svoltasi a Milano il 7 febbraio scorso, relativa all'avvio della procedura di stesura della cosiddetta « Carta di Milano », circostanza su cui richiama l'attenzione del presidente della Commissione.

Filippo GALLINELLA (M5S) si associa alle perplessità manifestate dal collega, soprattutto perché rinviene nel mancato coinvolgimento della Commissione una di-

mostrazione di una certa carenza di sensibilità sul tema da parte del Governo.

Francesco CATANOSO GENOESE detto Basilio Catanoso (FI-PdL) ritiene condivisibili le perplessità rappresentate dai colleghi e auspica che la circostanza sia frutto di un mero errore che potrà essere sanato nel prosieguo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE, nel ringraziare i colleghi che hanno voluto sollevare la questione, e ribadendo comunque preliminarmente che le documentazioni prodotte dalla Commissione sono non solo tenute nel massimo conto dal Governo, ma anche che esse saranno parte integrante del documento finale che sarà prodotto, al di là della fase meramente propedeutica svolta nella giornata di sabato scorso nel convegno di Milano, peraltro con tavoli di studio con partecipazioni non prefissate.

Il Governo pertanto assicura il massimo approfondimento sulle riflessioni recate dalla Commissione fin dalle prossime occasioni che verranno organizzate sul tema con riferimento al tema dell'Expo.

Susanna CENNI (PD) alla luce della richiesta formulata dai colleghi, ritiene opportuno che la Commissione avvii l'esame della sua risoluzione n. 7-00487.

Massimo FIORIO (PD) comunica di avere in ogni caso già inviato una lettera al Ministro per sottolineare il mancato coinvolgimento dell'intera Commissione Agricoltura, che ritiene non utile visto anche il notevole lavoro che essa ha già condotto su molti temi recati dall'Expo.

Colomba MONGIELLO (PD), con riferimento a quanto dichiarato del Sottosegretario, avanza dubbi sulla concreta possibilità che nelle prossime occasioni di confronto sul tema, organizzate dal Governo, la Commissione Agricoltura sarà posta nelle condizioni di svolgere un ruolo effettivamente incisivo sulle decisioni che verranno adottate. In ogni caso, l'assenza della Commissione Agricoltura all'evento

di sabato è stata notata ampiamente e ciò, a suo avviso, non può essere sottaciuto.

Michele ANZALDI (PD) ritiene che il Governo dovrebbe assumere nel più breve tempo possibile una posizione ufficiale sull'accaduto affinché se ne possa dare conto non solo alla Commissione nel suo insieme ma a tutto ciò che essa rappresenta.

Luca SANI, *presidente*, assicura che si farà carico delle preoccupazioni che sono state rappresentate.

Ricorda peraltro a tale riguardo che sul tema dell'Expo la Commissione ha pro-

dotto atti importanti, alcuni dei quali portati all'attenzione anche dell'intera Assemblea in varie occasioni, oltre che del Ministero e del Governo.

Per quanto riguarda il convegno di sabato scorso, pur accogliendo le sollecitazioni dei colleghi per una sempre più ampia partecipazione a tali eventi, ricorda che non può essere prerogativa del Presidente della Commissione indagare sui criteri scelti dal Governo per l'individuazione dei vari soggetti invitati, ma assicurarsi che la Commissione sia rappresentata, circostanza verificatasi attraverso la presenza del suo presidente.

**La seduta termina alle 14.45.**



## ALLEGATO

**Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari  
provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.  
C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella.**

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO  
E ADOTTATO COME TESTO BASE**

**ART. 1.***(Finalità).*

1. La presente legge è volta a valorizzare e a promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero, di quelli provenienti da filiera corta, dei prodotti agricoli e alimentari di origine locale, stagionali e di qualità, nonché dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, favorendone il consumo e la commercializzazione e garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sulla loro origine e sulle loro specificità.

2. Ai fini di cui al comma 1, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le iniziative di loro competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione delle predette produzioni agricole ed agroalimentari.

**ART. 2.***(Definizioni).*

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intendono per:

a) prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero: i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea provenienti da luoghi di produzione della materia prima o delle

materie prime posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro zero;

b) prodotti di qualità certificati: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti agricoli e alimentari designati da indicazioni geografiche e da denominazioni d'origine protette, i prodotti agricoli ed alimentari registrati ai sensi delle specialità tradizionali garantite, nonché i prodotti tradizionali e le produzioni agroalimentari italiane tipiche e di qualità individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri

guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia, interdipendenza e scambio di conoscenze.

ART. 3.

*(Criteri minimi ambientali nel servizio di ristorazione collettiva e nella fornitura di prodotti alimentari).*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari devono essere inseriti i criteri minimi ambientali previsti ai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011.

2. Sono fatte salve le disposizioni legislative vigenti che stabiliscono criteri più restrittivi di quelli fissati ai sensi del comma 1.

3. I fornitori di servizi di ristorazione e per la fornitura di prodotti alimentari di cui al presente articolo informano gli utenti relativamente ai criteri ambientali applicati.

ART. 4.

*(Vendita dei prodotti a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti di qualità).*

1. I comuni, in caso di apertura dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta di cui all'articolo 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della

presente legge, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

2. Al fine di favorire l'acquisto e il consumo di prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché di assicurare un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e sulle specificità dei prodotti stessi, le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, i comuni, nell'ambito del proprio territorio e del proprio piano del commercio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

4. Per la vendita dei prodotti di cui al comma 1, nelle circostanze di cui al comma 2, è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche di eco-compatibilità dei medesimi prodotti.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di costituire mercati riservati alla vendita diretta, su area pubblica o privata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni in materia di ordine pubblico.

ART. 5.

*(Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228).*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo si applica anche

alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, nonché ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente »;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività »;

c) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio »;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere dalla data di invio della stessa comunicazione ».

#### ART. 6.

*(Istituzione del marchio « chilometro zero »).*

1. È istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il marchio di filiera « chilometro zero » che identifica i prodotti agricoli ed agroalimentari di comprovata sostenibilità ambientale per i quali dalla produzione alla distribuzione è dimostrato un ridotto apporto di emissioni inquinanti. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ambientali di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura, dei sistemi di garanzia partecipativa e delle imprese commerciali che vendono prodotti di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. L'iscrizione all'albo di cui al comma 2 è gratuita, non è soggetta alla tassa di concessione governativa, è effettuata con le procedure e con le modalità indicate nell'allegato 1 alla presente legge e consente l'uso del logo previsto dal medesimo allegato 1.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano annualmente l'elenco aggiornato delle imprese iscritte all'albo di cui al comma 2.

#### ART. 7.

*(Attività di controllo e sanzioni).*

1. Nell'ambito del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è istituito un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario.

2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento.

3. Per lo svolgimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 2011, le regioni si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale.

#### ALLEGATO 1

(Articolo 6, comma 3)

##### 1. Disciplina del marchio « chilometro zero ».

Possono iscriversi all'albo delle imprese caratterizzate dal marchio « chilometro zero » le imprese che ne fanno domanda e che garantiscono il rispetto delle norme della presente legge.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ricevono le domande di iscrizione all'albo e, entro trenta giorni, esaminata la documentazione allegata e verificata la sussistenza dei requisiti di cui alla presente legge, deliberano l'iscrizione delle imprese della filiera all'albo e ne danno comunicazione agli interessati.

L'iscrizione all'albo è condizionata al permanere dei requisiti e dei presupposti di cui alla presente legge.

Nell'ipotesi in cui vengano meno i requisiti e i presupposti prescritti è deliberata la cancellazione dall'albo previa comunicazione all'interessato.

L'iscrizione all'albo consente l'utilizzo, costituendone condizione necessaria, del logo di cui al punto 2.

##### 2. Logo « chilometro zero ».

La licenza d'uso del logo « chilometro zero » è concessa a titolo gratuito.

La licenza d'uso è concessa dalle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla licenza d'uso è assegnato un numero di registrazione che è annotato, a cura dell'organismo competente, su un apposito registro.

La licenza d'uso s'intende rinnovata automaticamente.

##### 3. Modalità d'uso del logo « chilometro zero ».

L'utilizzo del logo « chilometro zero » mira a rendere maggiormente visibili e più facilmente identificabili gli operatori effettivamente e attivamente impegnati nelle attività di sostenibilità ambientale e della filiera corta a chilometro zero, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e, in particolare, del presente allegato.

Il logo può essere usato soltanto con riferimento ai prodotti alimentari appartenenti alla filiera per la quale è stato concesso.

L'uso del logo può avvenire a scopo occasionale (scopo pubblicitario di avvenimenti tecnici o commerciali, quali fiere, corsi, convegni) oppure a scopo continuativo (carta da lettera, brochure, imballaggi, materiale pubblicitario).

Il logo può essere usato sia da solo sia affiancato a marchi propri dell'impresa autorizzata.

L'utilizzo del logo è accompagnato dal riferimento del numero di registrazione dell'iscrizione all'albo.

La concessione del diritto d'uso del logo non obbliga al suo utilizzo.

Il licenziatario utilizza il logo nella forma e con le modalità anche grafiche stabilite dal decreto di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge. È comunque sempre consentita la riproduzione in bianco e nero.

Il diritto d'uso del logo è strettamente riservato al licenziatario e non può essere ceduto o esteso ad altre imprese, anche facenti parte dello stesso gruppo o a qualunque titolo partecipate.

#### 4. Verifica della conformità.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano si riservano il diritto di svolgere le indagini necessarie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione all'albo e delle modalità d'uso del logo previste dal presente allegato.

Le imprese licenziatarie sono tenute a fornire la documentazione richiesta atta a comprovare tale conformità.

La rilevazione di violazioni di una delle condizioni d'uso del logo o delle norme della presente legge determinano la cancellazione dall'albo e la revoca della licenza d'uso del logo, che l'ufficio regionale o provinciale competente comunica all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (*Esame e rinvio*) ..... 128

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa. COM(2014)903 final.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013. COM(2015)10 final (Parere alla V Commissione) (*Esame congiunto e rinvio*) ..... 132

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.**

**C. 2844 Governo.**

(Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, interviene in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, ricordando che, secondo quanto riportato nelle motivazioni del provvedimento, l'intervento normativo è finalizzato ad « avviare un processo di adeguamento del sistema bancario agli indirizzi europei per renderlo competitivo ed elevare il livello di tutela dei consu-

matori e di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane ed il concorso delle piccole e medie imprese nei processi di innovazione del sistema produttivo ».

Inoltre, il provvedimento contiene disposizioni volte a « favorire l'incremento degli investimenti, l'attrazione dei capitali e degli investitori istituzionali esteri, nonché lo sviluppo del credito per l'*export* ».

Evidenzia quindi che il decreto-legge si compone di 8 articoli.

L'articolo 1 reca un intervento di riforma delle banche popolari, attraverso la modifica in più punti del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), che contiene la disciplina delle banche popolari (articoli da 28 a 32).

La disposizione prevede:

l'introduzione di limiti dimensionali per l'adozione della forma di banca popolare, con l'obbligo di trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro;



la disciplina delle vicende straordinarie societarie (trasformazioni e fusioni) che si applica alle banche popolari, con lo scopo di introdurre una disciplina uniforme per tutte le banche popolari, sottraendo agli statuti la determinazione delle maggioranze previste per tali vicende societarie;

l'introduzione della possibilità, per tali istituti, di emettere strumenti finanziari con specifici diritti patrimoniali e di voto;

l'allentamento dei vincoli sulla nomina degli organi di governo societario, con l'attribuzione di maggiori poteri agli organi assembleari;

l'introduzione di limiti al voto capitario, consentendo agli atti costitutivi di attribuire ai soci persone giuridiche più di un voto.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, alle banche popolari è concesso un termine di diciotto mesi per adeguarsi alla nuova disciplina sui limiti all'attivo introdotta dall'articolo in commento, che decorre dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia.

Le altre disposizioni introdotte dall'articolo, in assenza di specifiche prescrizioni sull'entrata in vigore, sono immediatamente applicabili.

Intende evidenziare che il comma 1, lettera *a*) dell'articolo in esame – relativo al diritto di recesso a seguito di trasformazione societaria – riproduce il contenuto di una disposizione inserita nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE, cosiddetta CRD IV. La direttiva in questione, il cui termine di recepimento è scaduto il 31 dicembre 2013, è inserita nell'allegato B della legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre (legge n. 154 del 2014), mentre all'articolo 3 della medesima legge sono contenuti i principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva CRD IV che, unitamente al connesso regolamento 2013/575/UE (cosiddetto, CRR), definisce

un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale.

Segnala al riguardo che il 16 ottobre 2014 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura di infrazione n. 2014/0142) con il quale contesta il mancato recepimento della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di portabilità dei conti di pagamento. In particolare, gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, nel caso di trasferimento di un conto di pagamento, devono dare corso al trasferimento senza oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro i termini predefiniti dalla direttiva 2014/92/UE. In caso di mancato rispetto dei termini, si prevede che il cliente sia risarcito per il ritardo, in misura proporzionale al ritardo stesso e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. Sono infine introdotti ulteriori adempimenti di trasparenza informativa da fornire alla clientela.

Il provvedimento recepisce nell'ordinamento la disciplina procedurale del trasferimento dei conti di pagamento contenuta dalla citata direttiva 2014/92/UE.

Rammenta che la direttiva 2014/92/UE disciplina la comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, il trasferimento del conto di pagamento e l'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. In particolare, la direttiva 2014/92/UE fornisce la disciplina relativa alla trasparenza e alla comparabilità delle spese addebitate ai consumatori per i conti di pagamento detenuti nell'Unione, nonché la disciplina del trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro e le norme per agevolare l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero da parte dei consumatori. Inoltre viene fissato il quadro di riferimento di norme e condizioni in base al quale gli Stati membri devono garantire nell'Unione il diritto dei

consumatori di aprire e utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base.

Al riguardo segnalo che l'articolo in esame provvede ad un recepimento parziale della direttiva, il cui termine per il recepimento a livello nazionale è fissato per il 18 settembre 2016.

L'articolo 3 attribuisce alla SACE S.p.A. la competenza a svolgere l'attività creditizia, previa autorizzazione della Banca d'Italia e nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali. Si tratta in sostanza delle norme previste dal testo unico bancario (d.lgs. n. 385 del 1993 – Testo Unico Bancario), nonché della normativa europea sulla vigilanza bancaria. Ai sensi del comma 1, la SACE è quindi autorizzata a svolgere l'esercizio del credito con l'obiettivo, da una parte, di rafforzare l'attività a supporto dell'*export* e dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e, dall'altra, di aumentare la propria competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali. Alla SACE è rimessa la scelta delle modalità operative per l'esercizio del credito, in via diretta o mediante la costituzione di una società controllata (*export import bank*).

L'articolo 4 introduce la definizione di « piccole e medie imprese innovative », che potranno accedere ad alcune delle semplificazioni, agevolazioni ed incentivi attualmente riservati alle *startup* innovative dalla legislazione vigente (decreto-legge n. 179 del 2012).

L'articolo interviene inoltre sull'ambito di applicazione della normativa sulle *startup* innovative, con lo scopo di estendere la relativa disciplina agevolata a ulteriori soggetti.

In particolare, il comma 1 introduce la definizione di PMI innovative inserendola nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie (comma 5-*undecies*, articolo 1, decreto legislativo n. 58 del 1998, TUF).

Per quanto riguarda le caratteristiche generali, possono essere qualificate innovative le PMI:

residenti in Italia o in uno degli Stati Membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia;

che abbiano l'ultimo bilancio certificato e l'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;

non siano in possesso di azioni quotate; non siano iscritte al registro speciale previsto per le *startup* innovative e l'incubatore certificato.

Con riguardo all'individuazione del contenuto innovativo dell'impresa, è inoltre necessaria la presenza di almeno due dei seguenti requisiti: volume di spesa in ricerca e sviluppo; personale qualificato; titolarità di privative industriali.

L'articolo 5 modifica la disciplina del regime opzionale di tassazione agevolata nella misura del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzo e/o dalla cessione di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa funzionalmente equivalenti ai brevetti, nonché da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (cosiddetto *patent box*), introdotta dalla legge di stabilità 2015 (commi da 37 a 45 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014).

In primo luogo i marchi commerciali sono inclusi tra le attività immateriali per le quali viene riconosciuto il beneficio fiscale. Viene inoltre ampliato il campo di applicazione oggettiva del *patent box*, includendo, entro limiti prestabiliti, le attività di valorizzazione della proprietà intellettuale gestite e sviluppate in *outsourcing* e con le società del gruppo. Vengono inoltre affidati alla Fondazione Istituto italiano di tecnologia – IIT compiti di servizio in favore del sistema nazionale della ricerca, tra cui la raccolta dei risultati della ricerca svolta negli enti pubblici e la commercializzazione dei brevetti registrati da soggetti pubblici.

L'articolo 6 estende il regime di esenzione della ritenuta alla fonte del 26 per cento degli interessi e degli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, anche ai finanziamenti effettuati dagli investitori istituzionali esteri costituiti in Paesi inseriti nella *white list* (decreto legislativo n. 239 del 1996) e soggetti a forme di vigilanza negli Stati in cui sono istituiti. Mediante la soppressione del riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio «che non fanno ricorso alla leva finanziaria», possono accedere all'agevolazione anche enti che fanno ricorso alla leva finanziaria (ad esempio, fondi speculativi) ancorché privi di soggettività tributaria e purché costituiti nei Paesi *white list*. Rispetto alla normativa previgente, la disposizione sembra allargare l'ambito soggettivo di operatività dell'agevolazione anche a enti non residenti in paesi UE o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo.

L'articolo 7 dispone che il Governo promuova l'istituzione di una società per azioni per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia il cui capitale sarà interamente sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. Lo scopo è la ristrutturazione, il sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato. La società per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese sostituisce il Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese, istituito dall'articolo 15 del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto, Sblocca Italia) con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane, a patto che fossero in «equilibrio economico positivo» e che necessitassero di adeguata patrimonializzazione. Si tratta pertanto di uno strumento caratterizzato da natura e finalità diverse rispetto al Fondo, che era tenuto ad investire in aziende non solo prospetticamente, ma anche correntemente in utile.

Segnala che il comma 4 dell'articolo 7 si occupa degli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato per apportare capitale nella Società e che il comma 7 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico – subordinato all'autorizzazione dell'Unione europea ai fini della disciplina sugli aiuti di stato – l'individuazione delle caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia.

Sotto il profilo della formulazione del testo, occorrerebbe valutare l'opportunità di precisare la clausola di salvaguardia in materia di aiuti di stato contenuta nell'ultimo periodo del presente comma, esplicitando che l'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

L'articolo 8, infine, modifica il meccanismo dei finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese, per gli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo (cosiddetta, nuova legge Sabatini). La modifica consiste nel ricorso facoltativo e non più obbligatorio all'apposito *plafond* costituito presso Cassa depositi e prestiti, da parte delle banche e degli intermediari finanziari che erogano i finanziamenti alle piccole e medie imprese per le suddette finalità di investimento. Le banche e le società di leasing potranno dunque concedere i finanziamenti alle PMI, su cui verranno riconosciuti i contributi in conto interessi dello Stato, utilizzando anche provvista autonoma.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**ATTI DELL'UNIONE EUROPEA**

*Martedì 10 febbraio 2015. – Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa.**

**COM(2014)903 final.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013.**

**COM(2015)10 final.**

(Parere alla V Commissione).

*(Esame congiunto e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, evidenzia innanzitutto come il Piano europeo per gli investimenti costituisca forse il più importante snodo della attuale fase del processo di integrazione europea. Dalla effettiva capacità di stimolare – attraverso il Piano – la crescita e l'occupazione dipende la soddisfazione della forte domanda di rinnovamento dell'UE che i cittadini europei rivolgono all'Unione, come dimostra il risultato delle ultime elezioni europee. Domanda di rinnovamento che – pur confermando una fiducia di fondo nelle prospettive della costruzione europea – rivela una profonda insoddisfazione per le politiche sinora perseguite dall'Unione e postula, in particolare, una risposta efficace alla crisi economica.

Una prima analisi del Piano, e della proposta di regolamento istitutiva del Fondo europeo per gli investimenti che ne costituisce la principale misura di attuazione, suscita una duplice e contrastante impressione.

Per un verso, la presentazione stessa del Piano è un dato di estrema rilevanza

in quanto costituisce il riconoscimento, sia pure tardivo, di un intervento di stimolo della domanda aggregata da parte dell'Unione europea. La Commissione motiva infatti la presentazione del piano rilevando l'urgente bisogno di rilanciare gli investimenti nell'UE il cui livello, a causa della crisi economica e finanziaria, ha registrato un calo pari al 15 per cento circa rispetto al picco del 2007. Il calo è stato particolarmente pronunciato in Italia (-25 per cento), Portogallo (-36 per cento), Spagna (-38 per cento), Irlanda (-39 per cento) e Grecia (-64 per cento).

Sotto questo profilo, il Piano può essere considerato come il risultato più significativo della linea seguita costantemente dal Governo italiano negli ultimi anni e, in particolare, nel semestre di Presidenza, volta a combinare la sostenibilità delle finanze pubbliche con il rilancio di crescita e occupazione. Risultato tanto più apprezzabile in quanto conseguito dopo una dura trattativa in cui il nostro Paese, con il sostegno della Francia e di altri Paesi mediterranei, è riuscito sia pure in parte a superare la rigida opposizione della Germania e di altri Paesi dell'Europa centrale e settentrionale all'adozione di misure di sostegno pubblico agli investimenti.

In altri termini, il Piano Juncker segna per la prima volta una attenuazione dell'approccio sinora seguito dall'Unione nella risposta alla crisi economica, imperniato essenzialmente sul perseguimento della stabilità delle finanze pubbliche e su misure dal lato dell'offerta, quali le riforme strutturali. Questo parziale mutamento di prospettiva è confermato peraltro dalla adozione, contestualmente alla proposta di regolamento istitutiva del FEIS, di una comunicazione della Commissione europea che, in via interpretativa, sfrutta pienamente i margini di flessibilità del Patto di stabilità e crescita in modo da favorire gli investimenti pubblici a livello europeo e nazionale.

Per altro verso, la lettura del Piano e soprattutto della proposta di regolamento istitutiva del FEIS suscitano – come si dirà nel prosieguo della relazione – nu-

merose e forti perplessità in merito alla adeguatezza dell'impianto complessivo del Piano e, soprattutto, delle risorse finanziarie che potranno essere effettivamente mobilitate per sostenere gli investimenti.

L'esame del Piano da parte della Camera dovrà contribuire ad approfondire questi profili di criticità affinché nel corso del negoziato sulla proposta di regolamento — che dovrebbe concludersi entro giugno — siano apportati gli opportuni correttivi.

Quanto ai suoi contenuti e obiettivi, il Piano per gli investimenti, presentato dalla Commissione europea lo scorso 16 novembre con la comunicazione COM(2014)903, si articola in tre pilastri:

a) la mobilitazione di almeno 315 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi nei prossimi tre anni;

b) iniziative per garantire che questi investimenti aggiuntivi soddisfino i bisogni dell'economia reale;

c) misure volte a rafforzare la prevedibilità normativa e a rimuovere gli ostacoli alla realizzazione degli investimenti, per rendere l'Europa più attraente e moltiplicare, di conseguenza, gli effetti del Piano.

Il primo pilastro verrebbe attuato con la creazione del FEIS prevista nell'apposita proposta di regolamento (COM(2015)10) presentata dalla Commissione europea il 13 gennaio scorso.

Il Fondo avrebbe un duplice obiettivo. Il primo — cui saranno destinati i tre quarti delle risorse del FEIS (240 miliardi di euro), avvalendosi in particolare della garanzia di 16 miliardi fornita dal bilancio dell'UE — è quello di coprire il rischio associato agli investimenti strategici di rilevanza europea a lungo termine nelle infrastrutture, e in particolare:

sviluppo delle infrastrutture nel settore dei trasporti, specialmente negli agglomerati industriali, nel settore dell'energia, soprattutto in termini di interconnessioni energetiche, e nel settore digitale;

investimenti nei settori dell'istruzione e formazione, sanità, ricerca e sviluppo, tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e innovazione;

espansione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica e delle risorse;

progetti infrastrutturali nei settori dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo urbano e società.

Il secondo obiettivo è quello di agevolare l'accesso ai finanziamenti del rischio per le PMI e le imprese a media capitalizzazione (con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3000), avvalendosi per gli aspetti operativi del Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che fa parte del gruppo BEI. A questo obiettivo è riservata la garanzia di 5 miliardi della BEI. Un quarto delle risorse del FEIS strategiche sarà utilizzato per questo tipo di attività, generando, secondo le stime della Commissione, circa 75 miliardi di euro di investimenti.

La proposta di regolamento non prevede direttamente ad istituire il Fondo, ma ne rinvia la creazione ad un successivo accordo tra la Commissione europea e la BEI. Il FEIS si configurerebbe come fondo fiduciario in seno alla Banca europea per gli investimenti (BEI), gestito in regime di separazione patrimoniale e contabile; la BEI, pertanto, non sarebbe responsabile patrimonialmente per gli obblighi del fondo stesso.

Il punto di maggiore criticità ed oscurità dell'intero meccanismo riguarda la dotazione finanziaria del fondo e la sua effettiva capacità di promuovere la mobilitazione dei 315 miliardi di euro stimati nel Piano.

La questione presenta una forte complessità sul piano tecnico e si rinvia pertanto per una illustrazione dettagliata alla documentazione predisposta dall'Ufficio per i rapporti con l'UE della Camera.

In questa sede, possono essere evidenziati, in estrema sintesi, i principali elementi del Piano e i profili di criticità più evidenti.



In primo luogo, va sottolineato che il Piano prevede che l'UE metta a disposizione appena 21 miliardi, a titolo di garanzia: la BEI vi contribuirebbe con 5 miliardi; il bilancio dell'Unione europea stanzierebbe 16 miliardi nell'ambito delle risorse già previste per il Meccanismo per collegare l'Europa (nella misura di 3,3 miliardi), per il programma Orizzonte 2020 (2,7 miliardi) e utilizzando inoltre la riserva di bilancio (2 miliardi), derivante dall'utilizzo del margine di flessibilità del bilancio dell'Unione (margine disponibile tra il massimale delle risorse proprie e quello delle spese). Peraltro, solo 8 dei 16 miliardi a carico del bilancio Ue saranno effettivamente versati di qui al 2020 e destinati ad un apposito fondo di garanzia distinto dal FEIS. Entro il 31 dicembre 2018 e successivamente ogni anno, la Commissione europea esaminerebbe l'adeguatezza del livello del Fondo di garanzia tenendo conto delle eventuali riduzioni delle risorse dovute all'attivazione della garanzia.

Avvalendosi di questa garanzia, il FEIS dovrebbe generare ulteriori investimenti della BEI e del FEI per un importo di 60 miliardi di euro, capaci di generare, a loro volta, investimenti pubblici e privati per 315 miliardi di euro nel triennio dal 2015 al 2017, con un effetto leva pari dunque a 1 a 15.

È evidente da quanto sopra riferito che il compito di provvedere alla dotazione finanziaria del FEIS sembrerebbe demandato interamente e in via del tutto discrezionale agli Stati membri (che potrebbero corrispondere il contributo in contanti o sotto forma di garanzia accettabile per la BEI), alle banche di promozione nazionale e ai privati (che potrebbero contribuire solo in contanti).

Per incentivare i conferimenti degli Stati membri, nella comunicazione presentata il 13 gennaio 2015 dalla Commissione europea, relativa all'applicazione del Patto di stabilità e crescita, si afferma che i contributi nazionali versati al FEIS non saranno computati nella valutazione dell'aggiustamento di bilancio, a prescindere

dal fatto che gli Stati interessati (tra cui l'Italia) si trovino nel braccio preventivo o in quello correttivo del Patto.

In particolare, per quelli che sono nel braccio preventivo del Patto di stabilità (e dunque non sono soggetti a procedure di disavanzo eccessivo), la Commissione potrebbe ammettere una deviazione temporanea dall'obiettivo del pareggio a medio termine entro il limite dello 0,5 per cento del PIL (per l'Italia, si tratterebbe di circa 8,5 miliardi di euro), garantendo un margine di sicurezza adeguato in modo da rispettare il valore di riferimento del 3 per cento. Per i Paesi che sono nel braccio correttivo (e dunque sono oggetto di una procedura per i disavanzi eccessivi), la Commissione potrebbe raccomandare al Consiglio la concessione di un termine più ampio per il rientro dal disavanzo.

Con riguardo ai conferimenti, appare tuttavia necessario chiarire tre punti di importanza cruciale per il successo del Piano ma di non agevole comprensione dalla lettura della proposta di regolamento.

Anzitutto, andrebbe valutato se la costituzione di un fondo quale il FEIS *ad hoc*, privo inizialmente di capitale, sia preferibile rispetto a soluzioni più lineari e già sperimentate in passato (come la ricapitalizzazione della BEI), posto che, in entrambi i casi, alla provvista di capitale del fondo dovrebbero far fronte gli Stati membri.

In secondo luogo, andrebbe considerato con attenzione se possa ritenersi plausibile che soggetti privati effettuino conferimenti nel fondo, in ragione della rischiosità elevata degli investimenti che si dovrebbero realizzare e della incertezza quanto alla loro redditività.

In terzo luogo, andrebbe verificato se e quale incidenza potrebbe avere, nella disponibilità da parte degli Stati membri ad apportare risorse per il finanziamento del fondo, l'assenza, nel testo del regolamento, di criteri che assicurino a ciascuno Stato la possibilità di avvalersi di una quota proporzionalmente almeno corrispondente di investimenti finanziati dal fondo medesimo nel proprio territorio.



Nel caso specifico dell'Italia, la più ridotta capacità progettuale rispetto ad altri Paesi, come evidenziato dall'esperienza dei fondi strutturali, potrebbe costituire una remora forte a contribuire al fondo, in assenza di garanzie sul giusto ritorno delle risorse messe a disposizione.

Forti perplessità suscita quindi, come già preannunciato in precedenza, anche l'effetto moltiplicatore che il FEIS produrrebbe in ragione della sua capacità di rischio iniziale, pari secondo la Commissione europea a 1 a 15 in termini di investimenti nell'economia reale. L'effetto stimato sarebbe, a giudizio della Commissione, una media prudente, basata sull'esperienza acquisita nel tempo nell'ambito dei programmi dell'UE e delle attività della BEI. Appare indispensabile verificare se questa stima sia realistica, considerando che gran parte dei fondi sarebbero destinati, come già detto, a progetti infrastrutturali a lungo termine la cui redditività è di per sé incerta e dunque può risultare poco attraente per gli investitori privati.

La comunicazione in esame fornisce alcune indicazioni rilevanti anche in merito agli altri due pilastri del Piano, che sono illustrate nella documentazione predisposta dall'Ufficio RUE. Merita richiamare in questa sede alcuni elementi di particolare importanza relativi al secondo pilastro del Piano, vale a dire le iniziative volte a garantire che i finanziamenti aggiuntivi generati dal FEIS (nonché dai fondi strutturali) siano destinati « a progetti redditizi con un reale valore aggiunto per l'economia sociale di mercato europea ».

A questo scopo, si prevede anzitutto l'individuazione di una riserva di progetti di rilevanza europea per 300 miliardi di euro che potrebbero usufruire delle fonti di finanziamento aggiuntive di cui al primo filone del Piano. La riserva – compilata in base a criteri economici semplici e riconosciuti e costantemente modificata con l'aggiunta o la cancellazione di progetti – sarebbe pubblicata su un sito *internet* accessibile a tutti, in particolare agli investitori pubblici e privati, e a sua

volta potrebbe essere collegato a elenchi analoghi a livello nazionale e regionale.

Una lista preliminare di 2000 progetti, per un valore complessivo potenziale attorno ai 1300 miliardi di euro, è stata predisposta dalla « task force per gli investimenti » composta da BEI e Commissione, insieme agli Stati membri. Si tratta di una lista meramente indicativa che non determina impegni di finanziamento da parte della Commissione, della BEI o di qualsiasi Stato membro per i progetti in essa inclusi. La decisione finale sull'assegnazione dei finanziamenti spetterà alla BEI e alla Commissione europea previa valutazione accurata dei singoli progetti.

Dal processo relativo alla costituzione e all'aggiornamento della riserva potrebbe scaturire un sistema di certificazione europea dei progetti di investimento validi che soddisfano determinati criteri, utilizzato dalla BEI e dalle banche di promozione nazionali per attirare gli investitori privati. In sostanza, il sistema attribuirebbe un « marchio di credibilità » per i progetti di investimento europei, tenendo conto del fatto che per molti dei soggetti interessati il problema più grave non è la mancanza di finanziamenti, ma la sensazione che manchino progetti validi, determinata dalla mancata conoscenza del potenziale di progetti esistenti.

Facendo quindi riferimento a questioni evidenziate anche dai colleghi del M5S, rileva come il processo di selezione dei progetti prospettato dalla Commissione desti non poche perplessità. Se è innegabile l'esigenza di una rigorosa valutazione dei requisiti minimi di fattibilità e redditività dei progetti, appare discutibile la scelta di affidare a organismi tecnici e non politici la decisione finale sui progetti da finanziarie effettivamente e in via prioritaria. Si possono a questo riguardo formulare due considerazioni.

Anzitutto, va considerato che la necessità di attirare investimenti privati – imprescindibile per il successo del Piano – non vale di per sé ad escludere una valutazione politica sui progetti che meri-

tano più di altri la prestazione della garanzia pubblica, a carico del bilancio europeo e della BEI.

In secondo luogo, non si può ignorare che ove si selezionassero i progetti esclusivamente in base a parametri tecnici (peraltro anch'essi opinabili, come dimostra l'esperienza), verrebbe messa a rischio la finalità stessa del Piano: quella mobilitare investimenti aggiuntivi in grandi infrastrutture. In altri termini, si finirebbe probabilmente per promuovere progetti che, per il minore tasso di rischio e la maggiore redditività attesa a medio termine, sarebbero probabilmente stati finanziati dal settore pubblico o privato anche senza la garanzia prevista dal Piano Juncker. Peraltro, a questo rischio se ne aggiunge uno ulteriore: la concentrazione di parte significativa dei progetti da sostenere in Paesi dell'Europa centrale e settentrionale dotati generalmente di una migliore capacità progettuale ma non afflitti da una caduta della domanda aggregata e del PIL paragonabile a quella di Italia o Spagna.

In conclusione, si può sin d'ora rilevare la necessità che nella proposta di regolamento istitutiva del FEIS siano stabiliti con chiarezza criteri di selezione dei progetti che contemplino anche i requisiti della addizionalità e della distribuzione territoriale più favorevole ai Paesi e alle regioni afflitte da un calo più pronunciato degli investimenti e sia assicurato ad organi politici, quali il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, un effettivo coinvolgimento nella scelta delle priorità di investimento.

Nell'ambito del secondo pilastro è prevista altresì la creazione di un Polo europeo di consulenza sugli investimenti (*European investment advisory hub*, EIAH), sportello unico di assistenza per l'individuazione, la preparazione, lo sviluppo e il finanziamento dei progetti e la consulenza sull'uso di strumenti finanziari innovativi e sul ricorso a partenariati pubblico-privato.

Una particolare attenzione merita infine il forte accento posto dalla Commissione sull'esigenza di un utilizzo efficace dei 450 miliardi di euro (630 miliardi di

euro se si includono i cofinanziamenti nazionali) disponibili per gli investimenti nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali e di investimento 2014-2020.

La Commissione suggerisce, in particolare, agli Stati membri, in luogo delle tradizionali sovvenzioni, di destinare una percentuale specifica delle allocazioni previste nei rispettivi accordi di partenariato per ognuno dei principali settori di investimento mediante strumenti finanziari innovativi, secondo la seguente proporzione: 50 per cento per il sostegno alle PMI, 20 per cento per le misure di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, 10 per cento per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 10 per cento per i trasporti sostenibili, 5 per cento per il sostegno a ricerca, sviluppo e 5 per cento per l'ambiente e l'uso efficiente delle risorse.

L'uso degli strumenti di microfinanza per la concessione di prestiti agevolati potrebbe inoltre contribuire a promuovere il lavoro autonomo, l'imprenditoria e le microimprese. Nella programmazione 2014-2020, questo approccio permetterebbe, secondo la Commissione, di impegnare quasi 30 miliardi a favore di strumenti finanziari innovativi con un effetto leva diretto, generando tra 40 e 70 miliardi di investimenti aggiuntivi e producendo un effetto moltiplicatore addirittura superiore nell'economia reale.

Per favorire questi ulteriori investimenti, nella richiamata comunicazione sull'applicazione del Patto di stabilità, si prevede un trattamento favorevole per le risorse nazionali destinate al cofinanziamento di interventi sostenuti dai fondi strutturali.

Tale trattamento si applica peraltro per i Paesi che già fruiscono della cosiddetta «clausola sugli investimenti», adottata dalla Commissione Barroso nel luglio del 2013; la clausola consente, in particolare, di deviare temporaneamente dall'obiettivo di bilancio a medio termine e dall'aggiustamento fiscale da realizzare alle seguenti condizioni:

a) la dinamica del PIL sia negativa ovvero il PIL rimanga significativamente

inferiore alla crescita potenziale (lo scarto deve risultare maggiore dell'1,5 per cento del PIL). L'Italia soddisfa questa condizione: infatti la Commissione europea, nel documento di lavoro che accompagna il parere sul progetto di bilancio per il 2015, ha stimato per l'anno di riferimento un *output gap* pari a -3,4 per cento (nel 2014 era pari a -4,5 per cento). La Commissione, peraltro, proprio in ragione dell'elevato *output gap*, ha ritenuto che l'Italia non fosse tenuta all'aggiustamento strutturale verso l'obiettivo di bilancio a medio termine (0,5 per cento del PIL);

b) la deviazione non comporti un superamento della soglia del 3 per cento e sia garantito un adeguato margine di sicurezza. Nella comunicazione del 13 gennaio non sembra invece più richiesto, quale condizione per beneficiare della clausola il rispetto della regola del debito, elemento di grandissima importanza per l'Italia;

c) il volume degli investimenti risulti effettivamente incrementato;

d) gli investimenti riguardino progetti cofinanziati dall'UE nell'ambito dei fondi strutturali (inclusa l'Iniziativa per l'occupazione giovanile), delle reti transeuropee e del *Connecting Europe*, nonché progetti cofinanziati dal FEIS;

e) la deviazione venga corretta entro il termine previsto dai Programmi di stabilità presentati dai Paesi membri.

Rileva in conclusione che l'esame parlamentare del Piano, come già sottolineato in premessa, presenta una particolare rilevanza in quanto può contribuire a verificare la validità del suo impianto e delle misure di attuazione e quindi a migliorarne l'efficacia, in particolare in vista del negoziato sulla proposta di regolamento istitutiva del FEIS. Secondo gli auspici del Consiglio europeo di dicembre, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero adottare tale proposta entro giugno. È pertanto necessario definire in tempi rapidi la posizione negoziale del nostro Paese.

A questo scopo, la Commissione Bilancio – che ha competenza primaria sui documenti in esame – intende avviare già la prossima settimana un'indagine conoscitiva articolata in numerose audizioni. I componenti della XIV Commissione potranno prendere parte a tali audizioni in modo da acquisire elementi di conoscenza e di valutazione utili alla formulazione del parere che occorrerà esprimere alla stessa Commissione Bilancio.

Filippo GALLINELLA (M5S) esprime perplessità circa la dotazione complessiva delle risorse previste dal Piano Juncker e circa il presunto effetto moltiplicatore che queste dovrebbero generare. Non appare infatti chiara la dinamica di tale meccanismo, anche in considerazione del fatto che i progetti di investimento non potranno prescindere dalla intermediazione bancaria.

Ritiene inoltre necessario valutare con attenzione la destinazione dei fondi, e semplificarne i criteri di assegnazione, al fine di evitare che restino escluse proprio le aree più deboli dell'Unione.

Auspica infine che a questi profili critici sia dato adeguato rilievo nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Paolo TANCREDI (AP) osserva, con riferimento agli atti in discussione, che la critica più frequentemente rivolta al Piano Juncker è che le risorse a disposizione costituiscono una leva troppo piccola per stimolare gli ingenti investimenti previsti. Richiama tuttavia l'attenzione dei colleghi sul fatto che l'Unione europea ha esigue risorse a disposizione, e che il reperimento di 16 miliardi di euro già richiede uno sforzo non indifferente!

Alla domanda se sia preferibile la proposta del piano Juncker o una lineare ricapitalizzazione della BEI, occorre rispondere, a suo avviso, che è meglio la proposta in esame: un tentativo, forse spericolato ma coraggioso, e per certi aspetti rivoluzionario, per mettere a disposizione dei paesi europei risorse aggiuntive, sottraendone il computo dal patto di stabilità.

Quanto al fatto che vi sia difficoltà a immettere liquidità nell'economia reale, non si può sempre attribuirne la responsabilità al sistema bancario, ma piuttosto al fatto che non vi è merito di credito e che – soprattutto in Italia – i meccanismi di vigilanza sono particolarmente rigidi e astratti. Per questi motivi il meccanismo di garanzia qui prospettato può svolgere un effetto moltiplicatore e rappresentare uno stimolo e comunque un impulso per una necessaria inversione di tendenza. Il progetto presenta certamente delle debolezze, ma i suoi detrattori non hanno sinora proposto alternative credibili ed efficaci.

Auspica in conclusione che sugli atti in esame si svolga una discussione ampia e approfondita, anche mediante la partecipazione ai dibattiti e alle audizioni che si svolgeranno presso la Commissione di merito.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) giudica l'architettura del Piano Juncker molto ben costruita, ma purtroppo carente di risorse, come – per usare una metafora – un pugile molto agile ma senza forza nelle braccia. Ricorda infatti che il bilancio dell'Unione europea ammonta a complessivi 140 miliardi di euro annui, peraltro vincolati nella loro destinazione. Occorre dunque comprendere – e si tratta a suo avviso di una ricerca che può andare a buon fine se vi è la volontà politica – dove reperire le risorse necessarie. Richiama in proposito la grande quantità di denaro del Fondo Salva-Stati (ESM) e lo studio della Commissione Monti sulle risorse proprie dell'Unione, chiedendosi se queste possano

divenire risorse aggiuntive per la politica di sviluppo. Si tratta di una domanda di carattere politico che il Parlamento ha il dovere di rivolgere al Governo. Occorre anche dedicare una riflessione agli atti in esame alla luce di quanto avvenuto con il *quantitative easing* e con il crollo del prezzo del petrolio: si assiste infatti una crescita dell'*output gap* che offre spazi di manovra interessanti.

Qualche perplessità esprime invece sulla possibilità di un finanziamento del progetto « La Buona Scuola », di ristrutturazione degli edifici scolastici pubblici, con gli investimenti previsti dal Piano Juncker, in quanto questi sarebbero privi dei requisiti minimi di redditività previsti per gli investimenti privati.

Adriana GALGANO (SCpI) ritiene opportuno, con riferimento alla lista preliminare di 2000 progetti cui saranno assegnati finanziamenti, acquisire informazioni su quelli italiani e comprendere sulla base di quali parametri siano stati individuati.

Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'effetto indiretto che potrebbero determinare ingenti risorse – pari a 8,8 miliardi di euro – destinate ad investimenti nel settore dell'edilizia scolastica pubblica.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Ministro della giustizia .....	139
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	139

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Audizione del Ministro della giustizia.**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro della giustizia, onorevole Andrea ORLANDO, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e i deputati FER-RARA (SEL), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 15.50.**

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 17.10.**

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.**

Il Comitato procede all'audizione del dottor Francesco CASCINI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S), ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati VILLECCO CALIPARI (PD) e VITELLI (SCpI).

**La seduta termina alle 18.10.**

## COMITATO PARLAMENTARE

### di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.

Audizione del Questore di Milano, dottor Luigi Savina (*Svolgimento e conclusione*) ..... 140

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza del presidente Laura RAVETTO.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.**

**Audizione del Questore di Milano,  
dottor Luigi Savina.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Laura RAVETTO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Luigi Savina, Que-

store di Milano, il quale chiede che il Comitato proceda in seduta segreta, in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

Il Comitato delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta.

*(I lavori procedono in seduta segreta).*

Laura RAVETTO, *presidente*, a conclusione dell'audizione, ringrazia il dottor Luigi Savina.

**La seduta termina alle 14.55.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Fabrizio Celenza (Svolgimento e conclusione) .....	141
Comunicazioni del Presidente .....	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza  
del presidente Alessandro BRATTI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Audizione del Procuratore della Repubblica presso il  
Tribunale di Venezia, Fabrizio Celenza.**  
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, dottor Fabrizio Celenza. Comunica inoltre che la prevista audizione del dottor Giovanni Zorzi, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia, è stata rinviata ad altra data.

Fabrizio CELENZA, *procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, la senatrice Laura PUPPATO (PD) e i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Fabrizio CELENZA, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Celenza per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 14.50, riprende  
alle 14.55.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il deputato Alessandro BRATTI, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 28 gennaio scorso e in quella appena svoltasi, ha stabilito che una delegazione della

Commissione effettui una missione a Bologna il 26 e il 27 febbraio 2015. È stato altresì stabilito che la Commissione si avvalga della collaborazione con incarico a tempo pieno e a titolo gratuito di Pierpaola Romano, ispettore della Polizia di Stato, e del dottor Alessandro Suteria Sardo, magistrato, nonché, con incarico a tempo parziale e a titolo gratuito, del dottor Rocco Burdo, funzionario dell'Agenzia delle dogane, della dottoressa Irene De Chiaro e di Alfredo Petrosino, maresciallo aiutante della Guardia di finanza. La presidenza avvierà le procedure previste per assicurare l'avvio delle collaborazioni sopraindicate, previo distacco o

autorizzazione dall'ente di appartenenza nei casi contemplati dalla legge.

**La seduta termina alle 15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

---

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Differenza Donna » (*Svolgimento e conclusione*) ..... 143

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 10 febbraio 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione  
« Differenza Donna ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi gli argomenti all'ordine del giorno.

Ilaria BOIANO, *componente dell'Ufficio legale dell'Associazione « Differenza Donna »*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare l'avvocata Boiano per l'importante contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) ( <i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i> ) .....	3
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e III)

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2124 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ..	9
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	14
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	16
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione. C. 1460 Verini, C. 2440 Migliore, C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento dei progetti di legge C. 1332 Marazziti, C. 1334 Migliore, C. 2747 Scotto e C. 2813 Governo</i> ) .....	11

### COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	18
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XI)

SEDE REFERENTE:

Istituzione di un programma nazionale sperimentale di interventi pubblici denominato « Green New Deal italiano » contro la recessione e la disoccupazione. C. 1965 Airaudo ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	35
--	----

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. Emendamenti C. 2613-8-14-21-32-33-34-148-177-178-179-180-243-247-284-329-355-357-379-398-399-466-568-579-580-581-582-757-758-839-861-939-1002-1259-1273-1319-1439-1543-1660-1706-1748-1925-1953-2051-2147-2221-2227-2293-2329-2338-2378-2402-2423-2441-2458-2462-2499-A .....	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	40

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini e sulla propria identità. C. 784 Bossa, C. 1874 Marzano, C. 1343 Campana, C. 1983 Cesaro Antimo, C. 1901 Sarro, C. 1989 Rossomando, C. 2321 Brambilla e C. 2351 Santerini ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	41
Disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti. C. 983 Gozi e C. 1762 Zan ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	42

## COMITATO RISTRETTO:

Modifiche agli articoli 438 e 442 del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo. C. 1129 Molteni .....	42
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	42

**III Affari esteri e comunitari**

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2754 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	43
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011. C. 2755 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	44

## INTERROGAZIONI:

5-04100 L'Abbate: Sull'Accordo di associazione tra Unione europea e Repubblica di Moldavia ...	46
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	48
5-04498 Cimbro: Sulla detenzione in Russia della pilota ucraina Nadia Savchenko .....	46
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	47
AVVERTENZA .....	47

**IV Difesa**

## SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Autorità per la vigilanza sull'acquisizione dei sistemi d'arma e sulle compensazioni e introduzione del capo II-bis del titolo II del libro terzo del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il procedimento per la stipulazione dei contratti relativi a sistemi d'arma e gli obblighi di compensazione industriale. C. 1917 Bolognesi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	51
Istituzione del riconoscimento di cavaliere della Liberazione. C. 2561 D'Ottavio ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	52
Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento. C. 679 Palmizio ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	53
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	55

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006. C. 2674 Governo e abb. (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	56
ALLEGATO 1 ( <i>Nota predisposta dal Ministero dell'interno</i> ) .....	61
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010. C. 2511 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	57

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. Nuovo testo C. 2168, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	59
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	60
ALLEGATO 2 ( <i>Nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato</i> ) .....	62
AVVERTENZA .....	60

**VI Finanze**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle tematiche relative agli strumenti finanziari derivati.	
Audizione della dottoressa Maria Cannata, Capo della Direzione del Debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	65

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. C. 1533 Mariani ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	66
--	----

## RISOLUZIONI:

7-00580 Santerini: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ).	
7-00593 Simone Valente: Sulle modalità di attuazione del piano « La Buona Scuola » ( <i>Discussione e rinvio – Abbinamento alla risoluzione 7-00580</i> ) .....	68
7-00559 Ghizzoni: Sul settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	70
7-00385 Marzana: Sull'inserimento di autori meridionali nei programmi di letteratura delle scuole italiane ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ) .....	70
ERRATA CORRIGE .....	70

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sui lavori della Commissione .....	71
Schema di decreto ministeriale recante linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e delle province autonome. Atto 137 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	71
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere presentata dalla Relatrice</i> ) .....	73

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.	
Audizione di rappresentanti dell'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	75

## SEDE CONSULTIVA:

Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il territorio di Taiwan. C. 2753 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite III e VI) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	76
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	77



**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-03665 Nesci: Progetto di costruzione di una centrale termoelettrica alimentata a carbone nel comune di Montebello Jonico .....	78
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	82
5-03756 De Lorenzis: Rispetto degli impegni assunti dalla società Carboil Srl nel contratto di cessione di ramo d'azienda sottoscritto con ENI Spa .....	79
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	85
5-03933 Rizzetto: Piano industriale dell'azienda Evraz Palini e Bertoli di San Giorgio di Nogaro .....	79
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	87
5-03984 Lattuca: Problematiche connesse al rinnovo delle concessioni demaniali marittime .	79
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	89
5-03993 Crippa: Aiuti di Stato nel settore dell'energia nucleare .....	79
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	91
5-04159 Fabbri: Continuità produttiva dello stabilimento Mondì Silicart di Anzola dell'Emilia .	80
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	93
5-04233 Mariani: Riduzione dei costi energetici nel settore cartario .....	80
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	94
5-04424 Latronico: Iniziative per l'informazione e la documentazione sul materiale stoccato nell'impianto ITREC di Rondella .....	80
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	96

## RISOLUZIONI:

7-00557 Cani: Definizione di un piano strategico di rilancio dell'industria dell'alluminio primario in Italia .....	81
---	----

**XI Lavoro pubblico e privato**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti. Atto n. 134 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Atto n. 135 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	97

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. C. 2617 Governo, C. 2071 Maestri, C. 2095 Bobba e C. 2791 Capone ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	99
<i>ALLEGATO 1 (Subemendamenti all'emendamento 2.200 del Relatore – Emendamento 2.200 del Relatore)</i> .....	102
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> .....	119

## COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare. C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini .....	101
--	-----

**XIII Agricoltura**

## SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione .....	120
---	-----

Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità. C. 77 Realacci, C. 1052 Caon e C. 1223 Gallinella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i> ) .....	120
ALLEGATO (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto e adottato come testo base) ...	123
Sui lavori della Commissione .....	121

#### **XIV Politiche dell'Unione europea**

##### **SEDE CONSULTIVA:**

DL 3/2015: Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. C. 2844 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	128
--	-----

##### **ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:**

Comunicazione della Commissione europea: Un piano di investimenti per l'Europa. COM(2014)903 final.	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013. COM(2015)10 final (Parere alla V Commissione) ( <i>Esame congiunto e rinvio</i> ) .....	132

#### **COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Ministro della giustizia .....	139
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007 .....	139

#### **COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE**

##### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Flussi migratori in Europa attraverso l'Italia, nella prospettiva della riforma del sistema europeo comune d'asilo e della revisione dei modelli di accoglienza.	
Audizione del Questore di Milano, dottor Luigi Savina ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	140

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, Fabrizio Celenza ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	141
Comunicazioni del Presidente .....	141
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	142

#### **COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

##### **INDAGINE CONOSCITIVA:**

Indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Differenza Donna » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	143

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

